



# *Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza*

---

*Provvedimento n. 42/2020*

*Potenza 16/06/2020*

## **PROGRAMMA E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO**

### *Il Procuratore della Repubblica*

**letto** il decreto legislativo n. 106/2006, così come modificato dalla legge n. 269 del 24 ottobre 2006;

**lette** le disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero adottate dal C.S.M., a seguito dell'entrata in vigore del sopramenzionato decreto legislativo, con deliberazioni del 12 luglio 2007, 21 luglio 2009, 17 novembre 2010 e succ., ivi compresi i suggerimenti offerti dallo stesso C.S.M. il 16 marzo 2017 in ordine ad una più funzionale organizzazione della Procura della Repubblica;

**esaminati** i provvedimenti organizzativi emanati dai precedenti Procuratori della Repubblica, con particolare riferimento all'ordine di servizio del Procuratore della Repubblica n. 1014/2010 del 5 marzo 2010 cui è seguito il progetto organizzativo Prot. n. 1180 del 17 marzo 2010, nonché le modificazioni introdotte con successive disposizioni n. 4033 del 13 settembre 2013 e del 5 marzo 2015, il progetto organizzativo del 10.7.2017 Ordine di servizio 4/2017 e il progetto organizzativo sino ad ora vigente del 6 luglio 2018 Ordine di Servizio n. 8/2018;

**sentito e consultato** il Procuratore aggiunto dott. Maurizio Cardea;

**sentite** le osservazioni di tutti i magistrati addetti all'Ufficio formulate nelle Assemblee generali tenutesi il 6.2.2020 ed il 24.02.2020 sia trasmesse per iscritto o via *mail* **tenuto conto** dei contributi offerti e delle osservazioni formulate dal Procuratore Aggiunto e dai Magistrati tutti;

**tenuto conto** altresì di quanto concordato nel corso dell'Assemblea generale del 18 maggio u.s.;  
dispone quanto segue.

**Paragrafo\_1.**  
**Pianta Organica dell'Ufficio**

La pianta organica della Procura di Potenza prevede, oltre al Procuratore della Repubblica e ad un Procuratore Aggiunto, **13** ( tredici ) Sostituti Procuratore e **11** ( undici ) Vice Procuratori Onorari.

La nuova organizzazione dell'Ufficio continuerà a prevedere **due Dipartimenti** suddivisi in Sezioni.

- Il Primo Dipartimento coordinato dal Procuratore della Repubblica sarà costituito:  
dalla **1^ Sezione**, in cui è inserita la Direzione Distrettuale Antimafia e l'Ufficio Distrettuale Antiterrorismo con un organico di n. 4 Sostituti Procuratore (Anna Gloria Piccininni - Gerardo Salvia - Vincenzo Montemurro, uno da designare);  
dalla **2^ Sezione** – Reati contro la P.A. e l'Ambiente, con un organico di n. 3 Sostituti Procuratore ( Antonio D'Antona in applicazione extra distrettuale – Licia Vivaldi – Valeria Farina Valaori);
- Il Secondo Dipartimento coordinato dal Procuratore Aggiunto sarà costituito:
- dalla **3^ Sezione** – Definizione Affari Semplici ed Affari Urgenti. Ufficio di Collaborazione del Procuratore - di cui fanno parte tutti i V.P.O. con un organico di un Sostituto Procuratore ( Ersilio Capone);
- dalla **4^ Sezione** – Fasce deboli e reati concernenti gli alimenti, l'igiene e la sicurezza del lavoro – con un organico di n. 2 Sostituti ( Sarah Masecchia – 1 da designare – ) con supporto del Procuratore Aggiunto ( 30% del carico specialistico di sezione al Procuratore Aggiunto);
- dalla **5^ Sezione** - Criminalità economica e finanziaria - con un organico di n. 3 Sostituti ( uno da designare - Matteo Soave – Giuseppe Borriello)

Degli 11 Vice Procuratori Onorari risultano effettivi soltanto 8 VPO, determinando in tal modo una scopertura pari al 27%.

## **Paragrafo 2.**

### **Le nuove scelte organizzative**

Il notevole ampliamento della competenza della DDA di Potenza, che in precedenza ricomprendeva i soli territori delle province di Potenza e di Matera, ed ora, anche parte significativa della provincia di Salerno, e la scelta organizzativa di concentrazione nell'Ufficio Distrettuale anche delle attività investigative anti-terrorismo ( e dei connesse attività riguardanti i reati contro la personalità dello stato e con finalità eversive) avevano imposto a questo Ufficio - ed impongono ulteriormente alla luce delle ulteriori necessità funzionali ed organizzative che sono venute in rilievo nell'ultimo anno - alcune decisioni di rilievo, a livello organizzativo e funzionale, in vista del potenziamento della DDA – 1<sup>a</sup> sezione indagini .

Ed infatti – in primo luogo - l'esperienza investigativa maturata nel decorso periodo e le indagini in corso hanno evidenziato un relevantissimo aumento della presenza mafiosa nel Distretto in termini:

di associazioni ex art 416 bis cp operanti sul territorio, di cui : almeno quattro nella provincia di Potenza; almeno altrettante nella provincia di Matera; una nella parte della Provincia di Salerno che ricade nella competenza della DDA di Pz. Tali sodalizi sulla base delle recenti indagini contano complessivamente molte decine di affiliati;

di attività delittuose aggravate ai sensi dell'art 416 bis 1 cp, in particolare di attentati ed intimidazioni in danno di imprenditori, professionisti e commercianti che si sono manifestate specialmente nel materano. Egualmente aumentati sono risultati gli omicidi commessi in contesti mafiosi, gli episodi di concorrenza illecita e di imponenti fenomeni di gestione e finanziamento di attività economiche ed imprenditoriali riconducibili a soggetti collegati ad associazioni mafiose e connessi fenomeni di fenomeni di reimpiego e riciclaggio di capitali di provenienza illecita in attività imprenditoriali ed in attività produttive lecite, sia in Provincia di Potenza che in Provincia di Matera che in Provincia di Salerno;

di intimidazioni e condizionamenti della Pubblica Amministrazione che, tra l'altro, hanno portato, caso del tutto nuovo in questo Distretto, allo scioglimento di una Amministrazione Comunale della provincia di Matera e ad una attività molto avanzata del Ministero dell'Interno in vista di analogo scioglimento di un'altra Amministrazione Comunale in Provincia di Potenza;

Inoltre, negli ultimi due anni è esploso, nell'intero distretto, raggiungendo picchi mai visti in passato, il fenomeno del traffico di stupefacenti, sia di produzione autoctona (sono stati scoperte due estesissime piantagioni di cannabis, in zone impervie dell'interno, gestite da soggetti di origine calabrese in sinergia con organizzazioni locali) sia provenienti dalla Puglia, dalla Calabria e dalla Campania essendo la Basilicata crocevia posto al centro fra regioni ad altissima presenza di organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti che, naturalmente, hanno incrociato anche la domanda di questa regione, nella quale

operano oramai stabilmente sodalizi lucani specializzati nel traffico e nello spaccio ancora una volta con particolare intensità nella provincia di Matera. E ciò senza contare i collegamenti emersi nel corso di plurime investigazioni fra organizzazioni lucane e temibili sodalizi albanesi specializzati nel traffico di cannabis e di cocaina.

In relazione a tali emergenze criminali sono in corso, conseguentemente, decine di indagini di particolare complessità in tutte tre le aree appena indicate, rispetto alle quali, con l'attuale organico, nonostante l'impegno dell'Ufficio – e nonostante il continuo ricorso ad applicazioni che, tuttavia, non possono rappresentare la risposta fisiologica al problema – non si riesce a dare risposta tempestiva alla crescente domanda di giustizia in questo settore..

Ed in questo quadro, inoltre, deve pure essere evidenziato che l'esperienza degli ultimi anni ha messo in luce:

per un verso, che l'azione di contrasto patrimoniale al crimine, che pure ha registrato alcuni miglioramenti in linea con gli obiettivi strategici del precedente progetto organizzativo, deve essere ulteriormente implementata secondo modalità, che come di seguito vedremo, determineranno un ampliamento delle competenze e delle attività della DDA;

per altro verso, che una serie di selezionati reati spia, reati cioè che rappresentano segnali dell'esistenza di fenomeni di criminalità sottostanti ovvero di reati di competenza della DDA, devono essere trattati direttamente dalla DDA stessa per potere più prontamente sviluppare le indagini ed i riscontri in direzione della ricerca di tali collegamenti con le organizzazioni di tipo mafioso ovvero terroristiche ovvero ancora operanti nel settore del traffico degli stupefacenti, ovvero, infine, di quelle altre associazioni dedite ai delitti indicati nell'art 51 comma 3 bis cpp.

Ne consegue nella descritta situazione che il numero di Sostituti addetti alla DDA deve essere portato a 4, vale a dire un numero compreso fra un quarto ed un terzo del numero complessivo di 13 Sostituti che rappresentano l'organico dell'intero Ufficio ( 13 Sostituti, 1 Aggiunto ed 1 Capo).

E tuttavia tale lieve superamento del numero "standard" di sostituti addetti alla DDA previsto nella misura di un quarto dei Sostituti presenti in organico dell'Ufficio previsto dalla Circolare del CSM in tema di organizzazione delle DDA (delibera del 17.11.201 e succ mod. al 19.10.2016) si giustifica sia per le particolari ragioni relative alla quantità e qualità di indagini preliminari e procedimenti pendenti generati da una recrudescenza dei fenomeni mafiosi che sopra sono stati illustrati, sia in relazione alle accresciute competenze della Sezione, di cui pure si è fatto cenno e che di seguito saranno nel dettaglio illustrate, che sono estese alla materia del terrorismo e, soprattutto, a tutte quelle intimamente connesse e funzionali ad una coordinata ed efficace azione di contrasto al crimine organizzato, non ultima quella delle Misure di prevenzione.

I quattro componenti della DDA saranno addetti uno al circondario di Potenza, due al circondario di Matera – che è quello maggiormente afflitto dai fenomeni di criminalità organizzata - ed uno al circondario di Lagonegro . A tale ultimo Magistrato, in considerazione della minore incidenza di affari che genera quel territorio, sarà anche attribuita competenza esclusiva su tutto il Distretto, in ordine a diverse fattispecie di competenza distrettuale non collegate alle attività di associazioni mafiose presenti sul territorio del distretto, così come nel paragrafo relativo al funzionamento della DDA sarà meglio descritto, nonché per tutti i reati di eversione e terrorismo (in questo caso sempre in codelega con il Procuratore della Repubblica);

Fermi restando i principi generali fissati nel precedente programma organizzativo, sicuramente da confermare in buona parte, con il presente progetto organizzativo, si ribadisce l'intento, di muovere l'Ufficio lungo cinque direttrici fondamentali :

- 1) quella che favorisce sempre più la specializzazione dei Magistrati in servizio presso questo Ufficio, per accrescere la loro professionalità e per rendere, dunque, un migliore servizio Giustizia. In questa direzione si collocano l'ampliamento dell'area dei reati d'interesse DDA che consentirà uno sviluppo immediato delle investigazioni da parte di Magistrati specializzati nel contrasto alla criminalità organizzata anche laddove vengano in rilievo i cd “reati spia”, il mantenimento e potenziamento della Sezione Affari Semplici ed Affari Urgenti, che dovrà assorbire gran parte dei flussi di lavoro che riguardano i reati “generici” e l'attribuzione, invece, alle Sezioni ( in particolare alla 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> sezione ) in via prevalente di reati che richiedono - ad una visione più attenta delle fattispecie e tenendo anche conto delle circolari del CSM - una conoscenza e trattazione “specialistica”. In tale direzione si muovono, sia la previsione del coinvolgimento dei magistrati della Sezione cd “fasce deboli” (4<sup>a</sup> sezione) fin dall'avvio delle indagini, nei casi dei reati più gravi, sia l'attribuzione, a titolo di reati “specialistici” alla 5<sup>a</sup> Sezione, dei soli reati che richiedono al PM precedente una elevata e raffinata conoscenza delle tecniche d'indagine (bancarotte, reati tributari, reati bancari, ecc) con esclusione dei più diffusi reati contro il patrimonio (furti, rapine, estorsioni, ecc ) prima di competenza della 5<sup>a</sup> sezione, che laddove non risultino potenzialmente collegati a fenomeni di criminalità organizzata o economica saranno distribuiti a pioggia o, laddove previsto, all'ufficio UDAS;
- 2) quella, parallela, della maggiore specializzazione di tutte le Aliquote della Sezione di polizia giudiziaria in sede, che, da Uffici a competenza promiscua ( per lo più utilizzate per compiti di ausilio investigativo ai magistrati, per notifiche urgenti e per indagini di basso profilo) dovranno recuperare, ciascuna in funzione della propria specifica professionalità;
- 3) quella di raffinare, utilizzando in modo mirato lo strumento della delega d'indagine, la capacità della Polizia Giudiziaria presente nel Circondario e nel Distretto, di svolgere indagini specialistiche ed indagini di maggiore rilevanza (anche con uso di adeguata strumentazione

tecnologica) individuandosi, già nel progetto organizzativo dei **criteri di massima** che regolano la scelta, da parte del PM precedente, della Polizia Giudiziaria esterna cui delegare le indagini;

- 4) quella del potenziamento dell'azione di contrasto patrimoniale alla criminalità, che, non solo, in una visione generale della repressione dei fenomeni criminali rappresenta, sempre più, la nuova frontiera della funzione inquirente (per le evidenti ricadute positive che, per la sua efficacia e deterrenza, ha sia in termini social-preventivi che repressivi) ma che, inoltre ed in concreto, nella specifica realtà di questo Distretto, caratterizzato non solo dalla presenza di agguerrite organizzazioni di tipo mafioso, ma anche dalla presenza di fenomeni criminali che generano rilevanti illeciti profitti, è suscettibile di un notevole miglioramento. Per questa ragione si era ritenuta – nel precedente Progetto - l'assoluta necessità di creare una Sezione specializzata che fosse competente, non solo, per lo svolgimento degli accertamenti patrimoniali (e personali) finalizzati alla richiesta di applicazione di Misure di Prevenzione ma, anche, per curare le indagini preliminari in ambiti suscettibili di intervento ablatorio ex art 240 bis cp (quali quelli in tema di riciclaggio, fittizia intestazione di beni, traffico di stupefacenti, ecc). Questo in un quadro nel quale – sussistendone i presupposti di legge - la cautela reale – e soprattutto lo svolgimento degli accertamenti finalizzati a realizzarla – dovranno essere la regola (la cui eccezione dovrà essere giustificata) nell'ambito di tutte le indagini preliminari. Tuttavia. In concreto, l'istituzione di questa sezione – la ex 3<sup>^</sup> - si è rivelata inadatta a raggiungere l'ambizioso scopo che si riproponeva. Ciò perché, per il sottodimensionamento dell'organico dei magistrati di questo Ufficio e per la costante scopertura del pure insufficiente organico, tale sezione non poteva che essere costituita da Magistrati già addetti ad altre sezioni, che, quindi, essendo impegnati ed assorbiti in altri affari, non erano in grado di sviluppare i necessari e complessi approfondimenti investigativi che richiede la materia. A ciò si è aggiunta l'impossibilità di disporre di sufficiente personale amministrativo per costituire, almeno, una segreteria centralizzata della sezione . Gravissimo problema - quello della carenza degli organici del personale amministrativo – che allo stato permane.

Per questa ragione, per potenziare tale attività di indagine di carattere patrimoniale si è ritenuto di concentrare parte preponderante delle competenze della sezione 3<sup>^</sup>, che viene abolita, in una rafforzata DDA ( essendo, l'esigenza di sviluppare indagini patrimoniali, maggiormente collegata all'azione di contrasto alla criminalità organizzata ) e di attribuire, una ulteriore parte delle indagini patrimoniali della ex 3<sup>^</sup> sezione, alle altre sezioni indagini a seconda della tipologia di reato/presupposto che viene in rilievo.

Soprattutto, però, diviene stabile fondamento del presente progetto, un nuovo sistema, che si è già positivamente collaudato nei mesi scorsi, per dare rinnovato impulso alle indagini

patrimoniali : il ricorso alle Misure di Prevenzione, personali e patrimoniali (già di competenza della ex terza sezione) e alle misure cautelari reali.

In particolare lo sviluppo delle indagini patrimoniali sarà implementato attraverso la prevista attenta supervisione da parte dei Coordinatori delle Sezioni – Procuratore e Procuratore Aggiunto – di tutti i provvedimenti ex art 415 bis cpp (o di esercizio dell’azione penale non preceduto da 415 bis cpp) adottati dai Sostituti. Segnatamente è prevista la regola che, a conclusione delle indagini ( *rectius* : poco prima della conclusione delle indagini), sarà sempre e sistematicamente valutato, in rapporto dialettico con il PM designato alle indagini, se ciascuna fattispecie concreta emersa dalle indagini preliminari - sostenuta dal necessario livello di sufficienza/gravità indiziaria – consenta, sulla base di copia degli atti d’indagine svolti in sede penale (eventualmente da corroborare ed implementare), l’apertura di un procedimento di Misure di Prevenzione personale o patrimoniale.

In questo modo la Procura Distrettuale di Potenza recupererà il suo ruolo di motore essenziale nello sviluppo delle indagini di prevenzione (oggi rimesso per lo più alle proposte ed alle iniziative della polizia giudiziaria).

Alternativamente o cumulativamente, all’esito di un confronto dialettico fra PM e coordinatore della sezione, sarà valutato se sia possibile, nella stessa sede dell’indagine preliminare, la predisposizione di una richiesta di misura cautelare reale.

- 5) quella della distribuzione degli affari fra tutti i magistrati dell’ufficio secondo criteri razionali di competenza specialistica, a prescindere dal modello ( 21, 44, 45, 46) nel quale l’affare è registrato, confermandosi l’eliminazione dell’attribuzione esclusiva al Procuratore della Repubblica dei mod. 46 e distribuendo i mod 45 non “a pioggia” ma a seconda della materia specialistica che, di volta in volta, viene in rilievo;
- 6) quella del potenziamento dell’informatizzazione dell’Ufficio. In questa direzione si pone l’assoluta necessità di ricorrere a strumenti e piattaforme informatiche, che consentano ed agevolino la dematerializzazione degli atti, l’implementazione del ricorso al programma Tiap, adottato nel 2019 e che ha già cambiato ma in futuro ancora di più rivoluzionerà (portando miglioramenti assai significativi) la stessa gestione del fascicolo processuale, il rapporto fra i diversi Uffici Giudiziari e fra quelli fra questi ultimi ed il Foro, che ha mostrato pieno sostegno alle iniziative volte a modernizzare il sistema.

Appare opportuno a questo punto rappresentare il movimento degli Affari svolto da questo Ufficio di Procura nell’ultimo triennio, ovverosia, dal gennaio 2017 al dicembre 2019.

MOVIMENTO 2017 Modelli 21-44-45-46		MOVIMENTO 2018 Modelli 21-44-45-46		MOVIMENTO 2019 Modelli 21-44-45-46	
	Numero atti		Numero atti		Numero atti
Pendenti all'inizio del periodo	10.111	Pendenti all'inizio del periodo	6.596	Pendenti all'inizio del periodo	5.600
Sopravvenuti nel periodo	13.685	Sopravvenuti nel periodo	13.357	Sopravvenuti nel periodo	14.830
Esauriti nel periodo	17.200	Esauriti nel periodo	14.353	Esauriti nel periodo	13.326
Pendenti alla fine del periodo	6.596	Pendenti alla fine del periodo	5.600	Pendenti alla fine del periodo	7.104

Si rileva una notevolissima produttività dell'Ufficio, sia in termini assoluti che in considerazione delle relevantissime carenze di organico di magistrati e di personale. Si consideri, infatti, che dal 2017 al 2019 vi è stata una progressiva gravissima diminuzione del numero di magistrati addetti all'Ufficio: nel 2017 la scoperta del organico dei Sostituti era pari all'8%, invece dalla fine del 2018 e fino alla fine del 2019 l'Ufficio, non solo è rimasto privo del Procuratore Aggiunto, ma ha anche registrato il record a livello nazionale di scoperta degli organici dei Magistrati con percentuali che hanno superato il 60% di scoperta potendo contare il Procuratore Capo su solo 6 Sostituti su di un organico di 13 e si ripete senza neppure l'apporto del Procuratore Aggiunto. Nonostante ciò la produttività anziché crollare di oltre il 60% , cioè in misura proporzionale alla scoperta dell'Organico e quindi al numero dei magistrati impegnato nella trattazione degli affari, ha avuto una flessione di appena il 7% il che vuol dire che ciascun magistrato dell'Ufficio in un periodo di grande difficoltà è riuscito a definire un 50% di procedimenti in più rispetto al passato. E questo senza che venisse penalizzata la qualità delle indagini ed il rilievo e l'approfondimento delle stesse essendo stati istruiti e conclusi in fase di indagine complessi procedimenti a carico di decine di indagati per reati gravissimi quali l'associazione mafiosa, omicidi di criminalità organizzata, traffico di stupefacenti e per gravi delitti contro la P.A. riguardanti anche esponenti apicali delle Amministrazioni Locali e Regionali, esponenti delle Forze dell'Ordine e Magistrati. Di tutto ciò naturalmente non si può non essere grati ai colleghi che hanno profuso con grande professionalità un impegno straordinario che ha consentito di far fronte alle eccezionali carenze di organico.

### **Paragrafo 3.**

#### **L'impiego della polizia giudiziaria**

Per quanto concerne l'impiego della Sezione di polizia giudiziaria, coordinata dal Procuratore della Repubblica, permane il primario obiettivo di favorire la valorizzazione delle attitudini specifiche di ogni singola unità della Sezione (fermo restando il ricorso a forme di integrazione delle rispettive professionalità tra i vari organismi di polizia giudiziaria, utilizzando a tale fine lo strumento investigativo della co-delega in favore di personale appartenente a diversi uffici di P.G).

Tuttavia, per rendere tale enunciato concreto, viene in questa sede stabilita una chiara e razionale delimitazione dell'impiego della Polizia Giudiziaria in ragione della materia che viene trattata :



- 1) l'Aliquota della G.d.F della Sezione di p.g, svolgerà indagini, esclusivamente in materia di accertamenti patrimoniali delegati nell'ambito di indagini condotte in materia di misure di prevenzione e in materia di competenza della 5<sup>a</sup> Sezione per i delitti di seguito riportati: delitti in materia fallimentare; delitti in materia societaria; delitti in materia bancaria e finanziaria, delitti in materia tributaria; delitti in materia doganale e per i reati previsti dagli artt. 644 e 644 bis" 648 bis e ter ; nonchè per le indagini innescate dalle segnalazioni di operazioni sospette;
- 2) l'Aliquota della PS della Sezione di p.g. svolgerà esclusivamente indagini nelle materie di competenza della 2<sup>a</sup> sezione e generici - qualificati da un significativo tasso di difficoltà ed autorizzati dal Coordinatore della Sezione - provenienti da tutte le sezioni indagini;
- 3) l'Aliquota dei CC della Sezione di p.g. svolgerà indagini di competenza della 1<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> sezione. Per la 5<sup>a</sup> sezione solo per la parte dei reati non assegnati alla GdF
- 4) Polizia Locale di Potenza applicata presso la Procura della Repubblica svolgerà indagini non solo in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione (compresi i reati in cui, comunque, la P.A. è parte offesa) ma anche i reati in materia edilizia (solo nei casi di maggiore gravità) e dei delitti contro la fede pubblica commessi da PPUU.

Casi particolari possono consigliare l'utilizzo di una diversa Aliquota, ma, in questo caso, la delega potrà essere indirizzata alla polizia giudiziaria solo con l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica ovvero del P.A. in ragione della sezione di appartenenza del magistrato che intende derogare alle suddette linee guida.

Soprattutto con il presente progetto si intende regolamentare in modo stabile, anche l'utilizzo della Polizia Giudiziaria presente nel Circondario e nel Distretto (per i reati di competenza distrettuale) ma esterna.

Invero, recenti sviluppi investigativi ed il complessivo andamento delle indagini nel Circondario – caratterizzato da profili altamente positivi e, naturalmente, da criticità – impongono un riordino delle modalità attraverso cui i diversi servizi e le diverse unità di polizia giudiziaria vengono individuate dai Pubblici Ministeri per lo svolgimento delle indagini delegate da questo Ufficio, che devono essere stabiliti dalla Dirigenza di questo Ufficio sulla base di principi oggettivi.

Fino ad ora la scelta della PG era rimessa alla valutazione più o meno discrezionale dei Magistrati titolari dei procedimenti ovvero, nei casi di maggiore rilievo, di una interlocuzione fra questi e la dirigenza della Procura. Molto spesso, di fatto, per la prosecuzione delle investigazioni veniva sempre delegata la PG che aveva inoltrato la notizia di reato.

Si tratta, allora, di regolamentare, in modo chiaro ed inequivoco, la materia delle deleghe d'indagine alle forze di polizia giudiziaria esterne alla Procura della Repubblica disegnando la materia in modo

uniforme e coerente ma, per un verso, mantenendo sempre un necessario margine di elasticità e di discrezionalità nella scelta della Polizia Giudiziaria delegata (disegnando, quindi, criteri che consentano sempre al PM una scelta, nell'ambito di una determinata fascia, fra diversi Uffici di PG) che prevedendo, altresì, una non eliminabile possibilità, in casi eccezionali, di deroga agli indicati criteri di massima, deroga che potrà avvenire, però, solo con provvedimento scritto autorizzativo della Dirigenza di questo Ufficio. Tanto premesso, vale la pena chiarire i criteri ispiratori della presente direttiva e le finalità che intende raggiungere.

Ed i criteri ispiratori e le finalità sono le seguenti:

- 1) liberare dal peso di attività investigative di agevole svolgimento (ma che, al contempo, sono molto numerose e distraggono le forze di PG da finalità di maggiore rilievo) le forze di polizia giudiziaria in grado, per numero di organici, dotazioni tecniche e competenze professionali, di svolgere indagini specialistiche e complesse. Ciò al fine di consentire alle forze di pg a più alta specializzazione e con maggiori mezzi, di sviluppare, con la necessaria puntualità, approfondimento ed ampiezza - senza essere rallentate dallo svolgimento di una moltitudine di attività routinarie - le predette indagini che, per esempio, richiedono lo svolgimento di numerose intercettazioni telefoniche e telematiche, pedinamenti, servizi di osservazione, plurimi e contestuali atti a sorpresa ecc. Tale obiettivo fondamentale dovrà essere raggiunto, naturalmente, con lo sforzo comune di tutti: i Magistrati di questa Procura, ma anche dei responsabili dei diversi servizi di polizia giudiziaria dipendenti da questo Ufficio;
- 2) valorizzare al massimo grado la specializzazione delle diverse forze di polizia giudiziaria, affidando, quindi, alle forze di polizia specializzate solo e soltanto indagini coerenti a tale specializzazione, potendosi, al più, consentire deleghe in materie diverse, solo quando queste sono puntualmente giustificate dal collegamento/connesione con indagini specialistiche in corso da parte della medesima forza di polizia;
- 3) implementare, nelle indagini complesse, l'istituto della co-delega fra diverse forze di polizia giudiziaria. La co-delega dovrà essere fondata sulla pregressa trattazione di indagini collegate e connesse da parte di forza di polizia diversa da quella che nella fase iniziale (di propria iniziativa o su delega, non importa) ha condotto le indagini. Questo obiettivo deve considerarsi prioritario non solo nel settore delle indagini di criminalità organizzata, ma anche in quelle relative ad ambiti diversi (pubblica amministrazione, reati di natura economico/finanziaria, ecc) ad alta specializzazione. Ciò poiché è prioritario ed indispensabile che non vadano disperse, per ingiustificabili ragioni di gelosia professionale, esperienze investigative maturate da altre polizie giudiziarie, in grado di arricchire il quadro probatorio, consolidarlo se non incrementarlo anche in ambiti ulteriori.

Conseguenza di tale impostazione sarà :

- 1) che al NOE, al NAS, ai Carabinieri Forestali, al ROS, alla Polizia Postale, alla Polizia Ferroviaria, alla Polizia Stradale, al GICO, al ROS, Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile del Capoluogo di Distretto, alla DIA, all'Ispettorato territoriale del lavoro, Ispettorato dell'Inps, Ispettorato Inail, siano delegate esclusivamente indagini di stretta attinenza con le materie specialistiche di loro competenza, mentre potranno ricevere deleghe su altre materie ( ad esempio reati contro la PA, falsi, ecc) solo se strettamente collegate ad indagini specialistiche che stanno svolgendo. Nel caso in cui queste connesse indagini risultino particolarmente complesse si procederà a delegarle, in tutto o in parte, ad altra polizia giudiziaria che dispone di mezzi e professionalità adatti a svilupparle, mantenendosi, in ogni caso, uno stretto coordinamento con la polizia giudiziaria inizialmente delegata. Si precisa che le deleghe a NOE, ROS, GICO Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile del capoluogo di Distretto e DIA, Ispettorato del lavoro, Ispettorato dell'Inps, Ispettorato Inail, potranno essere inoltrate solo nel caso in cui l'informativa iniziale sia stata redatta da uno di questi Servizi ovvero quando la complessità e la materia specialistica dell'indagine lo richiedano. E ciò potrà avvenire sia affiancando tali forze specializzate di PG a qualsiasi altra PG abbia inizialmente sviluppato le indagini, sia in via esclusiva. In ogni caso le deleghe a tali Servizi Distrettuali e Provinciali di PG dovranno essere viste dal Coordinatore della Sezione indagini cui appartiene il PM titolare del procedimento;
- 2) che le indagini sui reati cd "codice rosso" ovvero a trattazione immediata siano sempre svolte e delegate a Polizia Giudiziaria specializzata. Dunque se la notizia di reato verrà raccolta da personale non specializzato, e, in particolare da appartenenti all'UPG, a Stazioni dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza o alla Polizia locale variamente denominata, il Pubblico Ministero immediatamente investito della notizia di reato, comunque delegherà personale specializzato, se possibile e se immediatamente disponibile, dello stesso corpo di Polizia Giudiziaria che ha acquisito la notizia di reato (così, intervenuto l'UPG della Questura che acquisisce la notizia di reato, potrà essere delegata la sezione specializzata della Squadra Mobile, ovvero se acquisita la notizia di reato dalla Stazione dei CC potrà essere delegato il personale specializzato della Compagnia ovvero del Comando Provinciale) e se ciò non risulterà possibile, la delega sarà rivolta ad altra e diversa Polizia Giudiziaria che disponga delle professionalità necessarie;
- 3) che tutti gli altri servizi di Polizia Giudiziaria con competenza a carattere Provinciale (Squadra Mobile, Digos, Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei CC, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della GdF) o Distrettuale, potranno essere destinatari

di deleghe solo nel caso in cui si tratti di indagini di particolare complessità (che richiedano, anche in prospettiva, intercettazioni, escussione di numerosi testi, acquisizioni documentali complesse, servizi di osservazione e pedinamento, ecc) e nelle materie di loro stretta competenza. Copia delle deleghe sarà inviata, anche per posta elettronica, dal PM al Coordinatore della Sezione in modo che, in caso risulti che il numero e la qualità complessivi delle deleghe ricevute da una della indicate PG sia tale da paralizzare le attività delegate e, quindi, sia incompatibile con una rapida e completa attività investigativa, il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto d'intesa con il primo, potranno emettere provvedimento di carattere generale che in tutto o in parte limiti le deleghe a tali Servizi provinciali.

- 4) che ai Commissariati di PS, ai Nuclei Investigativi dei Comandi Compagnia di GdF e CC, dovranno delegarsi tutte le indagini in materia di criminalità comune e di Pubblica Amministrazione (Commissariati e Compagnie CC) ovvero in materia tributaria, valutaria, societaria e fallimentare (Comandi Compagnia di GdF) ove le stesse non siano di particolare complessità, anche se possano richiedere l'impiego di intercettazioni, servizi di osservazione pedinamenti, acquisizioni documentali, assunzione d'informazioni. Nel caso l'indagine, nel corso del suo sviluppo, risulti di complessità maggiore, ovvero risulti incompatibile con le strutture logistiche e le risorse umane della PG inizialmente delegata, quest'ultima sarà immediatamente affiancata da altro organismo di PG di livello almeno Provinciale.
- 5) che, con riferimento alle notizie di reato di semplice definizione - e tali sono da intendersi, di norma, quelle derivanti da denunce di privati per reati quali truffe, anche per via informatica, appropriazioni indebite, minacce, lesioni lievi, percosse, furti (ad eccezione di quelli commessi con violazione di domicilio ovvero di quelli che hanno provocato un danno di ingente valore secondo quanto sopra specificato) e simili - di norma sarà delegato, ove una ulteriore delega sia necessaria, l'organo di pg che ha ricevuto la denuncia, con esclusione in ogni caso di deleghe ai servizi provinciali di polizia giudiziaria, che ove riceveranno siffatte denunce, non saranno comunque delegati salvo che abbiano già dovuto avviare accertamenti urgenti o improcrastinabili. Di norma saranno comunque preferite le Stazioni dei carabinieri, i Commissariati di PS o le Tenenze/Compagnie della GdF, gli Ufficiali di PG addetti alle sezioni indagini della Procura secondo i criteri indicati. Conseguentemente questa Procura ritiene non funzionale l'applicazione incondizionata e costante del principio secondo cui la delega d'indagine debba essere sempre inviata alla PG che ha ricevuto la iniziale denuncia quando l'attività delle PG si limiti ad una passiva ricezione della notizia di reato;

- 6) che nel caso di esposti, anonimi o meno, giunti direttamente in Procura, relativi a fatti di semplice definizione, questo Ufficio delegherà preferibilmente, la forza di polizia giudiziaria, non di livello provinciale, più prossima al luogo dove sono avvenuti i fatti ( quindi, per lo più, Stazioni dei Carabinieri, Comandi di Polizia Municipale, Commissariati di PS e, ove vi sia da trattare questioni di carattere economico-tributario, Compagnie della GdF);
- 7) che anche considerate le nuove disposizioni organizzative relative alla Polizia di Stato, in base alle quali, l'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico raccoglie solo la denuncia di reato trasmettendola all'A.G. senza poter svolgere attività di indagine delegata, non comporta, sulla base della presente direttiva, che le deleghe su denunce ricevute dall'U.P.G. siano rimesse sempre alla Squadra Mobile, che, per quanto detto in premessa, è struttura investigativa specializzata di livello provinciale, che, prioritariamente, deve dedicarsi sulla base dei criteri di urgenza/priorità sopra indicati : ad attività d'indagine per reati di criminalità organizzata, contro la Pubblica Amministrazione, contro la persona e contro le fasce deboli e comunque alle indagini sui reati di maggiore allarme sociale. Trattandosi, peraltro, di un flusso di denunce consistente ( in periodi normali circa 60 al mese), in primo luogo, si dispone che le denunce provenienti dall'U.P.G. siano raccolte in maniera quanto più dettagliata e precisa possibile nelle quali si sia sempre e comunque proceduto alla identificazione dell'indagato, alle acquisizioni documentali possibili nell'immediatezza, ad allegare eventuali precedenti c.n.r., cui si è fatto riferimento in denuncia, a sentire a sit le persone immediatamente rintracciate sul posto in grado di riferire circostanze utili. Dunque, pur dovendosi prendere atto delle disposizioni organizzative assunte a livello ministeriale in ordine alla funzioni dell'UPG, viene richiesto (con nota circolare a parte) che le denunce inoltrate in Procura dall'UPG siano complete di tutti gli elementi sopra evidenziati, posto che, a tacere d'altro, tali inadempienze determinano la necessità di svolgere un doppio lavoro, per di più tardivo, da parte di altro Ufficio di pg. Eventuali inadempienze in tale senso saranno segnalate al Procuratore Generale. Garantito così il puntuale adempimento in ordine alle denunce inoltrate da parte dell'UPG della Questura a questo Ufficio, laddove risulti necessario procedere ad ulteriore attività d'indagine, le deleghe d'indagine saranno inoltrate, in primo luogo, secondo i criteri di specializzazione che sopra sono stati elencati (e così, ad esempio, i reati contro le fasce deboli alla sezione specializzata della Squadra Mobile, quelli relativi a casi di contrabbando alla Compagnia della GdF competente per territorio ecc), mentre quelli che non richiedono competenze di carattere specialistico, secondo una equa suddivisione vagliata dal Procuratore Aggiunto, saranno assegnati: 1) per i fatti accaduti nella sola città di Potenza, alla Squadra Mobile ( che verrà sollecitata a prendere ogni provvedimento organizzativo utile a che la trattazione di tali deleghe avvenga senza impegnare Ufficiali di PG

impegnati in investigazioni complesse e specialistiche e, quindi, a discapito dei criteri di priorità che di seguito saranno indicati ); 2) per i fatti avvenuti in comuni diversi dalla città di Potenza agli Ufficiali di PG della Procura della Repubblica, addetti alle specifiche sezioni indagini secondo i criteri già indicati; 3) sempre per i fatti accaduti in comuni diversi dalla città di Potenza, alla Polizia Municipale; 4) ad ulteriore e diversa forza di pg ove il caso concreto lo richieda e con l'assenso del Procuratore Aggiunto.

#### **Paragrafo 4.**

##### **Il Servizio, *Acquisizione Notizie di Reato dai Mezzi d'Informazione;***

Punto di partenza è la necessità di garantire in modo puntuale, completo ed effettivo la piena osservanza del principio, di rango costituzionale, dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Presupposto dell'osservanza di tale precetto, pena una sua solo parziale attuazione, è rappresentato dalla capacità di questo Ufficio di assicurarsi, in modo sistematico, una completa acquisizione di tutte le notizie di reato e di tutte le informazioni riguardanti fatti di potenziale rilievo penale ( ad esempio : la scomparsa di una persona, che può *potenzialmente* essere conseguenza di un reato, ma, anche di una scelta volontaria penalmente neutra) di propria competenza.

Non di rado, del resto, le notizie di reato ovvero le informazioni riguardanti fatti di potenziale rilievo penale, non sono veicolate attraverso i tradizionali canali delle informative, dei rapporti, delle denunce e delle querele, ma attraverso organi di stampa, radio, televisioni, ovvero attraverso siti internet liberamente accessibili, nei quali sono riportate tali notizie ed informazioni (che possono riguardare anche il territorio di competenza di questo Ufficio) su cui, poi, devono essere svolti i necessari accertamenti finalizzati a verificarne la fondatezza.

Vengono, in questa sede, in considerazione (ovviamente) solo le notizie di reato e le informazioni su fatti di potenziale rilievo penale che abbiano un carattere di novità ovvero quelle che – rispetto ad una notizia di reato già acquisita – siano idonee ad indicare nuove piste investigative.

Si è rilevato, in tale ambito, che l'acquisizione delle notizie ed informazioni dalle indicate fonti, ora, avviene, in maniera sporadica, frammentaria e, in definitiva, affidata al caso, potendo ciò rappresentare, sia pure in modo indiretto, ma non per questo in modo meno effettivo, un *vulnus* al principio di obbligatorietà dell'azione penale e, conseguentemente, un detrimento per l'azione di questo Ufficio, che deve essere (ed apparire) imparziale ed indefettibile.

Ne discende la necessità di costituire una *Unità di Polizia Giudiziaria per l'acquisizione delle notizie di reato e delle informazioni di potenziale rilievo penale da fonti aperte*.

Tale Unità opererà quotidianamente, dal lunedì al sabato, per il tempo necessario, in un Ufficio della Procura che sarà dotato di punto rete e sarà costituita da un Ufficiale e da un Agente di Polizia Giudiziaria, e, tenuto conto della esiguità del personale della Aliquota della GdF della Sezione di PG in Sede, il personale per l'espletamento del servizio sarà esclusivamente fornito, a settimane alterne (partendo dall'Aliquota CC) dalle Aliquote della PdS e dei CC.

I Responsabili delle due citate Aliquote, designeranno settimanalmente, comunicandone i nominativi al Procuratore della Repubblica, un Ufficiale di PG ed un Agente di PG che dovranno svolgere il servizio (e due supplenti in caso di assenza dei designati), avendo cura di selezionare personale che abbia una adeguata competenza in materia informatica. In particolare, mentre l'Ufficiale di PG dovrà quotidianamente garantire lo svolgimento del servizio, l'Agente di PG, svolgerà un ruolo di supporto i giorni di Lunedì (quando saranno da esaminare le informazioni e le notizie anche del precedente giorno festivo) ed il Sabato (a chiusura della settimana).

Nel corso del servizio, l'Unità potrà rivolgersi per qualsiasi urgenza e/o necessità di chiarimento, al Procuratore della Repubblica ovvero al Procuratore Aggiunto a seconda se il fatto emerso ricada nella competenza del 1<sup>o</sup> o del 2<sup>o</sup> Dipartimento, ovvero, nel caso di reati generici, la Polizia di Stato al Procuratore Aggiunto ed i Carabinieri al Procuratore della Repubblica, ovvero ancora al Magistrato di turno esterno, in caso di assenza di entrambi.

Le notizie di reato acquisite dall'*Unità*, saranno, trasmesse con sintetica nota di accompagnamento, agli Ufficiali di PG addetti al primo smistamento delle notizie di reato, fatti salvi gli adempimenti di cui appresso.

In particolare: **1)** le notizie di reato e le informazioni riguardanti fatti di potenziale rilievo penale tratte da quotidiani, periodici, ed altri mezzi d'informazione su carta stampata, saranno fotocopiate e trasmesse con la indicata nota di accompagnamento; **2)** le notizie di reato e le informazioni riguardanti fatti di potenziale rilievo penale, tratte dal web, saranno stampate, trasmesse con la indicata nota di accompagnamento e - se possibile - accompagnate dal supporto informatico contenente la notizia e/o l'informazione; **3)** le notizie di reato e le informazioni riguardanti fatti di potenziale rilievo penale tratte da programmi radio o televisivi, nel caso ne risulti impossibile la registrazione, saranno documentate da relazione di servizio a firma dei componenti l'*Unità* che ne sintetizza il contenuto e riporta i riferimenti necessari per una successiva acquisizione di copia del programma.

Gli Ufficiali di PG addetti al primo smistamento delle notizie di reato, ricevute dall'*Unità di Polizia Giudiziaria* le notizie di reato ovvero le informazioni riguardanti fatti di potenziale rilievo penale, dopo

avere predisposto le schede d'iscrizione, trasmetteranno le stesse all'Ufficio SICP che verificherà se vi sia un precedente già pendente ( in qualsiasi modello : 21, 44, 45 ecc ) ;

Nel caso non vi sia precedente, il Procuratore della Repubblica ovvero il Procuratore Aggiunto, procederanno alla delega secondo i criteri ordinari; che nel caso, invece, esista un precedente ( e sempre che la notizia e/o informazione, non sia un mero commento o valutazione dei fatti di reato - nel qual caso non sarà presa in considerazione - ma contenga dati e circostanze idonee ad evidenziare una nuova pista investigativa) la notizia e/o l'informazione saranno iscritte a mod 45, per essere delegate al PM titolare del precedente che stabilirà quale utilizzazione investigativa fare della stessa.

### **Paragrafo 5.**

#### **L'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche**

Lo sforzo dell'intero Ufficio e del personale tutto ( amministrativo e giudiziario) è indiscutibilmente diretto ad ottimizzare, parametrando l'analisi dei carichi di lavoro dell'Ufficio ed i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, le risorse finanziarie e tecnologiche disponibili per raggiungere i risultati prefissati.

Il Procuratore della Repubblica, sulla base delle diverse esigenze dell'Ufficio, individua le necessarie risorse finanziarie per fare fronte al funzionamento e miglioramento dei servizi e promuove nelle sedi competenti le richieste di ulteriori fondi ove necessari.

Proprio con specifico richiamo alle risorse tecnologiche ed informatiche dell'Ufficio, l'Ufficio si è ulteriormente prodigato ad utilizzare da sempre le esigue risorse ministeriali, sfruttandole al massimo delle possibilità secondo i criteri e le priorità che il Procuratore della Repubblica individuerà, previo le necessarie interlocuzioni coil procuratore Aggiunto, i Sostituti, il Dirigente Amministrativo e i funzionari .

Come tutti gli Uffici, anche al Procura di Potenza utilizza gli applicativi informatici concessi dal CISIA e dal Ministero della Giustizia, affrontando – con l'ausilio del personale di assistenza sistemistica – le varie problematiche operative.

L'ufficio, inoltre, si sta impegnando in un notevole processo di ammodernamento delle tecnologie disponibili, anche - e non solo - sulla scorta di quelle che sono le necessità imposte dalla riforma delle intercettazioni, ex art. 269 c.p.p. ed 89 bis disp. att. c.p.p..



A tale scopo – ed è questa la vera innovazione su cui si intende muovere l'Ufficio - oltre ad implementare le misure necessarie per garantire l'invulnerabilità dell'**archivio in tema d'intercettazioni**, dovrà implementarsi l'unità operativa del **TIAP e del relativo front office** .

Appare infatti assolutamente necessario, in una prospettiva di avvio del **processo telematico penale**, il ricorso alla duplicazione virtuale degli atti del procedimento penale (mediante processi di scanning).

Il ricorso al Tiap appare un rimedio imprescindibile per assicurare a tutti gli atti uno spazio immateriale di custodia, ovviamente meno ingombrante di quello fisico. Peraltro, il TIAP, oltre a garantire la dematerializzazione degli atti processuali, consente agli operatori giudiziari ed ai difensori, un accesso ai medesimi molto più celere ed agevole, sfruttando al contempo i benefici della tecnologia giuridica.

Nel progetto sull'utilizzo del TIAP, che si ricorda comprende tutti gli atti del procedimento penale, la Procura ha coinvolto il Tribunale, l'Ordine avvocati e le Camere Penali di Potenza. Proprio allo scopo di agevolare l'accesso, la consultazione e l'estrazione degli atti del procedimento penale di eventuale interesse, è stato creato il front office del TIAP nonché le postazioni di lavoro ( individuate nel numero di 8 ), utilizzabili da parte dei difensori. Ad alcuni mesi dalla sua effettiva partenza il sistema dovrà essere migliorato e potenziato.

#### **Paragrafo 6. Criteri organizzativi e processuali in tema di intercettazioni**

Le intercettazioni costituiscono un indispensabile e decisivo strumento investigativo, in quanto consentono, assai spesso, sia nei procedimenti di criminalità organizzata che nei procedimenti "ordinari", l'acquisizione di elementi indiziari che altrimenti sfuggirebbero inesorabilmente dal quadro conoscitivo e probatorio che sorregge le indagini ed i processi.

La normativa vigente – fissando dei rigorosi presupposti per il loro svolgimento (sottoposto a costante controllo giurisdizionale) sia in termini indiziari, sia in termini di necessità investigativa, sia in termini di durata, che in termini di reati che le consentono – appare già di per sé idonea a scongiurare un loro utilizzo strumentale.

Tuttavia, lo strumento va utilizzato nella consapevolezza della sua incidenza nella sfera della libertà di comunicazione e nella riservatezza. E ciò – una volta effettuate le intercettazioni - deve indurre ad una particolare prudenza nella individuazione delle conversazioni realmente utili e pertinenti al tema d'indagine, con conseguente non-diffusione di quelle inutili, non pertinenti ed estranee ai fatti contestati.

Proprio nella direzione indicata è intervenuto il legislatore posto che la materia è stata oggetto di una recente riforma, disposta con il Decr. L.svo n. 216 del 29 dicembre 2017 e succ. mod. che ne ha

riformulato la disciplina, dettando alcune specifiche disposizioni dalla portata innovativa, con particolare riferimento a quelle con cui è stata data creazione al cd. “archivio “”, ex artt. 269, comma 1, c.p.p. e 89 disp. att. c.p.p. che rappresenta – nella prospettiva della nuova legge – un presidio a tutela della riservatezza dei soggetti intercettati.

Nell’archivio riservato viene individuato il luogo eletto, sia per la conservazione del materiale cartaceo (atti relativi alle intercettazioni, comprese le note di P.G. che ne documentino gli esiti), che per l’ascolto-visione del flusso audio-video intercettato.

L’archivio riservato, infatti, è stato concepito dalla nuova normativa come un sito, atto a garantire :

- 1) la custodia fisica del materiale raccolto (cartaceo e digitale) : **profilo logistico** ;
- 2) l’accesso e l’ascolto del flusso captato da parte dei soggetti processuali abilitati a ciò dalla legge (giudice, pubblico ministero e difensori) : **profilo tecnico**.

I due profili hanno richiesto conseguentemente l’individuazione di almeno due spazi, ben distinti, al fine di evitare che materiale non accessibile venga ad essere portato a conoscenza di soggetti per nulla abilitati o abilitati a determinati presupposti : tale rischio è particolarmente attivo nella pendenza della fase delle indagini, e segnatamente nella fase cautelare, in cui le esigenze di privacy e di tutela del segreto investigativo rendono dunque imprescindibile l’adozione di particolari ed eccezionali cautele, sia nella individuazione dei locali che nell’ adeguamento anche strutturale dei siti scelti.

Attesa la radicale indisponibilità ed inadeguatezza dei propri locali, l’Ufficio ha dovuto orientarsi per la scelta di spazi, ubicati in ambiti logistici, parzialmente diversi da quelli istituzionali della Procura : solo per ciò che concerne la sala di ascolto, la scelta è stata fatta su una superficie, ricavata, previa l’effettuazione di alcuni lavori strutturali, dall’attuale Sala Cit della Procura, posta al secondo piano del Tribunale di Potenza.

L’utilizzo – ovviamente parziale - della Sala Cit per la collocazione dell’archivio riservato determinerà, innanzitutto e senza dubbio, una consistente riduzione degli spazi di cui la Polizia giudiziaria dovrebbe fruire per l’ascolto delle intercettazioni : tale effetto potrebbe essere alleggerito con il ricorso – ormai abbastanza consueto - alla remotizzazione, nei casi in cui è possibile, del flusso dati intercettato.

Una volta creato lo spazio idoneo ad accogliere l’archivio riservato, sono prevedibili vari interventi per renderlo fruibile, anche nell’ottica della tutela della riservatezza.

A tale scopo, sono già predisposte l’adozione di alcune misure dedicate alle fasi di :

- 1) gestione e monitoraggio, anche videosorvegliato, degli accessi nell’Archivio;
- 2) creazione di idonee ed isolate postazioni di ascolto;
- 3) utilizzo di un sistema di identificazione digitale per procedere all’ascolto, previa abilitazione da parte di personale dell’ufficio e con la continua assistenza e presenza dello stesso personale o di personale di P.G.;

- 1) un sistema hardware, composto da vari pc desktop, nonché una piattaforma software di digitalizzazione, gestione e conservazione informatica dei documenti (come il Tiap, a cui sopra si è fatto cenno), atto a consentire ai difensori e alle altre parti l'accesso dei documenti archiviati e l'ascolto delle intercettazioni di interesse ;
- 2) un sistema hardware, composto da una postazione, con annesso software di rilevazione e gestione elettronica degli accessi all'archivio riservato (tramite badge o altro strumento di ricognizione personale);
- 3) un sistema di videosorveglianza interna ed esterna all'archivio riservato, composto da diverse telecamere, da installare all'esterno della porta di accesso e nello spazio ove sono installate le postazioni di ascolto delle intercettazioni e di lettura dei verbali;
- 4) un sistema hardware, dotato di ampia memoria di archiviazione, nel quale immagazzinare i dati e le registrazioni relativi alle immagini della videosorveglianza di cui al punto 5).

Si deve sottolineare che la quantità di spazio e di superficie da utilizzare come Archivio riservato deve essere certamente idonea a soddisfare il reale fabbisogno logistico, in considerazione della massa cartacea e documentale che, nel giro di poco tempo, progressivamente può essere stoccata.

Si è previsto, con particolare riferimento all'archivio documentale delle intercettazioni, che l'attuazione delle misure e degli interventi, connessi alla creazione dell'Archivio informatico , non può prescindere da alcuni necessari passaggi, come il ricorso all'applicativo Tiap.

Ogni determinazione in materia, sarà comunque rivisitata, nel caso in cui la predetta riforma delle intercettazioni – in parte ancora sospesa - sarà in tutto o in parte modificata.

Il coordinamento del Servizio Intercettazioni è affidato al Procuratore della Repubblica coadiuvato dal Procuratore Aggiunto.

L'affidamento alle ditte specializzate della fornitura dei servizi per lo svolgimento delle intercettazioni, verrà fatto sulla base di tre principi : quello della capacità tecnica, della convenienza e della trasparenza. Quanto al primo ed al secondo principio il Procuratore della Repubblica ammette ad una lista, tutte le Ditte che ne fanno richiesta, che siano in grado tecnicamente a svolgere le attività o alcune tipologie di attività d'intercettazione ( ambientali, telematiche o telefoniche ) a prezzi fissati da questo Ufficio sulla base di quelli mediamente più bassi praticati nei diversi Uffici di Procura italiani, tenendo anche conto, ovviamente del volume di attività svolte da questo Ufficio; quanto al terzo principio è prevista una rotazione nell'affidamento degli incarichi fra tutte le ditte ammesse.

## **Paragrafo 7.**

**Corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale e giusto processo. Le iscrizioni dei procedimenti penali e la loro assegnazione secondo criteri automatici. La redazione delle richieste cautelari.**

Per ciò che concerne il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, è già prevista, nel vecchio programma organizzativo, la necessità di effettuare una verifica periodica in ordine ai tempi di esercizio dell'azione penale, attraverso incontri con i magistrati in assemblee dell'Ufficio, l'acquisizione di statistiche del lavoro dei Sostituti al fine di stabilire tempestivamente gli eventuali necessari correttivi. Tale indicazione deve essere condivisa ed implementata.

Del resto una informazione reciproca e costante sulla generale attività dell'Ufficio e sui risultati dei procedimenti più significativi deve essere assicurata dai magistrati attraverso i confronti con lo scrivente o con il Procuratore Aggiunto attraverso la concreta esplicitazione di quello che può ritenersi un principio cardine dei rapporti all'interno dell'Ufficio, vale a dire quello di *leale collaborazione* fra Procuratore della Repubblica, Procuratore Aggiunto e Sostituti Procuratori.

Non secondaria risulta l'individuazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari, che tenga conto, oltre che delle indicazioni del legislatore e del Consiglio Superiore della Magistratura, dei protocolli in tal senso stipulati con gli Uffici giudicanti, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività giurisdizionale.

La scelta dei criteri di priorità – che, come vedremo, in questo Progetto Organizzativo, sarà ampiamente confermato rispetto al precedente progetto ma che sarà portato ad ulteriori e necessarie conseguenze sul piano delle attività delegate alla PG – tiene conto non solo delle concrete esigenze e priorità del territorio sulla base dell'allarme sociale e della diffusione di determinate tipologie di reato, ma anche, realisticamente, delle concrete potenzialità e capacità dell'Ufficio, della dotazione di personale, mezzi e Magistrati in relazione al numero di notizie di reato e di affari da trattare.

Deve essere ribadito che un corretto funzionamento dell'Ufficio di Procura, un esercizio uniforme dell'azione penale è garantito, anche, dalla tempestiva circolazione e l'effettiva condivisione delle notizie nonché dall'efficace concertazione operativa delle attività d'indagine di interesse comune tra le diverse sezioni dell'Ufficio e all'interno delle stesse, al fine di garantire il coordinamento ed il collegamento investigativi, in ambito circondariale e distrettuale.

Con l'adozione del TIAP sarà anche possibile creare, senza sostanziali limiti di memoria informatica, delle cartelle condivise nelle quali, in formato PDF, saranno archiviati tutti i provvedimenti cautelari

richiesti ed ottenuti e tutti i provvedimenti che definiscono le indagini preliminari, in modo da garantire la conoscenza diffusa, all'interno dell'Ufficio, dei criteri e delle modalità d'esercizio dell'azione penale.

Tuttavia, la garanzia, per la collettività, di un uniforme esercizio dell'azione penale, passa, in primo luogo, attraverso una attribuzione automatica degli affari (salvo i temperamenti del "precedente" e delle "indagini collegate") ed in secondo luogo attraverso una conoscenza effettiva e non virtuale delle concrete modalità di tale esercizio.

In particolare, quanto al primo profilo, in primo luogo i procedimenti sono assegnati automaticamente alle sezioni indagini sulla base di criteri predefiniti il cui perimetro è disegnato dall'attribuzione delle specifiche competenze di ciascuna sezione che, per titolo di reato, sono indicate nel presente progetto organizzativo.

All'interno della DDA i procedimenti sono assegnati secondo un inequivoco criterio di ripartizione territoriale. In particolare, ogni Magistrato della DDA tratterà i reati commessi in una determinata area territoriale a lui assegnata coincidente con un Circondario del Distretto e, nel caso di del Circondario di Matera, ove si giungerà, come da progetto, all'assegnazione di un secondo Magistrato non appena il numero dei magistrati in servizio presso questo Ufficio lo consentirà, secondo criteri di ulteriore suddivisione geografica del Circondario fra i due Magistrati assegnati tale area (criterio che sarà temperato dalla specifica competenza di ciascun Magistrato su ciascuno dei sodalizi mafiosi "storici" insediati nel territorio) ovvero "per materia" posto che come sarà poi meglio specificato, il Magistrato della DDA addetto al Circondario di Lagonegro, meno gravato di affari penali rispetto ai Magistrati addetti agli altri due Circondari, riceverà automaticamente in delega tutti i procedimenti riguardanti alcune specifiche tipologie di reati di competenza della DDA (commessi in qualsiasi parte del Distretto) che saranno indicati nella parte del presente progetto dedicata alla organizzazione della Direzione Distrettuale Antimafia. Nelle restanti sezioni indagini (salvo l'Udas dove è addetto un solo magistrato che quindi riceve tutti i procedimenti di competenza della sezione) tutti procedimenti saranno distribuiti secondo criteri automatici che garantiscono una equa, trasparente ed imparziale suddivisione del carico di lavoro. In particolare le notizie di reato di "specialistica" saranno prima assegnate alle diverse sezioni secondo i criteri di competenza per materia che saranno di seguito indicate, poi verranno suddivise per modelli (21, 44, 45 e 46) e poi, per ciascun modello, assegnate automaticamente al PM designato dal Coordinatore della Sezione, partendo dal Magistrato con più anzianità di servizio della sezione fino al magistrato con meno anzianità di servizio, per poi riprendersi automaticamente il giro delle assegnazioni.

Quanto alle notizie di reato relative ai reati cd "generici" che non risultino di competenza dell'UDAS, le stesse sono pure suddivise per modelli (21, 44, 45 e 46) e poi assegnate a ciascuna sezione, ad ognuna delle tre sezioni indicate, in modo equo e proporzionale al numero di magistrati concretamente in servizio in ciascuna sezione in quel momento, partendo, per ordine di arrivo della notizia di reato,

prima dalla 2<sup>a</sup> sezione, per poi passare alla 4<sup>a</sup> e, infine, per giungere alla 5<sup>a</sup> sezione. Di seguito, giunti i procedimenti in ciascuna Sezione, il Coordinatore della Sezione assegnerà gli affari “generici” di spettanza della sua sezione, ai singoli Magistrati della sezione secondo le modalità automatiche sopra indicate per i reati di “specialistica”.

Ovviamente, nell’interesse di un efficace svolgimento delle indagini preliminari, il criterio automatico di assegnazione degli affari potrà essere derogato non solo nel caso di co-assegnazione (sul punto si rimanda a quanto sarà specificato nell’apposito paragrafo) ma, anche, nel caso di “precedente”, nel caso cioè in cui un magistrato della sezione abbia già trattato un procedimento che presenti profili di connessione ex art 12 cpp o collegamento investigativo con la nuova notizia di reato giunta in Procura. In questi casi l’attribuzione del nuovo ed aggiuntivo affare (non automaticamente assegnato) verrà ovviamente computata nel numero complessivo degli affari assegnati al magistrato e compensata con una mancata assegnazione di un affare omogeneo (stesso modello – 21, 44,45 e 46 - di “specialistica” e di “generico”) che gli sarebbe spettato per assegnazione automatica.

I procedimenti a modello 39 (rogatorie passive ed assistenza giudiziaria a paesi esteri e ad altri Uffici di Procura) sono assegnati dal Procuratore della Repubblica a tutti i magistrati dell’Ufficio, eccetto quelli in servizio presso la DDA, secondo i criteri automatici sopra indicati, partendo dall’assegnazione del mod. 39 arrivato per primo al magistrato con più anzianità di servizio fino a giungere all’assegnazione a quello con minore anzianità.

Quanto al secondo profilo, quello della verifica delle concrete modalità di esercizio dell’azione penale tale da garantire una uniforme azione dell’Ufficio, se non in tutti i casi, che sarebbe inesigibile, almeno nei casi più rilevanti, è necessario che tale uniformità sia assicurata dal Coordinatore della sezione di appartenenza del PM delegato alla trattazione dell’affare.

Per tale ragione saranno sottoposte a visto del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto, a seconda della sezione di appartenenza del Magistrato, tutti i provvedimenti con i quali viene esercitata l’azione penale e/o viene richiesta l’archiviazione, per i delitti cd “prioritari urgenti” di cui al successivo elenco e per tutti i procedimenti penali nei quali sia stato previsto l’obbligo di “riferire” ed in altri casi ancora che saranno visti di seguito.

Qualora il Procuratore o il Procuratore Aggiunto abbiano apposto sulla scheda di iscrizione uno specifico invito al Sostituto delegato a riferire o a conferire, questo invito debba sostanziarsi in una costante e corretta informazione del PM al coordinatore sullo sviluppo delle indagini, sulle scelte investigative strategiche e non debba ridursi alla mera trasmissione per l’apposizione del visto sugli atti che lo stesso abbia deciso di assumere a conclusione delle indagini.

Al fine di garantire una maggiore certezza dei termini d'indagine, e quindi, di conseguenza, un più puntuale esercizio dell'azione penale, si prevede, anche, una regolamentazione uniforme e stringente delle iscrizioni dei fascicoli a mod 21, mod 44 e 45.

In particolare si procederà ad iscrizione a mod 21 del procedimento penale solo a due condizioni :

- a) nei casi in cui siano note in modo certo e puntuale le complete generalità dell'indagato . Dunque non saranno più effettuate iscrizione a carico di noti "identificabili", nel caso in cui sia noto solo nome e cognome dell'indagato, ovvero quando lo stesso sia indicato solo con riferimento alle sue funzioni ( Sindaco, Assessore, Amministratore del condominio tal dei tali o della società y, ecc );
- b) che la notizia di reato, per come concretamente descritta ed al di là del *nomen iuris* attribuito da chi la produce, contenga effettivamente la descrizione di una fattispecie nella quale siano presenti ( per come, naturalmente, rappresentati da chi ha inoltrato la denuncia) tutti gli elementi costitutivi di un reato previsto dal codice penale o da una legge speciale. Dunque, e solo a titolo esemplificativo, la mera indicazione di un atto illegittimo della PA – sia pure descritto come espressivo di un "abuso" di potere – ove non sia, anche, rappresentato, in fatto, il requisito della cd "doppia ingiustizia" non può essere iscritto, almeno allo stato degli atti, a mod 21 per 323 cp, ma a mod 45. Parimenti gli esposti del tutto incomprensibili o chiaramente farneticanti al di là del *nomen iuris* attribuito ai fatti dall'esponente saranno iscritti a mod.45.

Si procederà, di conseguenza, ad iscrizione a mod 44, non solo nei casi in cui è ancora ignota la persona cui attribuire il fatto, ma anche quelli in cui sia identificabile sulla base di una specifica indicazione già contenuta nella notizia di reato ( Sindaco, Assessore, Amministratore del condominio tal dei tali o della società y, ecc ). **In questi casi sulla copertina del fascicolo sarà apposto, al momento della iscrizione, un timbro con la dicitura "ignoto-identificabile"** ed il Sostituto designato provvederà nel più breve tempo possibile ad identificare l'indagato e ad iscrivere direttamente il fascicolo a mod 21– con il Visto del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto a seconda del Dipartimento che viene in rilievo - a carico del soggetto identificato.

In via generale, tutti gli aggiornamenti delle iscrizioni ed i provvedimenti di stralcio e/o riunione dei procedimenti devono essere predisposti e sottoscritti dal o dai Sostituto/i delegato/i e sottoposti a Visto del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto, a seconda dell'appartenza del/i Sostituto/i ad uno o ad un altro Dipartimento .

Quanto ai tempi di redazione delle richieste di misure cautelari si è ritenuto di dovere dare delle indicazioni sulle scansioni temporali che riguardano questa materia, che, nel rispetto dell'autonomia di ciascun PM, non determinino, tuttavia, una dilatazione dei tempi della loro stesura tali fare venire meno l'attualità delle esigenze cautelari stesse, vanificando ed impedendo che attività investigative costate mesi se non anni d'impegno e lavoro vengano depotenziate se non poste nel nulla, almeno a livello di applicazione di misure cautelari, dal decorso del tempo.

All'uopo, quindi, si ritiene di meglio disciplinare la tempistica relativa, sia al deposito della cosiddetta *informativa conclusiva da parte della Polizia Giudiziaria* (a cui con separata circolare saranno date le necessarie direttive in proposito) sia della redazione della eventuale richiesta cautelare da parte del PM).

Per quanto riguarda, dunque, gli adempimenti della Polizia Giudiziaria, è necessario, che nei procedimenti di una qualche complessità (ma è ovvio che a maggiore ragione la previsione valga per i procedimenti più semplici) nei quali, per la gravità dei fatti e per la ricorrenza dei presupposti di legge, sia ipotizzabile la necessità di richiedere una qualsiasi misura cautelare reale o personale, la Polizia Giudiziaria **depositi** la cosiddetta "informativa conclusiva" non oltre tre mesi dalla conclusione delle indagini delegate (molto spesso sviluppate attraverso lo svolgimento d'intercettazioni) salvo particolari eccezioni che, come di seguito vedremo, l'Autorità Giudiziaria, dovrà autorizzare.

In particolare, qualora la Polizia Giudiziaria delegata per le indagini non potesse rispettare il predetto termine – tre mesi dalla conclusione delle indagini delegate – dovrà formulare esplicita e motivata richiesta di autorizzazione alla proroga del termine del deposito dell'informativa al PM delegato. Il PM delegato, d'intesa con il coordinatore della Sezione di appartenenza, autorizzerà - ove la particolare complessità delle indagini svolte, ovvero altro specifico motivo, lo giustifichi - una proroga del deposito dell'informativa, che tuttavia, non potrà superare i 30 giorni, e di seguito, potrà autorizzare una ulteriore successiva proroga – debitamente richiesta e motivata dalla PG - di ulteriori 30 giorni, ma in casi davvero eccezionali.

Si impone, quindi, il rigoroso rispetto dei predetti termini per il deposito della *informativa conclusiva*, ovverosia, tre mesi dalla conclusione delle indagini, prorogabili una prima volta per 30 giorni ed una seconda ed ultima volta per ulteriori 30 giorni. Ogni ritardo sarà sottoposto, da parte dei PM delegati o co-delegati alle indagini, al Procuratore della Repubblica ovvero al Procuratore Aggiunto, per le determinazioni di competenza.

Per le evidenti medesime ragioni sopra illustrate, che attengono alla necessità di trattare con particolare speditezza i procedimenti relativi a fatti più gravi e caratterizzati dalla sussistenza di esigenze cautelari, si ritiene che sia necessario indicare dei termini, sia pure "larghi", flessibili e ragionevoli entro i quali il PM, ricevuta la informativa finale, debba redigere, ove evidentemente ne ricorrano i presupposti indiziari e cautelari ( circostanza che ovviamente potrà essere oggetto di un previo confronto con il Coordinatore della Sezione). In questo caso, si è ritenuto di parametrare il termine sulla falsariga delle



previsioni in materia di redazione delle sentenze che, come è noto per i casi più complessi, prevedono un termine massimo (prorogabile) di 90 giorni.

Sul punto si intende chiarire che il deposito della cosiddetta informativa conclusiva, non è, automaticamente, il termine da cui decorrono i termini per redigere la richiesta cautelare (sempre che la stessa vada redatta).

In primo luogo, infatti, ben può essere che il PM, ritenuta la totale inconsistenza del materiale investigativo raccolto, ovvero l'assenza di esigenze cautelari (sia per redigere le richieste personali che reali) ritenga di dovere richiedere l'archiviazione degli atti (nel caso di assenza d'indizi) ovvero di dovere esercitare l'azione penale senza esercitare quelle cautelari. Anche in questo caso tuttavia, appare ragionevole ritenere che sempre nel termine di 90 giorni prorogabili il PM dovrà prendere tale decisione, rispettando i criteri di priorità di cui al presente progetto organizzativo .

In secondo luogo può ben capitare (e spesso capita) che il PM ritenga che, nonostante il deposito della cd informativa conclusiva, vi sia, comunque, una incompletezza delle indagini. In questo caso, nel tempo più celere possibile e, comunque, non oltre 90 giorni, ove ritenga, dovrà integrare l'attività istruttoria con ulteriori deleghe, interrogatori, escussioni di persone informate, perquisizioni, ulteriori intercettazioni. Conclusa questa attività d'indagine - che possiamo definire come "integrativa" della informativa conclusiva - infine inizieranno a decorrere i 90 giorni ( vuoi per esercitare l'azione penale o i suoi prodromi ( avviso ex art 415 bis cpp), vuoi per archiviare, vuoi per redigere la richiesta cautelare, la cui proroga potrà essere richiesta per giustificati motivi secondo la scansione temporale sopra indicata ( 30 + 30 giorni).

In quest'ultimo caso, per motivi non dissimili a quelli sopra enunciati per la Polizia Giudiziaria, il PM potrà richiedere al Coordinatore della Sezione di potere concludere in un termine ulteriore ( 30 + 30 giorni) la redazione della richiesta cautelare . Il Coordinatore, ove tale richiesta risulti fondata, autorizzerà la richiesta proroga. Rimane fermo che il termine rimane sospeso nel caso di malattia, o di altra grave o legittima ragione che impedisca al Magistrato di attendere alle sue funzioni.

Ovvio che mentre la pg depositerà nel procedimento formale nota di richiesta di proroga del deposito dell'informativa, le richieste del PM di eguale tenore relative alle richieste cautelari saranno trattate in carteggio riservato avulso dal fascicolo processuale al pari delle segnalazioni dei PPMM al Procuratore della Repubblica in ordine all'eventuale trascorrere dei tempi ragionevoli per le decisioni del Gip.:

I Pubblici ministeri dell'Ufficio, infine, segnaleranno al Coordinatore della Sezione e al Procuratore della Repubblica tutti i casi in cui il Gip, ricevuta la richiesta cautelare non la esiti – con un rigetto o un accoglimento - entro 180 giorni dalla sua ricezione .

## Paragrafo 8 –

### Sempre sull'azione penale . I Reati Prioritari – Prioritari-Urgenti ed il monitoraggio delle scadenze – Gli esposti anonimi - Il codice rosso

L'elenco dei reati – *rectius* : dei procedimenti – a trattazione prioritaria, come ha reiteratamente insegnato il CSM, anche nella circolare del 2017 sulla organizzazione degli Uffici di Procura, non può prescindere dalle indicazioni contenute nell'art 132 bis n. att. c.p.p, che, pur riguardando il Giudice, non può non avere riflessi sui criteri organizzativi degli Uffici inquirenti.

Dunque, si deve, come sempre, prendere atto della volontà del legislatore e considerare procedimenti a trattazione prioritaria – che devono essere, cioè, trattati e definiti con priorità rispetto a tutti gli altri – i procedimenti per i reati indicati nelle lettere **a), a bis), b), f bis)**, dell'art 132 bis att. c.p.p, nonché tutti i procedimenti a carico di detenuti (anche per reato diverso da quello per cui si procede) come da lettera **c)** dell'art 132 bis n. att. c.p.p., tutti i procedimenti in cui l'indagato/imputato sia stato sottoposto ad arresto, fermo, misura cautelare, anche se cessata o revocata, come da lettera d) dell'art 132 bis n. att. c.p.p., tutti i procedimenti in cui all'indagato/imputato sia stata contestata la recidiva ex art 99 4<sup>o</sup> comma c.p, come da lettera e) dell'art 132 bis n.att. c.p.p. ed infine tutti i procedimenti nei quali vi sono beni soggetti a confisca ex art 12 sexies DL 306/92 ( ora 240 bis cp).

Tanto premesso, rimanendo - come insegna il CSM - nel perimetro dei criteri indicati nell'art 132 bis n.att.cpp, che disegna un'area di reati e procedimenti a trattazione privilegiata rispetto a tutti gli altri procedimenti, bisogna osservare che l'elenco normativo – che, comunque, deve essere rispettato - è oggettivamente vastissimo. Parliamo di centinaia di fattispecie astratte, se si considera che in tale vasta gamma di reati, a parte tutti i reati specificamente indicati (dalla materia dell'immigrazione clandestina a quella degli infortuni sul lavoro, dai reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale a quelli in materia di mafia e terrorismo ) rientrano *“tutti quelli puniti con pena superiore a 4 anni di reclusione”*.

Per rimanere ai reati di competenza del Tribunale, sulla base dell'elenco di cui all'art 132 bis n. att. cpp, sono normativamente prioritari, non solo ed ovviamente, tutti i reati – nessuno escluso - di competenza del Tribunale in composizione collegiale, ma anche la maggior parte dei procedimenti penali di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Sulla base del rilevante carico di lavoro di questo Ufficio e delle sue concrete capacità operative determinate dagli organici assegnati e concretamente disponibili, non è oggettivamente possibile (e, sia detto solo per inciso, non sarebbe neanche equo) garantire *identica* prioritaria trattazione a tutti i numerosissimi indicati procedimenti.

In questo quadro, fermo restando che i procedimenti indicati nell'art 132 bis n. att. c.p.p, rimangono (ovviamente) a trattazione prioritaria rispetto a tutti i restanti procedimenti così come il legislatore ha stabilito, tuttavia, si appalesa la necessità di indicare – sempre all'interno del perimetro fissato dalla citata norma - sulla base dei principi costituzionali, della concreta realtà locale, della effettiva capacità e funzionalità dell'Ufficio, della gravità del delitto, un criterio di “maggiore priorità”, che potremmo convenzionalmente indicare come “criterio d'individuazione dei procedimenti *“prioritari urgenti”* che cioè, fra tutti i procedimenti prioritari devono essere trattati con (ancora) maggiore priorità.

In proposito, seppure è intuitivo che un procedimento che ha ad oggetto un delitto, ad esempio, di strage o di violenza sessuale è, per così dire, “maggiormente prioritario” di un procedimento che ha ad oggetto il delitto di furto aggravato di una automobile (che pure, normativamente, genera procedimenti a “trattazione prioritaria”) appare necessario ricorrere ad alcuni parametri oggettivi per graduare, sempre all'interno del più volte citato perimetro normativo, il criterio di priorità.

Vengono in considerazione, secondo lo scrivente, tre fondamentali criteri, idonei ad individuare, nel rispetto dei valori costituzionali di riferimento e delle stesse indicazioni del CSM, la graduazione del criterio di priorità indicato nell'art 132 bis n. att. c.p.p :

- 1) quello nei quali il criterio normativo della priorità, si fonda sul rispetto di principi di civiltà giuridica consacrati in fondamentali principi costituzionali;
- 2) quello nei quali il criterio normativo della priorità si fonda sulla oggettiva, indiscutibile, (maggiore) gravità dei delitti trattati;
- 3) quello nei quali il criterio normativo della priorità si fonda sulla necessità di tutelare la collettività da frequenti, gravi ed intollerabili aggressioni a beni giuridici costituzionalmente protetti che, nello specifico territorio sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio Giudiziario che, di volta in volta, viene in rilievo, risultino suscitare particolare allarme sociale.

Così definiti i criteri d'individuazione dei procedimenti “prioritari urgenti”, possiamo passare ad individuare le fattispecie.

Quanto ai procedimenti che possono individuarsi sulla base del **parametro 1)**, vengono in rilievo:

1. **i procedimenti a carico di soggetti ancora detenuti ovvero ancora sottoposti a misura cautelare personale o reale.** Ovvi ed insuperabili principi di civiltà giuridica – che trovano massima tutela nella carta costituzionale – impongono che la compressione del bene della libertà personale sia ridotta al minimo indispensabile. Corollario del principio è che i processi

con detenuti (per i reati per cui si procede) o con altra misura cautelare in atto siano da considerare “prioritari urgenti” per eccellenza.

Quanto ai procedimenti che possono individuarsi sulla base **del parametro 2)** (quello della indiscutibile maggiore gravità) vengono in rilievo **quelli** :

2. relativi ai delitti di omicidio doloso, tentato e consumato, lesioni gravissime, omicidio colposo, preterintenzionale, strage, violenza sessuale, sequestro di persona (comunque declinato) lesioni gravissime, caporalato, tratta di esseri umani, prostituzione minorile, riduzione in schiavitù, delitti di cui agli artt. 612 bis cp e 572 cp ed ogni altro reato commesso con l'uso effettivo di armi da sparo, in considerazione della loro intrinseca gravità, per la circostanza che aggrediscono i beni giuridici più preziosi, la persona, la vita, l'integrità fisica, la libertà personale;
3. relativi ai delitti aggravati dalla finalità di eversione dell'ordine costituzionale e terrorismo, i delitti aggravati dalla finalità di agevolare associazioni mafiose ( compreso, ovviamente, il delitto di cui all'art 416 bis cp ) ovvero caratterizzati dall'uso del metodo mafioso. Invero si tratta di delitti di indiscutibile gravità che secondo il legislatore attentano in modo intollerabile la stessa possibilità di convivenza civile, tanto che sono stati previsti specifici istituti per fronteggiare il pericolo che ne deriva : 1) a sostanziale inaccessibilità dei benefici penitenziari per i condannati a tali reati ; il regime speciale detentivo ex art 41 bis op ; il sistema delle collaborazioni di giustizia; il cd sistema del “doppio binario” in sede processuale; il più rigoroso sistema delle misure cautelari e così via .

Quanto ai procedimenti che possono individuarsi sulla base **del parametro 3)** vengono in rilievo i delitti (ovviamente gravi) che, sulla base della concreta esperienza giudiziaria maturata in questo Distretto (per come pure evidenziata nelle relazioni annuali al Procuratore Nazionale ovvero per l'inaugurazione dell'anno giudiziario) appaiono particolarmente frequenti, insidiosi, offensivi di beni di primario rilievo costituzionale e tali da suscitare un vasto allarme sociale.

In tale senso vengono in rilievo :

4. i delitti di peculato, corruzione, induzione indebita e concussione. In un territorio come quello ricadente sotto la giurisdizione di questo Ufficio, in cui l'economia è in forte stagnazione e nel quale la corretta gestione delle risorse pubbliche rappresenta una delle poche possibilità di sviluppo, appare evidente che la consumazione di reiterati e gravi reati contro la Pubblica Amministrazione – così come le indagini hanno evidenziato - abbia effetti distorsivi di straordinaria rilevanza. E, nel caso di specie, sono stati enucleati come reati prioritari-urgenti

fra quelli contro la PA, non solo i più gravi (anche sotto il profilo della pena edittale), ma anche quelli che hanno determinato e determinano maggiore danno alle risorse, all'imparzialità ed al prestigio delle Amministrazioni pubbliche e che, di conseguenza, hanno suscitato maggiore allarme sociale.

5. il delitto di cui all'art 74 dpr 309/90. Il Distretto di Potenza, posto al confine con quelli di Bari, Lecce, Napoli, Salerno e Catanzaro, è diventato, come le più recenti indagini hanno mostrato, è diventato, non solo, un crocevia di grandi traffici di stupefacenti ma, anche, un importante mercato per la vendita dello stupefacente, la cui diffusione, in Basilicata, non è limitata ai centri abitati più grandi, ovvero ai luoghi di villeggiatura, ma è risultata capillare, presente anche nei centri più piccoli, minando la salute pubblica e creando impressionanti e rilevantissimi arricchimenti illeciti che poi sono stati utilizzati per penetrare e condizionare l'economia legale;
6. i delitti di traffico illecito di rifiuti, disastro ambientale, inquinamento ambientale ed incendio boschivo. Il patrimonio ambientale del Distretto è fra i più importanti dell'intero paese. Recenti gravissime vicende evidenziate in procedimenti in corso - e la stessa presenza di attività produttive in grado - ove non correttamente gestite - di determinare gravissimi danni al territorio impongono una particolare ed eccezionale priorità nella trattazione dei reati in questione.
7. i delitti di cui agli artt. 612 bis cp, 572 cp. La disamina dei dati oggettivi statistici in nostro possesso, evidenzia un numero assai preoccupante di episodi di violenze, atti persecutori e maltrattamenti, specie in ambito familiare, fra ex coniugi ovvero far coniugi in crisi, sfociati anche in gravissimi fatti di sangue che hanno suscitato nel nostro territorio enorme allarme. Si impone l'inclusione di tali fattispecie fra quelle "prioritarie-urgenti".
8. quelli relativi ai delitti di traffico illecito di rifiuti, disastro ambientale, inquinamento ambientale ed incendio boschivo;
9. quelli relativi alle grandi frodi ed evasioni fiscali, riciclaggio, usura, reimpiego di capitali di illecita provenienza, reati che determinano gravissimi danni contro il patrimonio, vale a dire al di sopra dei 100.000 euro ovvero, ove di importo inferiore ma tali da incidere in modo determinante sulle abitudini e sul tenore di vita della persona o sulle sue attività economiche;

Aspetto di novità del presente Progetto è rappresentato dalla estensione del principio di priorità nella trattazione dei citati reati, anche alla fase investigativa in cui le indagini sono state delegate alla PG. In altri termini la stessa idea di dare priorità alla trattazione di reati ritenuti più gravi viene vanificata se, la polizia giudiziaria, nella trattazione delle diverse deleghe ricevute non dia priorità a quelle relative ai cd procedimenti Prioritari urgenti o prioritari (fatta salva la necessità che, ovviamente, siano rispettati, sempre i termini perentori di chiusura delle indagini.

Dunque, con circolare a parte già inviata alle FFOO, il cui rispetto da parte della PG dovrà essere sorvegliato da tutti i PPMM di questo Ufficio, sono stati indicati i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti indicati nel presente progetto organizzativo, non essendo coerente e razionale che i Responsabili dei servizi di polizia giudiziaria operino secondo criteri di priorità diversi dai Magistrati che li delegano .

Saranno attuati strumenti organizzativi, diretti a garantire un controllo ed un monitoraggio attivo sulla scadenze dei termini di indagine nei fascicoli, con particolare ma non esclusivo riferimento ai reati prioritari e prioritari-urgenti.

La procedura fa leva, anche, sulle rinnovate modalità d'iscrizione della notizia di reato. E, in particolare, sulla particolare **iscrizione che consente la immediata riconoscibilità dei reati “prioritari” e “prioritari-urgenti” al SICP**. L'esistenza o meno di una fattispecie di reato “prioritaria” o “prioritaria urgente”, nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, è individuabile già al momento della prima iscrizione ex art. 335 c.p.p, fatti salvi i successivi e sempre possibili aggiornamenti;

Premesso che per il caso della Procura di Potenza, risulta adeguato individuare 5 codici di materia, corrispondenti alle materie trattate da ciascuna delle 5 Sezioni di lavoro in cui è organizzato l'ufficio più la categoria “generici” (Altro), il registro informatico permette :

- di utilizzare specifici “codici” per materia o per tipologia di reato ( ad es. il codice di materia; “DDATerr.” (Reati DDA e contro l'Eversione e il Terrorismo ), “Amm.” ( Reati contro la P.A. e ambiente), “ “Fasce Deb” ( Reati contro le fasce deboli ) e “FinEcon” ( Reati finanziari e contro l'economia ed il patrimonio ), il Codice “Udas” per i reati della 3<sup>a</sup> sezione. Il sesto codice ( es. “Altro”) sarebbe utilizzabile nei casi di reato cd. generico che presenti profili di interesse prioritario.
- di contrassegnare il codice materia con l'indicazione e specificazione della “priorità” o della “priorità urgente”. Così, una corruzione potrebbe essere contrassegnata con il codice di materia e prioritario “Amm-Prio-Urg”. Dunque qualsiasi fascicolo contenente un reato “prioritario” sarà contrassegnato con il codice “PRIO” e qualsiasi prioritario-urgente con il codice “PRIO-URG”.

A tale scopo, risulta funzionale che la scheda di iscrizione, sottoscritta dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto, riporti come voce, eventualmente da sbarrare, la dicitura “Prioritario” o “prioritario-urgente”.

La scheda di registrazione, una volta sottoscritta, verrà inserita dall'operatore nel registro informatico.

Nel caso in cui nella scheda sia stata sbarrata la dicitura “Prioritario” o “Prioritario-urgente”, l’operatore provvederà a digitare il codice corrispondente, individuando al contempo la materia di reato corrispondente, tra quelle sei sopra elencate.

Il ricorso a codici dedicati consente non solo di estrarre statistiche mirate sulla pendenza o sulla definizione di fascicoli “prioritari” e “prioritari urgenti”, ma dà la possibilità al magistrato titolare di controllare la consistenza, anche quantitativa, dei fascicoli per reati “prioritari” che gli risultano assegnati.

Tanto premesso sulla registrazione dei procedimenti, saranno utilizzate procedure che potranno permettere ad Pm di avere agevolmente e prontamente una visuale completa di tutti i procedimenti penali, compresi quelli con reati cc.dd. “prioritari” e “prioritari urgenti” e del loro stato.

Ma non solo. Sarà previsto, al fine di agevolare una pronta ricognizione dei procedimenti, che all’inizio e alla metà del mese di ogni mese – con specifico *alert* indirizzato dall’Ufficio SICP alla segreteria di ciascun Magistrato - saranno indicati, con almeno trenta giorni di anticipo, a ciascuna Segreteria del Magistrato, i procedimenti con termini d’indagine (iniziali o prorogati) in scadenza .

In questa situazione sarà, altresì, agevole per i magistrati, utilizzando la semplice modulistica che sarà disponibile fin dal momento di entrata in vigore del presente Progetto organizzativo, comunicare al Procuratore della Repubblica ovvero al Procuratore Aggiunto (**comunicazione che sostituisce quella che, sulla base di pregressi protocolli d’intesa, doveva essere inviata al Procuratore Generale**), tutti i procedimenti in cui sia spirato (in concreto) il termine ultimo d’indagine, senza che sia stato emesso avviso ex 415 bis cpp, ovvero richiesta di archiviazione, ovvero non sia stata esercitata l’azione penale, specificando oltre alle altre sintetiche notizie, se siano necessarie, o meno, ulteriori attività d’indagine , specificando anche il motivo della stasi processuale ( richiesta cautelare pendente, irreperibilità, rogatorie non evase, informative richieste ma non trasmesse, ecc ).

Infine, sempre nella direzione sopra indicata, potrà, altresì, agevolare il lavoro dei Magistrati e delle Segreterie, l’adozione di nuove copertine dei fascicoli di indagine.

E’ stato previsto altresì l’utilizzo di una copertina di un determinato colore per i fascicoli, aventi ad oggetto reati “prioritari urgenti” : tale rimedio consente di garantire un primo momento di attenzione dedicata – anche visiva – da parte del magistrato e/o della segreteria nella gestione del fascicolo.

## **Gli esposti anonimi**

Si è registrata una rilevante proliferazione dei casi di inoltro, da parte di privati, delle denunce di reato, per posta elettronica, fenomeno che, per la sua diffusione e per il rilievo degli interessi in gioco, richiede una puntuale regolamentazione;

che, inoltre, meritano più precisa regolamentazione i criteri cui questo Ufficio dovrà attenersi per stabilire se una notizia di reato possa considerarsi effettivamente anonima, circostanza assai rilevante che determina, o meno, la sua iscrizione nel registro anonimi - denominato mod 46 - che, a sua volta, non solo non impone, secondo la legge, termini d'indagine, ma, neppure, lo svolgimento di indagini ed accertamenti;

che, infine, per evitare prassi non uniformi, è pure indispensabile regolamentare e stabilire un nucleo di casi in cui, anche a fronte di notizia di reato certamente anonima, questo Ufficio certamente procederà allo svolgimento d'indagini;

che tutti i fenomeni appena descritti - tenuto conto delle fonti primarie e secondarie sopra richiamate - dovranno essere regolamentati secondo criteri che garantiscano e coniughino la salvaguardia di due beni di primaria rilevanza, vale a dire quello dell'obbligatorietà dell'azione penale e quello dell'efficienza e trasparenza dell'amministrazione della Giustizia;

Per queste ragioni si prevede :

che i procedimenti iscritti a mod 46 saranno trasmessi alla pg per lo svolgimento di indagini solo laddove la denuncia contenga una notizia di reato sufficientemente delineata nei suoi contorni materiali, spaziali e temporali, tali da consentirne la sussunzione in un titolo di reato. Andranno, poi, archiviati immediatamente i mod 46 non solo laddove, come detto, la delazione anonima non sia sufficientemente delineata, ma anche quelli in cui la delazione, per le circostanze di tempo e luogo del denunciato reato, ovvero per altre ragioni di carattere oggettivo, non consenta alcuno sviluppo investigativo e cioè alcuna concreta possibilità di svolgere attività d'indagine utile. In questo caso il PM nell'archiviare immediatamente il mod 46 agli atti dell'Ufficio, indicherà succintamente le ragioni del provvedimento enucleandole fra una di quelle appena sopra indicate;

che una volta delegate le indagini ( e la delega dovrà sempre contenere, anche, la richiesta alla pg di identificare, ove possibile l'autore della delazione anonima) e ricevuta l'annotazione, l'esposto anonimo ( salvo che esso stesso non risulti corpo o cosa pertinente al reato) sarà archiviato senza necessità di motivazione alcuna, mentre l'annotazione, a cura del PM assegnatario) sarà iscritta nel pertinente Registro notizie di reato ( mod 44, 21, 21 bis 45, ecc).

che, quanto alla trasmissione di denunce di privati a mezzo di posta elettronica, sembra opportuno distinguere, diversamente da quanto ritenuto nella circolare ministeriale 11.11.2016 sopra richiamata : **1)** i casi in cui la denuncia sia trasmessa per posta elettronica ordinaria; **2)** i casi in cui la denuncia sia



trasmessa per posta elettronica certificata; **3**) i casi in cui la denuncia sia trasmessa con firma digitale. In particolare, pur prendendosi atto di quanto osservato nella suddetta Circolare Ministeriale, in ordine alla insussistenza di un obbligo di valutazione e di iscrizione (in capo alla Procura della Repubblica) di tutte le denunce pervenute per posta elettronica, tuttavia, si osserva che :

**a)** la denuncia pervenuta per **posta elettronica ordinaria**, non offrendo alcuna garanzia di tracciabilità, **deve essere parificata ad una delazione anonima** - essendo un documento (sia pure elettronico, ma il dato formale non sembra possa avere riflessi tali da determinare un trattamento peggiore rispetto ad un anonimo trasmesso in forma cartacea ) che deve considerarsi (allo stato) per quanto si è detto in ordine alla sua non sicura tracciabilità, anonimo - e, conseguentemente, deve essere iscritto nel registro mod. 46, con le precisazioni che di seguito saranno avvidenziate;

**b)** la denuncia pervenuta per **posta elettronica certificata**, offre, invece, maggiori garanzie di tracciabilità, e, tuttavia, non l'assoluta garanzia che la denuncia sia stata scritta ed inviata dalla stessa persona che risulta averla inviata (ad esempio, l'abusiva trasmissione della denuncia, potrebbe realizzarsi tramite un programma *client* di posta installato su un *computer desktop* con accesso senza autenticazione).

Dunque, in questo caso l'esposto può ancora considerarsi (allo stato) anonimo, ma la identificazione del denunciante potrà avvenire con molta maggiore facilità rispetto al caso a). In questo caso sulla copertina del fascicolo mod 46 che sarà costituito, sarà apposta la dicitura **“ANONIMO IDENTIFICABILE”**.

A tale ipotesi vanno ragionevolmente parificate – ricorrendone la medesima *ratio* : **1**) quella della denuncia pervenuta per posta elettronica con allegati (in formato pdf o analogo) i documenti di riconoscimento del denunciante; **2**) quella della denuncia pervenuta per posta ordinaria, raccomandata, o, comunque, in forma cartacea, con allegati, sempre in copia cartacea , i documenti di riconoscimento del denunciante; **3**) quella della denuncia, comunque pervenuta, in cui sia utilizzata carta intestata riconducibile a professionisti, imprese, sindacati, partiti politici, ecc;. In tutti questi casi ( nei quali, quindi, si procederà ad iscrizione a mod 46 e all'apposizione, in copertina, della dicitura **“ANONIMO IDENTIFICABILE”** ) il PM delegato alla trattazione dell'affare, dovrà sempre – ove l'esposto contenga una notizia di reato sufficientemente delineata nei suoi contorni materiali, spaziali e temporali, tali da consentirne la sussunzione in un titolo di reato – e quanto prima ( sempre compatibilmente con la necessità di provvedere alle incombenze della gestione del ruolo, delle udienze e degli altri servizi) delegare la polizia giudiziaria alla identificazione del denunciante (l'Ufficiale di pg delegato, ove possibile, a fare “ratificare” l'esposto dal denunciante identificato). Svolto tale incombenza, e sempre che il denunciante sia stato identificato, il Magistrato assegnatario dell'incarto provvederà alla iscrizione dello stesso nel Registro notizie di reato pertinente ( 44, 21, 21 bis, ecc) per poi procedere, alle necessarie indagini;

**c)** quella della denuncia pervenuta per **posta elettronica munita di firma digitale**. In questo caso l'autore dell'esposto è immediatamente identificabile e, dunque, la notizia di reato ( eventualmente

contenuta nella denuncia/esposto così pervenuta ) non sarà considerata anonima e sarà iscritta immediatamente nel pertinente Registro delle notizie di reato;

che devono pure trovare puntuale regolamentazione i casi in cui, all'esposto, comunque trasmesso - e che non consenta, di per sé, l'identificazione del denunciante – siano, tuttavia, allegati atti, fotografie, video, riproduzioni audiovisive, documenti anche in formato elettronico, registrazioni vocali, che - previa indagini e accertamenti - consentano una agevole identificazione dell'autore della delazione, ovvero che, alternativamente, contengano, essi stessi, la prova o l'indizio di un reato ( si pensi alla documentazione visiva di un atto di violenza, alla registrazione audio di una corruzione, ecc );

che in entrambi i due citati casi deve ritenersi che l'esposto rimanga anonimo e vada iscritto a mod.46. Tuttavia, nel primo caso, dovrà apporsi sul fascicolo, al pari che negli altri casi sopra illustrati, ricorrendone la stessa ratio, la dicitura **“ANONIMO IDENTIFICABILE”**, con tutte le conseguenze che sono già prima state illustrate, mentre nel secondo caso, sempre sul frontespizio del fascicolo mod 46, sarà apposta la dicitura **“ANONIMO DOCUMENTATO”** ed il **PM assegnatario del procedimento, delegherà immediatamente, e con l'urgenza che il caso richiede, alla polizia giudiziaria, le indagini necessarie a circostanziare il fatto-reato e ad identificarne gli autori ed all'esito di tali ultime indagini l'esposto anonimo, ove non sia esso stesso corpo o cosa pertinente al reato, sarà archiviato, mentre gli allegati all'esposto, in uno con l'annotazione di pg, saranno iscritti nel pertinente Registro delle notizie di reato.**

## **Il Codice Rosso e reati a trattazione immediata**

I reati a trattazione immediata sono da intendersi i reati contro la persona, commessi con uso di violenza e minaccia, nei quali è possibile prevedere ragionevolmente una ulteriore *escalation violenta in danno delle parti offese in ragione dei rapporti fra parte offesa ed indagato ovvero per le particolari modalità del fatto* .

Per tali reati si ritiene di applicare, ricorrendone la stessa ratio, le medesime procedure e modalità di trattazione prevista per i cd reati a codice rosso ex legge 69/19. velocizzandolo, l'iter investigativo, al fine di scongiurare, nei limiti del possibile, gravi ed ulteriori aggressioni all'integrità fisica e psichica delle parti offese.

Venendo alle procedure operative da applicarsi per la trattazione dei reati a codice rosso e a trattazione immediata, si è ritenuto che la formulazione normativa secondo cui *“...quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il*

*termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa...".* imponga ai Magistrati di questo Ufficio, ed all'Ufficio tutto *ogni qual volta ci si trova al cospetto di reati a codice rosso (ovvero a trattazione immediata) dovranno, in primo luogo, applicare moduli operativi "accelerati". In particolare si richiama le circolari adottate sul punto che riguardano i tempi e le modalità d'iscrizione di tali notizie di reato per cui è prevista una corsia preferenziale.*

*In secondo luogo, ed in questo caso esclusivamente con riguardo all'elenco dei delitti sopra indicati, il nuovo testo normativo, impone di sviluppare una ulteriore attività d'indagine "accelerata", laddove prevede che il Pubblico Ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.*

**Tale obbligo, per quanto chiaro nella sua formulazione normativa, impone alcune precisazioni, sia con riferimento alla sua effettiva portata, sia con riguardo al suo coordinamento con quanto già previsto nella circolare 1995 del 14.6.2019 :**

*1. non essendo prevista dalla legge 69/2019 alcuna modifica dell'art 370 cpp in tema di atti d'indagine diretti ed atti delegati, laddove è previsto l'obbligo di assunzione d'informazioni nel termine di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato in capo al Pubblico Ministero, tale obbligo potrà ritenersi assolto anche attraverso la delega dell'atto di assunzione d'informazioni da parte del PM alla Polizia Giudiziaria. Tuttavia :*

- a) *nel caso di reati più gravi (violenze sessuali, atti persecutori commessi con efferata violenza fisica o con modalità di particolare gravità, violenze o minacce su minori o persone in condizioni di minorata difesa , ovvero cui hanno assistito minori o persone in condizioni di minorata difesa) il PM, ove necessario con l'ausilio di un consulente tecnico, procederà alla escussione personalmente, salvo i casi di assoluta impossibilità che saranno immediatamente segnalati, anche oralmente, al Magistrato Coordinatore della sezione fasce deboli e da questo al Capo dell'Ufficio che assumeranno, se del caso, diverse determinazioni;*
- b) *la delega del PM – specie nei casi in cui la denuncia o la querela siano state presentate in forma orale - dovrà contenere specifiche indicazioni sui punti della vicenda denunciata che dovranno essere approfonditi dalla polizia giudiziaria in sede di assunzione d'informazioni ( dunque sarà assolutamente vietato ai PM formulare una delega generica del tipo : si proceda alla escussione della parte offesa) ferma restando, ovviamente, in capo alla PG delegata la possibilità di approfondire ulteriori temi che nel corso dell'assunzione d'informazioni dovessero apparire rilevanti;*
- c) *non appena il fascicolo processuale relativo ai suddetti reati verrà trasmesso nella propria Segreteria (ovvero in quella dell'UDAS nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi e nel periodo feriale) il PM dovrà inoltrare immediatamente – e al massimo nelle 24 ore dalla sua ricezione - la delega per l'assunzione d'informazioni alla PG;*

- d) *tale delega dovrà contenere il termine esatto, a giorni, entro cui l'atto di assunzione d'informazioni dovrà essere svolto dalla PG, tenendosi, ovviamente, conto della scadenza dei tre giorni dal momento della iscrizione della notizia di reato;*
- e) *l'assunzione d'informazioni delegata, non appena conclusa, dovrà essere immediatamente trasmessa dalla PG, anche per via telematica, alla segreteria del PM procedente;*

*2. come desumibile dal tenore della norma, l'assunzione d'informazione da effettuarsi nei tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, non è solo quella della parte offesa ( ma è più esatto dire : di tutte le parti offese che saranno individuate dal PM sulla base della notizia di reato ) ma, anche, quella del denunciante o dei denunciati, ove siano soggetti diversi dalle parti offese;*

*3. poiché, ovviamente, l'assunzione d'informazioni di parti offese e denunciati può non esaurire la complessiva attività d'indagine che è necessario svolgere per dare una prima valutazione della fondatezza della notizia di reato, i pubblici ministeri di questo Ufficio, anche per evitare una frammentazione dell'attività investigativa, in uno con la eventuale delega di procedere ad assunzione d'informazioni, delegheranno contestualmente anche le ulteriori attività d'indagine necessarie nell'immediatezza salvo che la particolarità del caso, le specifiche situazioni di fatto e di tempo non lo consentano o consiglino.*

*La legge 69/2019, prevede pure che l'obbligo di assumere informazioni da denunciati e parti offese nei tre giorni, possa essere derogato nel caso in cui sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.*

*Si tratta di casi che, seppure non possono essere la regola ( le esigenze, infatti, devono essere imprescindibili ) tuttavia possono ricorrere. Si pensi, per esempio, al caso in cui sia ritenuto necessario lo svolgimento di un servizio d'intercettazione che potrebbe essere pregiudicato dalle assunzioni d'informazioni, ovvero si pensi al caso in cui il minore parte offesa, sia ancora sotto la sorveglianza del soggetto indagato, ovvero sia ancora in uno stato di stress emotivo determinato dal reato subito, sicchè non possa utilmente essere escusso).*

*Ebbene, ricorrendo queste ipotesi si dovrà procedere nel seguente modo :*

*il PM designato per lo svolgimento delle indagini, accertata la ricorrenza delle condizioni sopra indicate, depositerà, entro 24 ore dalla ricezione del fascicolo, un proprio provvedimento nel quale indicherà le ragioni per le quali sussistono imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa che impediscono lo svolgimento nel termine di tre giorni delle assunzioni d'informazioni. Tale provvedimento sarà immediatamente trasmesso, anche per via telematica e previo avviso, anche telefonico se necessario, al Coordinatore della sezione fasce deboli. Quest'ultimo, ove ritenga infondato il provvedimento, provvederà, previo il visto del Capo dell'Ufficio, a svolgere o delegare l'assunzione d'informazioni nei termini di legge. Nel caso in cui, invece, il Coordinatore della Sezione ritenga fondato il provvedimento, lo trasmetterà in via immediata per il visto del Procuratore con il proprio parere favorevole.*

*Rimangono salve, in tutti e due i casi, le diverse determinazioni che il Procuratore della Repubblica potrà motivatamente prendere in relazione al caso concreto.*

### **Paragrafo 9 . Le co-assegnazioni**

Fatto salvo quanto di seguito ulteriormente specificato e fatto salvo, nei procedimenti di particolare gravità, delicatezza, complessità e risonanza mediatica, il potere di co-assegnazione a se medesimo del Procuratore della Repubblica, ovvero del Procuratore Aggiunto (previo visto del Procuratore della Repubblica ) in tema di co-assegnazione fra Sostituti valgono i seguenti criteri generali :

la co-assegnazione originaria viene disposta dal Procuratore, sentendo, se necessario ed opportuno, i Sostituti interessati, nelle seguenti due ipotesi:

- a) particolare gravità, ovvero delicatezza, ovvero complessità del procedimento;
- b) procedimento che coinvolge le competenze specialistiche di Sezioni diverse, ovvero filoni investigativi analoghi curati in precedenza da diversi Sostituti, ovvero, nel caso della DDA, diverse aree geo-criminali ( es : procedimento che riguarda sodalizi operanti sia nel circondario di Potenza che quello di Matera);

quanto alla co-assegnazione successiva la stessa sarà disposta, in via del tutto eccezionale:

- c) sempre sentiti, preventivamente, i Sostituti interessati;
- d) in ogni caso, solo quando emergano, in un momento successivo, circostanze che integrano le condizioni di cui alle suddette lett. a) e b), ovvero quando, per fatti sopravvenuti il PM originariamente delegato non possa assicurare la necessaria continuità alle indagini ( imminente trasferimento, precarie condizioni di salute, necessità di seguire, in modo assorbente, altri procedimenti di eccezionale e prioritaria rilevanza) .

In tutti questi casi – sia di co-assegnazione originaria che successiva - il primo assegnatario del procedimento sarà individuato secondo i criteri automatici consueti, mentre gli altri co-assegnatari secondo i citati criteri del precedente analogo, della competenza sulla specifica area geo-criminale (per la DDA), dello svolgimento di indagini in pregressi filoni investigativi collegati o connessi, ovvero, secondo il criterio di specializzazione ( seguendo l'ordine decrescente di anzianità nella sezione “specializzata”).

In caso, invece, di riunione di diversi procedimenti ( per connessione oggettiva o soggettiva ovvero per insuperabili necessità legate al collegamento investigativo) - in qualsiasi momento avvenga - la regola, è quella della co-assegnazione a tutti i sostituti originariamente designati nei procedimenti da riunirsi. Anche in questo caso i magistrati già delegati verranno sempre sentiti dal Procuratore.

Sulla rinuncia alla assegnazione valgono le regole ordinamentali”.

**Paragrafo 10.**  
**I Magistrati dell'Ufficio**

n. posti organico	n. posti coperti	FUNZIONI ESERCITATE	COGNOME	NOME	Ingresso in carriera	Data di immissione in possesso nell'ufficio
1	1	<b>Procuratore della Repubblica</b>	CURCIO	Francesco	11.06.87	29.03.2018
1	1	<b>Procuratore Aggiunto</b>	CARDEA	Maurizio	31.07.1986	15.11.2019
13		<b>Sostituti procuratori:</b>				
	1	matr. 1509	TRIASI	Laura	12.11.1981	23.02.2009
	2	matr. 8709	MONTEMURRO	Vincenzo	29.09.1992	16.03.2020
	3	matr. 10643	PICCININI	Annagloria	24.02.1997	05.05.2000
	4	matr. 12226	FARINA VALAORI	Valeria	19.11.2002	16.03.2020
	5	matr. 12365	SOAVE	Matteo	19.10.2004	06.03.2017
	6	matr. 12574	CAPONE	Ersilio	19.10.2004	06.03.2017
	7	matr. 13071	SALVIA	Gerardo	02.10.2009	27.01.2020
	8	matr. 14186	BORRIELLO	Giuseppe	02.05.2013	16.03.2020
	9	matr. 15773	MASECCHIA	Sarah	07.02.2018	05.04.2019
10	matr. 15783	VIVALDI	Licia	07.02.2018	05.04.2019	

## Paragrafo 11.

### Il personale amministrativo

Il personale amministrativo previsto in organico ed effettivamente presente alla data odierna è il seguente:

QUALIFICA	PREVISTI IN ORGANICO <sup>1</sup>	IN SERVIZIO	POSTI VACANTI
Dirigente (Seconda Fascia)	1	1	0
Direttore Amministrativo	4	3 <sup>2</sup>	1
Funzionario Giudiziario	12	9 <sup>3</sup>	1
Funzionario Informatico	0	1 <sup>4</sup>	0
Cancelliere	16	8	8
Assistente Informatico	2	0	2
Contabile	1	0	1
Assistente giudiziario	11	10 <sup>5</sup>	1
Operatore Giudiziario	17	16	1
Conducente Automezzi	7	3 <sup>6</sup>	4
Ausiliario	11	8 <sup>7</sup>	4
<b>TOTALE</b>	<b>82</b>	<b>59</b>	<b>23</b>

---

<sup>1</sup> Fonte Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 14 del 31.07.2015 e n. 5 del 15/03/2018

<sup>2</sup> di cui 2 distaccati al Tribunale di Foggia

<sup>3</sup> di cui 1 distaccato dal Tribunale di Trani

<sup>4</sup> **in sovrannumero ma di fatto distaccato al CISIA di Bari a tempo indeterminato**

<sup>5</sup> di cui 1 distaccato al Tribunale di Brindisi

<sup>6</sup> di cui 1 distaccato alla Corte di Appello di Salerno

<sup>7</sup> di cui 1 distaccato alla Procura di Lagonegro per 2 gg a settimana e 1 distaccato al Tribunale di Lagonegro



## Paragrafo 12.

### Attribuzioni, compiti e prerogative del Procuratore della Repubblica

Rimangono da confermare le seguenti indicazioni contenute nel precedente progetto organizzativo :

*“Il Procuratore della Repubblica esercita le funzioni e svolge i compiti assegnatigli dalla legge e dall’Ordinamento giudiziario, alla luce delle attribuzioni e prerogative stabilite dagli artt. 1 e ss. del D. Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269, sia in materia giurisdizionale che amministrativa.*

*Esercita personalmente o mediante apposita delega ad altro Magistrato i compiti e le prerogative conferitegli dalle vigenti disposizioni di legge.*

*Nella sua qualità di dirigente dell’ufficio del pubblico ministero, ne esprime la rappresentanza, realizza il coordinamento generale dei servizi e delle attività della Procura, indica le linee generali di indirizzo e di coordinamento dell’attività dei magistrati, vigilando sulla relativa attuazione anche mediante consultazioni periodiche con il Procuratore aggiunti e con i Sostituti, dirige le Sezioni di polizia giudiziaria.*

*Le determinazioni generali o specifiche in ordine all’impiego della Polizia Giudiziaria competono esclusivamente al Procuratore. Qualsiasi direttiva o richiesta di carattere generale, con esclusione delle deleghe, rivolta ad organi di P.G. a ad uffici pubblici (Prefetture, Questure etc.) deve essere portata a conoscenza del Procuratore e da lui approvata e sottoscritta.*

*Eventuali attività di agenti o ufficiali di P.G. da svolgere continuativamente negli Uffici della Procura, anche se necessaria in relazione ad una specifica indagine, dovrà essere portata a conoscenza del Procuratore, sia pure verbalmente, e da lui autorizzata per periodi di tempo determinati”*

Il Procuratore della Repubblica, inoltre:

- a) provvede alla iscrizione ed assegnazione dei fascicoli di competenza del proprio Dipartimento ed appone il visto sull’aggiornamento delle iscrizioni e sui provvedimenti di stralcio effettuati dai Sostituti Procuratori del proprio Dipartimento;
- b) provvede personalmente, collaborato dalla sua segreteria, alla formazione dei turni di “reperibilità”, dei calendari per la partecipazione alle udienze nonché alla designazione dei rispettivi Sostituti;
- c) promuove, anche su richiesta del Procuratore Aggiunto o di Sostituti, periodiche riunioni con i Magistrati, la c.d. Assemblea dell’Ufficio, per discutere e approvare eventuali parziali modifiche di organizzazione dell’Ufficio, per la trattazione di questioni urgenti che coinvolgano tutta la Procura, per la verifica delle pendenze e delle sopravvenienze, al fine di perequare i carichi di lavoro all’interno delle Sezioni o tra Sezioni, per un confronto sugli aggiornamenti legislativi, per discutere di protocolli di indagine da adottare, per uno scambio di informazioni in relazione a procedimenti connessi o collegati di particolare rilievo, per la definizione di criteri uniformi da applicare nei rapporti con la P.G., per determinazioni da adottare inerenti l’esercizio dell’azione penale e le relative modalità ( decreto penale,

giudizio immediato, giudizio direttissimo etc. ) e altri argomenti per i quali risulti opportuno adottare parametri di valutazione uniformi;

**d)** è titolare del coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia ed antiterrorismo, di quello relativo alla 2<sup>a</sup> sezione, che tratta i reati contro la Pubblica Amministrazione, ambientali e gli altri indicati nella parte relativa alla competenza della citata sezione indagini;

**e)** riceve dal Procuratore Aggiunto : **1)** copia di tutte le richieste cautelari del 2<sup>o</sup> Dipartimento, sottoposte al suo visto, prima che le stesse siano inoltrate al Gip. Ove lo ritenga necessario, interloquisce con il Procuratore Aggiunto ed evidenzia eventuali criticità della richiesta al fine di trovare soluzioni condivise. In caso di contrasto insanabile prevale la decisione del Procuratore che con provvedimento scritto e motivato potrà avocare a sé potere di Visto per l'assenso ; **2)** informazioni sullo sviluppo delle indagini preliminari sia dei procedimenti "prioritari-urgenti" che di quelli su cui è stato apposto il "riferire" pendenti presso il Dipartimento da lui coordinato;

**f)** può disporre, oltre che la coassegnazione a sé medesimo ed altro/i Sostituti dei procedimenti delle sezioni da lui stesso coordinate nonché, anche, con provvedimento scritto e motivato (tenuto conto delle indicazioni del C.S.M. in data 23 e 24 luglio 2003.) l'assegnazione a sé soltanto ovvero la coassegnazione a sé medesimo o al Procuratore aggiunto dei procedimenti aventi ad oggetto notizie di reato di particolare rilievo ovvero delicatezza, di pertinenza del Dipartimento coordinato dal P.A. Si considerano *procedimenti di particolare rilievo* quelli aventi ad oggetto reati che, per la gravità del titolo o per le modalità del fatto, per le particolari funzioni, pubbliche, private o religiose, esercitate dai soggetti coinvolti (indagati o parti offese ovvero danneggiati dal reato o dai reati per cui si procede), per l'allarme sociale suscitato, appaiono meritevoli di trattazione particolarmente sollecita ed approfondita anche in vista dell'adozione di univoci orientamenti giurisprudenziali, ovvero quelli che per la materia trattata, per la risonanza mediatica o per altre gravi ragioni, appaiono idonei, anche secondo una valutazione *ab externo*, a coinvolgere o ad esporre l'intero ufficio;

**g)** decide sulla co-assegnazione dei procedimenti ai Sostituti delle proprie sezioni ovvero - sentito il procuratore Aggiunto – fra magistrati delle proprie sezioni e magistrati delle sezioni coordinate dal Procuratore Aggiunto secondo i criteri indicati nel paragrafo 9<sup>o</sup> ;

**h)** decide sulle dichiarazioni di astensione del Procuratore aggiunto o dei Sostituti procuratori, provvedendo alla eventuale sostituzione del magistrato assegnatario del procedimento con il Sostituto immediatamente più anziano e, in mancanza e successivamente, a rotazione, con il collega che segue in ordine di anzianità nell'ambito della sezione;

**i)** provvede all'apposizione del **visto**, in tutti i casi in cui sia previsto, sui provvedimenti adottati dai Sostituti assegnati al proprio Dipartimento sempreché condivida il provvedimento; appone il medesimo visto nel caso di procedimenti assegnati congiuntamente a magistrati appartenenti a diversi

Dipartimenti e alle richieste di rinvio a giudizio o comunque sugli atti di esercizio dell'azione penale nei procedimenti per i quali è stato prescritto l'obbligo come da paragrafo che precede;

j) impartisce le direttive di carattere organizzativo e funzionale, per il servizio di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche ( Ufficio CITT ) che viene coordinato dal Procuratore Aggiunto ;

k) provvede inoltre all'apposizione del visto di cui sopra, qualora redatti dai Sostituti del proprio Dipartimento ovvero destinati a PM del proprio Dipartimento, sui seguenti provvedimenti :

1. richieste di archiviazione nei procedimenti a carico di indagati noti ovvero iscritti a mod. 44 o 45 per i quali sia stato imposto l'obbligo di *referire* o *conferire*, per i reati cd "prioritari urgenti" e per i reati trattati ex art 11 c.p.p.;

2. richieste ovvero decreti con cui vengono, per la prima volta, nell'ambito del fascicolo di indagine, richieste ovvero disposte in via d'urgenza, intercettazioni telefoniche e/o ambientali e/o telematiche. Si precisa che non devono essere sottoposte a visto le richieste d'intercettazione o i decreti urgenti d'intercettazione che riguardino utenze ulteriori e diverse in esclusivo uso di un soggetto in relazione al quale già sono state disposte intercettazioni, ovvero ambientali in autovetture laddove si tratti di nuova autovettura in uso esclusivo a soggetto già sottoposto a tale tipo d'intercettazione ;

3. ordinanze del giudice per le indagini preliminari con cui vengano disposte indagini coatte ex art. 409, 4° comma, c.p.p. ovvero venga imposta al Pm la formulazione dell'imputazione ex art. 409, 5° comma, c.p.p.;

4. provvedimenti ex art. 54 c.p.p. con cui venga disposta la trasmissione di atti di un procedimento ad altra autorità giudiziaria per ragioni di competenza o per altri motivi;

5. ordine di esecuzione indagini (OEI) sia attivo che passivo ovvero rogatoria internazionale o richiesta di assistenza diretta spedita ad autorità giudiziaria estera o ricevuta da Autorità estera;

6. in ogni altro caso in cui il Sostituto procedente lo richieda per iscritto (con la dicitura: "Al Procuratore della Repubblica – o "Al Procuratore aggiunto, coordinatore della Sezione" – "per il visto");

7. nei casi di: *a)* omessa trasmissione del provvedimento al Procuratore aggiunto per il *visto* ovvero di: *b)* rifiuto del *visto* da parte del Procuratore aggiunto, quest'ultimo, fatto salvo l'inoltro del provvedimento all'autorità destinataria, ne informerà, senza ritardo, il Procuratore della Repubblica, trasmettendogli copia del provvedimento non vistato, insieme con le motivazioni scritte del dissenso nel caso di cui al precedente punto, da comunicarsi immediatamente anche al Sostituto procuratore autore del provvedimento contestato;

8. più complessivamente, su tutti i provvedimenti con i quali viene esercitata l'azione penale per i delitti cd "prioritari-urgenti" di competenza del proprio Dipartimento, per tutti i procedimenti penali nei quali sia stato previsto l'obbligo di "referire";

l) provvede ad apporre l' **assenso scritto** di cui all'art. 3 del D. Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, per le richieste di misure cautelari personali o reali redatte dai Sostituti, appartenenti al proprio Dipartimento. In sua assenza provvederà il Procuratore Aggiunto. Il diniego dell'assenso da parte del Procuratore della Repubblica comporta che la misura cautelare non potrà essere inoltrata ( conformemente a quanto deciso dalle Sez. Unite della Cass. Sentenza n. 8388 del 22-1/24-2-2009 ), ma non determinerà necessariamente la revoca dell'assegnazione del procedimento. Quest'ultima circostanza in sintonia con la condivisibile opinione espressa nella delibera del C.S.M. in data 19 febbraio 2004, può essere disposta nei soli casi in cui *“il magistrato designato abbia formulato, o intenda formulare, richieste oggettivamente insostenibili sul piano tecnico, esulanti dal campo dell'opinabilità e manifestamente ingiustificabili, ovvero ancora quando il magistrato si discosti, senza alcuna giustificazione, da quelle direttive di carattere generale, previamente emanate, nelle quali si sostanzia la potestà direttiva del titolare dell'ufficio”*; tuttavia, il Sostituto assegnatario del procedimento, nel caso di diniego dell'assenso di cui all'art. 3 cit., può chiedere, con atto scritto, al Procuratore della Repubblica di essere sostituito, previa revoca dell'assegnazione; in tal caso, il Procuratore della Repubblica, ove ritenga di accogliere la richiesta, potrà assegnare la trattazione del procedimento a se medesimo od al Procuratore aggiunto ovvero, in mancanza od assenza di quest'ultimo, al Sostituto più anziano appartenente alla medesima Sezione del magistrato da sostituire; il provvedimento motivato di sostituzione con contestuale revoca dell'assegnazione, sarà comunicato al magistrato interessato il quale, entro dieci giorni dalla comunicazione, potrà presentare, in forma riservata, osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica; quest'ultimo, valutate le esigenze processuali, potrà trasmettere, anche su eventuale richiesta del magistrato assegnatario del procedimento, sia il provvedimento di revoca che le osservazioni del magistrato al Consiglio Superiore della Magistratura, con le opportune misure atte a salvaguardare la riservatezza delle indagini eventualmente ancora in corso;

m) dispone, in tutti i casi, compresi quelli relativi a procedimenti assegnati al 2<sup>o</sup> Dipartimento (in questo caso su segnalazione del Procuratore Aggiunto) **la revoca dell'assegnazione o della designazione**, con provvedimento motivato, in sintonia con la condivisibile opinione espressa nella delibera del C.S.M. in data 19 febbraio 2004, nei soli casi in cui *“il magistrato designato abbia formulato, o intenda formulare, richieste oggettivamente insostenibili sul piano tecnico, esulanti dal campo dell'opinabilità e manifestamente ingiustificabili, ovvero ancora quando il magistrato si discosti, senza alcuna giustificazione, da quelle direttive di carattere generale, previamente emanate, nelle quali si sostanzia la potestà direttiva del titolare dell'ufficio”*. Ancora, secondo linee guida date dal C.S.M. il 16 marzo 2017, la revoca dell'assegnazione del procedimento o della designazione in dibattimento si può avere qualora *“ il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore in via generale o con l'assegnazione ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore ( o il Procuratore Aggiunto ) un contrasto circa le modalità di esercizio dell'attività investigativa e dell'azione penale “*. Il Magistrato nei cui confronti viene disposta la revoca deve essere sentito ed entro 10 gg. dalla comunicazione della revoca può presentare osservazioni scritte, seguendo la procedura indicata

già al punto al punto h) anche con riferimento alla informazione al C.S.M., garantendo in ogni caso la riservatezza dell'indagine;

**n)** nel caso di sostituzione del magistrato in origine designato, il Procuratore assegnerà il procedimento a sé stesso ovvero al Procuratore aggiunto ovvero, anche in coassegnazione con altro Sostituto, e ove le esigenze dell'ufficio non lo consentano, al magistrato più anziano, o, in mancanza e successivamente, a rotazione, al collega che segue in ordine di anzianità nell'ambito della sezione ;

**o)** provvede sulle richieste di cambio delega presentate dai Sostituti i quali, ove ravvisino la necessità di tale cambio, acquisiranno il consenso scritto del collega in favore del quale il cambio di delega dovrebbe avvenire;

**p)** esamina e appone il “*visto*” sugli *statini di udienza* ovvero delega tale attività di controllo, finalizzata anche all'eventuale impugnazione, al Procuratore aggiunto;

**q)** adotta gli atti e provvedimenti, di sua competenza, riguardanti i magistrati (in tema di segnalazioni disciplinari, autorizzazioni, pareri per la progressione in carriera, congedi, visite fiscali, ecc.);

**r)** tiene i rapporti col Dirigente amministrativo ( ove presente ) e col personale di segreteria, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, salvo le questioni amministrative delegate al Procuratore aggiunto ;

**s)** si occupa della sicurezza dell'ufficio e dei magistrati esposti a rischio;

**t)** partecipa, o delega a partecipare il Procuratore aggiunto o altro Sostituto, alle riunioni della Conferenza Permanente presso la Corte di Appello e, ove lo ritenga opportuno, convoca e presiede personalmente l'Assemblea generale dei magistrati addetti alla Procura della Repubblica, nonché le riunioni delle Sezioni e dell'Ufficio Studi e Documentazione;

**u)** determina i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *a*) e 2, comma 1, lettera *s*), della legge 25 luglio 2005, n. 150;

**v)** dirige e controlla, in collaborazione col Procuratore aggiunto o con il Sostituto referente per l'informatica, l'attività di informatizzazione dell'ufficio, promovendone lo sviluppo;

**z)** vigila sulle liquidazioni delle competenze a consulenti tecnici, traduttori e interpreti, custodi e amministratori giudiziari effettuate dai Sostituti. Nel caso in cui l'importo da liquidare superi il valore di euro 5.000,00 appone il visto di controllo sul decreto di liquidazione relativamente ai procedimenti delle Sezioni da lui coordinate;

**y)** cura i rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, con il Ministero della Giustizia, con gli organismi parlamentari, con i contitolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, con la

Presidenza e con Procura Generale presso la Corte di appello, e con gli altri uffici pubblici ogni qualvolta occorra rappresentare la posizione della Procura su questioni di carattere particolare ;

**w)** mantiene diretti e personali rapporti con la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e deve essere immediatamente informato di ogni attività di indagine che comporti il coinvolgimento di altra Procura Distrettuale e per la quale si rende necessario un coordinamento investigativo, che richieda la partecipazione della Procura Nazionale.;

**ab)** controfirma tutti i provvedimenti e le richieste indirizzate al Ministero della Giustizia, al SCP ed alla Commissione speciale ex art 10 legge 82/91 in tema di applicazione, proroga e revoca dello speciale regime detentivo ex art 41 bis OP e di Collaboratori di Giustizia, che d'intesa con il Procuratore della Repubblica, saranno predisposti e firmati dal Sostituto ovvero dall'Aggiunto delegato all'affare. In caso di dissenso, prevarrà l'orientamento del Procuratore della Repubblica, che, in questo caso, redigerà e sottoscriverà da solo il provvedimento. Partecipa sempre, salvo impedimento, al primo verbale illustrativo dei soggetti che intendono collaborare con la giustizia e , ove lo ritenga opportuno, partecipa ai successivi;

**ac)** fornisce, in adempimento del dovere di cooperazione istituzionale nei confronti degli organismi parlamentari e nel rispetto del segreto investigativo, le informazioni necessarie per rispondere alle interrogazioni parlamentari su materie riguardanti l'attività dell'ufficio;

**ad)** può esercitare le funzioni di pubblico ministero in udienza, sia affiancando il Sostituto titolare del processo, che ne faccia richiesta ovvero che dia il consenso, sia svolgendole in prima persona quando è titolare o co/titolare del procedimento (in tali casi, si avrà cura di mettere a punto, nelle varie fasi del processo, strategie di intervento e conclusioni condivise con i co-delegati) sia in casi eccezionali - e con provvedimento scritto e motivato – quando, fuori dai casi suddetti, si tratti di procedimenti di particolare rilievo, nel senso sopra precisato;

**ae)** per esigenze di servizio, il Procuratore della Repubblica può delegare, in via temporanea o permanente od anche occasionalmente, i compiti e le attribuzioni sopra indicati al Procuratore aggiunto o, in mancanza o in assenza di quest'ultimo, al Sostituto più anziano presente in ufficio e disponibile e, nel caso di delega permanente o a tempo determinato, previo apposito interpello, sulla base dei criteri di capacità, preparazione, attitudine, tenuto conto delle esperienze maturate dai singoli aspiranti, della disponibilità manifestata e della relativa anzianità nel ruolo e di servizio presso l'ufficio;

**af)** provvede, per i procedimenti assegnati ai magistrati appartenenti a Sezioni da lui coordinate, ad autorizzare i Sostituti e gli ufficiali ed agenti di p.g. ad effettuare missioni in relazione a procedimenti penali, nei casi di assoluta necessità nei quali non sia possibile ovvero non risulti opportuno, per esigenze investigative o per altra causa, delegare l'attività giudiziaria o di polizia giudiziaria ad altra autorità;

**ag)** provvede sulle richieste di intercettazioni preventive ex art. 226 disp. att. c.p.p.;

**ah)** riceve tutti gli avvisi di 415 bis cpp ovvero qualsiasi altro atto in cui sia esercitata l'azione penale che non sia preceduto dal predetto avviso, prima della loro esecuzione, dai Sostituti del proprio Dipartimento con allegata: 1) l'eventuale richiesta di misura cautelare reale – sequestro preventivo ex art 321 cpp , o a mente dell'art. 12 *sexies* legge 356/92, ovvero per equivalente per come disciplinato nel codice penale e nelle norme penali speciali; 2) una sintetica relazione ( da non allegarsi agli atti processuali) nella quale vengano succintamente indicate le ragioni per le quali la richiesta cautelare reale non è stata formulata ( ad esempio: perché in astratto non formulabile; perché in concreto non risultano beni da sottoporre a sequestro; ovvero perché il profitto del reato è irrisorio). Nel caso di giudizio direttissimo, il PM titolare, ove i tempi processuali non lo consentano invierà copia del relativo decreto per il Visto anche successivamente. All'esito della procedura di apposizione del Visto sui predetti atti, il Procuratore valuterà sentito il PM delegato che potrà anche fare pervenire un suo appunto scritto:

- 1) Se disporre – sulla base dei fatti contestati e della personalità del soggetto da rinviare a giudizio ovvero raggiunto da avviso ex art. 415 bis cpp ( e previa verifica a SIPPI di eventuali procedimenti di prevenzione pendenti) che copia degli atti siano stralciati ed utilizzati per aprire un procedimento di Prevenzione personale e/o patrimoniale ovvero procedere a richiesta di misura cautelare reale laddove ve ne siano i presupposti di legge;
- 2) Se la fattispecie consenta di ipotizzare anche la responsabilità della persona giuridica ex D.lgs. 231/2001, nel qual caso procederanno alla relativa iscrizione, sempre che alla stessa non vi abbia già proceduto il PM titolare del procedimento.

Nei casi di procedimenti riguardanti reati prioritari-urgenti, di particolare complessità e/o delicatezza, resta salva la facoltà del Procuratore della Repubblica di autoassegnarsi il relativo fascicolo, anche in co-delega, nell'ambito delle indagini di competenza delle sezioni del proprio Dipartimento.

In casi eccezionali, e con provvedimento debitamente motivato, anche su segnalazione del Procuratore Aggiunto, la facoltà di sola co-assegnazione a sé medesimo, alle medesime condizioni, potrà essere esercitata anche nei procedimenti di competenza delle sezioni coordinate dal Procuratore Aggiunto.

In assenza del Procuratore della Repubblica o nei casi di assoluta urgenza, i compiti e le funzioni sopra indicati, sono svolte dal Procuratore aggiunto, o, in mancanza, dal Sostituto con maggiore anzianità nel ruolo, presente in ufficio: in capo al magistrato facente le funzioni del procuratore, resta fermo l'obbligo di informare compiutamente, immediatamente o appena possibile, il Procuratore della Repubblica delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.

Il procuratore è responsabile dell'Ufficio intercettazioni e in questo compito è coadiuvato dal procuratore Aggiunto.

### **Paragrafo 13.**

#### **Le attribuzioni del Procuratore Aggiunto**

Il Procuratore aggiunto collabora col Procuratore della Repubblica nella gestione e direzione dell'ufficio, coordinando l'attività dei Sostituti e dei Vice Procuratori Onorari, assegnati rispettivamente alla 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> Sezione, vigilando sull'andamento del lavoro e sulla produttività dei predetti Magistrati e svolgendo, altresì, gli altri compiti delegati dal Procuratore della Repubblica.

Nell'esercizio del compito di collaborazione, il Procuratore aggiunto:

- informa immediatamente e personalmente, ove occorra col mezzo del telefono, il Procuratore della Repubblica delle notizie di reato di particolare rilievo e di ogni altra questione che rivesta i caratteri della gravità;
- provvede all'iscrizione ed assegnazione dei procedimenti di competenza del proprio Dipartimento ed appone il visto sull'aggiornamento delle iscrizioni e sugli stralci effettuati dai Sostituti del proprio Dipartimento;
- può esercitare le funzioni di P.M. in udienza in relazione ai procedimenti a lui assegnati o coassegnati per la fase delle indagini preliminari od anche, sentito il Procuratore della Repubblica, negli stessi casi ed alle stesse condizioni in cui quest'ultimo può esercitare tali funzioni, nei casi particolarmente delicati;
- è responsabile davanti al Procuratore della Repubblica dell'attività dei singoli Sostituti assegnati alle sezioni da lui coordinate; in tale prospettiva, esercita la necessaria attività d'impulso diretta a garantire l'efficienza delle sezioni medesime, promovendo anche riunioni periodiche con i Sostituti e/o la polizia giudiziaria;
- nei casi di assoluta urgenza e in assenza del Sostituto titolare del procedimento, che sarà comunque avvisato, assume, personalmente o mediante delega, tutte le iniziative ed i provvedimenti processuali necessari ad evitare stasi e pregiudizio ingiustificati nello sviluppo del procedimento;
- cura, mediante appositi inviti a *riferire o conferire* rivolti per iscritto ai Sostituti, la costante, corretta informazione sullo sviluppo delle indagini *di particolare rilievo*, nel senso sopra indicato (per le quali i Sostituti hanno, comunque, l'obbligo di *conferire*), e in ogni altro caso in cui sia necessario assicurare, d'intesa con il Procuratore della Repubblica, il coordinamento di indagini connesse o collegate,



condotte da Sostituti assegnati a diverse Sezioni, per le quali non è stata disposta o non appare opportuno disporre la riunione;

- prende gli opportuni contatti ed assume, d'intesa con il Sostituto assegnatario del procedimento, le opportune iniziative allo scopo di assicurare il necessario coordinamento delle indagini connesse o collegate condotte da altri uffici del pubblico ministero, informandone previamente il Procuratore della Repubblica il quale potrà assumere, se del caso, ogni ulteriore sua iniziativa, specie quando si profilino diversità di indirizzi investigativi o contrasti negativi o positivi di competenza tra uffici del pubblico ministero ai sensi degli artt. 54, 54-*bis* e 54-*ter* c.p.p.;

- 1) riceve tutti gli avvisi di 415 bis cpp ovvero qualsiasi altro atto in cui sia esercitata l'azione penale che non sia preceduto dal predetto avviso, prima della loro esecuzione, dai Sostituti del proprio Dipartimento con allegata: 1) l'eventuale richiesta di misura cautelare reale – sequestro preventivo ex art 321 cpp , o a mente dell'art. 12 *sexies* legge 356/92, ovvero per equivalente per come disciplinato nel codice penale e nelle norme penali speciali; 2) una sintetica relazione ( da non allegarsi agli atti processuali) nella quale vengano succintamente indicate le ragioni per le quali la richiesta cautelare non è stata formulata ( ad esempio: perché in astratto non formulabile; perché in concreto non risultano beni da sottoporre a sequestro; ovvero perché il profitto del reato è irrisorio). Sono esentati da tale adempimento (relativo alla sintetica relazione in questione) i procedimenti a trattazione immediata e quelli dell'UDAS. Nel caso di giudizio direttissimo, il PM titolare, ove i tempi processuali non lo consentano invierà copia del relativo decreto per il Visto anche successivamente. All'esito della procedura di apposizione del Visto sui predetti atti, il Procuratore valuterà:
- 2) Se disporre – sulla base dei fatti contestati e della personalità del soggetto da rinviare a giudizio ovvero raggiunto da avviso ex art. 415 bis cpp ( e previa verifica a SIPPI di eventuali procedimenti di prevenzione pendenti) che copia degli atti siano stralciati ed utilizzati per aprire un procedimento di Prevenzione personale e/o patrimoniale ovvero procedere a richiesta di misura cautelare reale laddove ve ne siano i presupposti di legge;
- 3) Se la fattispecie consenta di ipotizzare anche la responsabilità della persona giuridica ex D.lgs. 231/2001, nel qual caso procederanno alla relativa iscrizione, sempre che alla stessa non vi abbia già proceduto il PM titolare del procedimento.

Nei casi in cui è previsto, provvede all'apposizione del **visto** sui provvedimenti adottati dai Sostituti assegnati alle Sezioni da lui coordinate, sempreché condivida il provvedimento da vistare; nel caso di procedimenti assegnati congiuntamente a magistrati appartenenti a Dipartimenti diversi il *visto* di cui sopra sarà apposto dal Procuratore della Repubblica. Oltre ai casi di cui si è appena detto, il **visto** sui

provvedimenti dei Sostituti – alla stessa stregua di quanto è previsto con riguardo al Procuratore della Repubblica - è prescritto, per i procedimenti di competenza del proprio Dipartimento, nei casi di :

1. provvedimenti con cui vengono, per la prima volta nell'ambito del fascicolo di indagine, richieste ovvero disposte in via d'urgenza, intercettazioni telefoniche e/o ambientali e/o telematiche;
2. ordinanze del giudice per le indagini preliminari con cui vengano disposte indagini coatte ex art. 409, 4° comma, c.p.p. ovvero venga imposta al Pm la formulazione dell'imputazione ex art. 409, 5° comma, c.p.p.;
3. provvedimenti ex art. 54 c.p.p. con cui venga disposta la trasmissione di atti di un procedimento ad altra autorità giudiziaria per ragioni di competenza o per altri motivi;
4. in ogni altro caso in cui il Sostituto procedente lo richieda per iscritto (con la dicitura: "Al Procuratore della Repubblica – o "Al Procuratore aggiunto, coordinatore della Sezione" – "per il visto");
5. ordine di esecuzione indagini (OEI) sia attivo che passivo ovvero rogatoria internazionale o richiesta di assistenza diretta spedita ad autorità giudiziaria estera o ricevuta da Autorità estera;
6. su tutti i provvedimenti definitivi delle indagini preliminari che riguardino i delitti di competenza del proprio Dipartimento cd "prioritari-urgenti" e i procedimenti penali (qualsiasi modello) nei quali sia stato previsto l'obbligo di "riferire";

Nei casi di: **a)** omessa trasmissione del provvedimento al Procuratore aggiunto per il *visto* ovvero di: **b)** rifiuto del *visto* da parte del Procuratore aggiunto, quest'ultimo, fatto salvo l'inoltro del provvedimento all'autorità destinataria, ne informerà, senza ritardo, il Procuratore della Repubblica, trasmettendogli copia del provvedimento non vistato, insieme con le motivazioni scritte del dissenso nel caso di cui al precedente punto, da comunicarsi immediatamente anche al Sostituto procuratore autore del provvedimento contestato;

- esprime, come da delega del Procuratore della Repubblica, l' **assenso scritto** di cui all'art. 3 del D. Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 nei casi di atti e/o richieste redatte dai Sostituti appartenenti alla 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> sezione. ; il Procuratore aggiunto ed il Sostituto titolare del procedimento possono richiedere congiuntamente l'assenso in questione direttamente al Procuratore nei casi di indagini concernenti *notizie di reato di particolare rilievo*; nel caso in cui il Procuratore aggiunto ritenga di non potere esprimere il prescritto *assenso*, prima di formalizzare il rifiuto per iscritto, potrà sottoporre il provvedimento all'attenzione del Procuratore della Repubblica con le sue osservazioni, rimettendogli ogni decisione al riguardo; il Procuratore della Repubblica, esaminato il provvedimento e le osservazioni del Procuratore aggiunto, sentito il Sostituto e richiesti, ove occorra, gli opportuni chiarimenti, potrà concedere ovvero

negare, per iscritto, l'assenso; in quest'ultimo caso e in ogni altro caso in cui l'assenso sia stato negato direttamente dal Procuratore aggiunto, la richiesta di misura cautelare non dovrà essere inoltrata. Quel che sembra incontrovertibile è che, non potendo non prevalere in materia la riserva di prerogativa del Procuratore della Repubblica, non è consentito procedere all'inoltro della richiesta di una misura cautelare personale in difetto di assenso del capo dell'ufficio, presupponendo necessariamente l'atto di inoltro che il tenore della richiesta venga previamente concertato fra il magistrato assegnatario del procedimento che l'ha formulata e il Procuratore della Repubblica che l'ha assentita ( conformemente a quanto deciso dalle Sez. Unite della Cassazione con sentenza del 21-1/24-2-2009 n. 8388 ); il Procuratore aggiunto informerà prontamente il Procuratore della Repubblica della eventuale violazione, da parte dei Sostituti o del personale di Segreteria, di tale tassativo divieto; il diniego dell'assenso da parte del Procuratore della Repubblica o del Procuratore aggiunto, nei casi sopra indicati, non comporta necessariamente la revoca dell'assegnazione del procedimento; questa, in sintonia con la condivisibile opinione espressa nella delibera del C.S.M. in data 19 febbraio 2004, può essere disposta nei soli casi in cui *“il magistrato designato abbia formulato, o intenda formulare, richieste oggettivamente insostenibili sul piano tecnico, esulanti dal campo dell'opinabilità e manifestamente ingiustificabili, ovvero ancora quando il magistrato si discosti, senza alcuna giustificazione, da quelle direttive di carattere generale, previamente emanate, nelle quali si sostanzia la potestà direttiva del titolare dell'ufficio”*; tuttavia, il Sostituto assegnatario del procedimento, nel caso di diniego dell'assenso di cui all'art. 3 cit., può chiedere, con atto scritto, al Procuratore della Repubblica di essere sostituito, previa revoca dell'assegnazione; in tal caso, il Procuratore della Repubblica, ove ritenga di accogliere la richiesta, potrà assegnare la trattazione del procedimento a se medesimo od al Procuratore aggiunto coordinatore della sezione o, in mancanza od assenza di quest'ultimo, al Sostituto più anziano appartenente alla medesima sezione del magistrato da sostituire; in ogni caso, il provvedimento motivato di sostituzione con contestuale revoca dell'assegnazione, sarà comunicato al magistrato interessato il quale, entro dieci giorni dalla comunicazione, potrà presentare, in forma riservata, osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica; quest'ultimo, valutate le esigenze processuali, potrà trasmettere, anche su eventuale richiesta del magistrato assegnatario del procedimento, sia il provvedimento di revoca che le osservazioni del magistrato al Consiglio Superiore della Magistratura;

- trasmette, anche per posta elettronica, al Procuratore della Repubblica copia della richiesta cautelare assentita prima del suo inoltro al Gip, nonché fornisce al Procuratore della Repubblica informazioni sullo sviluppo delle indagini preliminari sia dei procedimenti “prioritari-urgenti” che su quelli su cui è stato apposto il “riferire” . Tutto ciò anche al fine di consentire l'interlocuzione e l'esercizio dei poteri indicati nel **punto e) Paragrafo 12** del presente progetto.

- provvede all'esame dei fascicoli già assegnati ai colleghi ed alle colleghe trasferiti ad altra sede o in congedo per maternità, trattando personalmente i procedimenti che si trovano nella fase del deposito degli atti *ex art. 415-bis c.p.p.*;

- provvede, per i procedimenti assegnati ai magistrati appartenenti a Sezioni da lui coordinate, ad autorizzare i Sostituti e gli ufficiali ed agenti di p.g. ad effettuare missioni in relazione a procedimenti penali, nei casi di assoluta necessità nei quali non sia possibile ovvero non risulti opportuno, per esigenze investigative o per altra causa, delegare l'attività giudiziaria o di polizia giudiziaria ad altra autorità;
- segnala al Procuratore della Repubblica eventuali situazioni di squilibrio dei ruoli dei Sostituti o dei carichi di lavoro complessivo, per assicurare un equilibrato svolgimento del lavoro in tutte le articolazioni dell'ufficio;
- vigila sulla equa distribuzione e liquidazione degli incarichi di consulenza, segnalando senza ritardo al Procuratore della Repubblica eventuali anomalie e riferendo sull'attività di vigilanza con cadenza almeno trimestrale;
- coadiuva il Procuratore, il servizio di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche ( Ufficio CITT ), vigilando sul corretto espletamento del servizio;

Nei casi di procedimenti riguardanti reati prioritari, di particolare complessità e/o delicatezza, il Procuratore Aggiunto ha la facoltà di autoassegnarsi il relativo fascicolo, previo nulla osta del Procuratore della Repubblica, anche in codelega, nell'ambito delle indagini di competenza delle sezioni del proprio Dipartimento.

Il Procuratore Aggiunto, inoltre, esercita, sulla base delle direttive di carattere generale del Procuratore, in via temporanea e sino a quando non prenderà servizio un nuovo Dirigente Amm.vo *“in coerenza con gli indirizzi del Magistrato Capo dell'Ufficio e con il programma annuale delle attività”*, di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 240/2016 - le seguenti funzioni dirigenziali e tutte le attività amministrative connesse:

1. Assegnazione del personale amministrativo ai vari servizi nell'ambito dell'Ufficio ( turni, sostituzioni etc. ), che non comportino una diversa organizzazione degli Uffici ( Segreterie, Settori di attività etc. ) ;
2. Controllo dell'integrità e dell'uso dei beni strumentali;
3. Controllo sulle assenze e sulle cause di sospensione del rapporto di lavoro ( infortunio, malattia, cure termali, maternità e paternità,, servizio militare etc. ) del personale amministrativo;
4. Rilascio dell'autorizzazione per permessi, di ogni genere, e per le ferie del personale amministrativo;
5. Esercizio del potere disciplinare nei casi di provvedimenti meno afflittivi.
6. Rapporti con le rappresentanze sindacali e partecipazione ai tavoli di confronto, cui potrà partecipare anche il Procuratore.

7. I provvedimenti più rilevanti dovranno avere il VISTO del Procuratore ed in ogni caso lo stesso sarà puntualmente informato di ogni eventuale aspetto controverso.

Le funzioni e le correlate attività, previste ai punti 2., 3.,4. e 6., possono essere delegati ai Sostituti procuratori.

- evade le richieste della Procura Generale in ordine ai procedimenti ex art. 11 c.p.p. ;

Egli, inoltre, cura la vigilanza:

- sugli uffici della Procura con competenza tecnica e contabile anche ai fini della fissazione dei criteri di acquisto e di utilizzazione delle risorse materiali;
- sulle attività dei Vice Procuratori Onorari e tratta le pratiche amministrative che li riguardano;
- sul Casellario giudiziale;
- nel settore della esecuzione delle sentenze definitive, attività che potrà delegare ad un Sostituto.

**inoltre cura:**

- sulla base delle direttive del Procuratore della Repubblica i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza, ponendo in essere ogni attività amministrativa connessa all'esecuzione delle condanne;
- sulla base delle direttive del Procuratore della Repubblica i rapporti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Potenza e il Tribunale dei minorenni per le problematiche afferenti i procedimenti riguardanti persone d'età minore, attuando o promovendo eventuali protocolli d'intesa. A tali finalità può delegare un Sostituto della sezione di lavoro "fasce deboli".
- di informare, comunque, il Procuratore della Repubblica di tutte le più rilevanti investigazioni in corso nel proprio Dipartimento.

In caso di prolungata assenza o impedimento del Procuratore Aggiunto ovvero in caso di temporanea vacanza del posto le funzioni del Procuratore Aggiunto saranno assunte dal procuratore della Repubblica che comunque potrà assegnare con apposito Ordine di Servizio alcune delle funzioni del Procuratore Aggiunto al Sostituto con più anzianità di servizio in ciascuna Sezione del 2<sup>^</sup> Dipartimento.

## Paragrafo 14.

### I rapporti dei Sostituti con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto

I rapporti fra il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti devono essere ispirati ai seguenti criteri.

I Sostituti assegnatari del procedimento, pur conservando una sfera di autonoma responsabilità professionale nello svolgimento delle attività relative al medesimo procedimento, sia nella fase istruttoria che in quella dibattimentale, conferiscono preventivamente con il Procuratore ovvero con il Procuratore Aggiunto ( per il “*riferire*” dallo stesso apposto su procedimenti assegnati alla 3<sup>^</sup>, 4<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup> Sezione di cui è coordinatore ), oltre che nei casi in cui sia disposto *il riferire, il visto o l'assenso*, **sulla base del principio di leale collaborazione** , in ordine a tutte quelle che il Sostituto dovrà ritenere essere le più rilevanti attività investigative, avuto riguardo alla gravità dei fatti, ovvero al coinvolgimento di soggetti che svolgono funzioni pubbliche o istituzionali di rilievo, ovvero ai casi che comunque presentino aspetti di particolare complessità, delicatezza e rilevanza o siano suscettibili di avere risonanza mediatica o di suscitare l'interesse dell'opinione pubblica, nonché, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura, sulle questioni di diritto nuove o di speciale complessità e delicatezza.

Nei procedimenti assegnati a più magistrati, in caso di dissenso sulle scelte investigative e processuali, decide, sentiti i co-assegnatari, con provvedimento motivato:

- a) Il Procuratore della Repubblica, qualora si tratti di procedimenti del proprio Dipartimento;
- b) Il Procuratore della Repubblica, ove il procedimento sia co-assegnato a Sostituti di diversi dipartimenti ;
- c) Il Procuratore Aggiunto, ove il procedimento sia co-assegnato a Sostituti del Dipartimento da lui stesso coordinato;
- d) Il Procuratore della Repubblica, ove il procedimento sia co-assegnato al Procuratore Aggiunto e a un Sostituto.

Le richieste di modifica dell'assegnazione, derivanti da ritenuta erronea applicazione dei criteri di assegnazione, sono sempre trasmesse, con provvedimento esplicativo delle ragioni poste a sostegno delle stesse, dal Sostituto assegnatario al coordinatore della propria sezione (Procuratore della Repubblica ovvero Procuratore Aggiunto) per le conseguenti sue determinazioni. Ove la richiesta è di Magistrato del 1<sup>^</sup> Dipartimento, che richiede l'assegnazione a sezione del 2<sup>^</sup> Dipartimento, il Procuratore della Repubblica decide sentito il Procuratore Aggiunto, nel caso la richiesta provenga da magistrato del 2<sup>^</sup> Dipartimento che richieda l'assegnazione a sezione del 1<sup>^</sup> Dipartimento, il Procuratore Aggiunto trasmette la richiesta al Procuratore della Repubblica con il proprio parere.

Il Sostituto assegnatario di un procedimento, qualora ravvisi l'esistenza di un *precedente* assegnato ad altro Sostituto, trasmette il fascicolo a quest'ultimo esplicitando le ragioni della trasmissione. Il Sostituto assegnatario del *precedente* trasmette gli atti, con le proprie osservazioni, o con l'assenso, per le concrete determinazioni, al Procuratore della Repubblica, ove il cambio-delega coinvolga, comunque, un Magistrato del 1<sup>o</sup> Dipartimento ed al Procuratore Aggiunto ove il cambio delega riguardi solo Magistrati del 2<sup>o</sup> Dipartimento;

I Sostituti, cui compete di curare l'osservanza dei termini di durata delle indagini preliminari e della custodia cautelare, devono segnalare i casi di scarcerazione per decorrenza dei termini. Ciò al fine di adottare le opportune iniziative in accordo con il Procuratore e il Procuratore Aggiunto.

I Sostituti segnaleranno al Procuratore o al Procuratore Aggiunto eventuali situazioni di conflitto di competenza con altra Procura al fine di attivare la procedura del conflitto positivo o negativo che sia.

### **Paragrafo 15.**

#### **Rapporti con la stampa e gli organi di informazione**

I rapporti con gli organi di informazione, sono di esclusiva competenza del Procuratore della Repubblica (o del Procuratore aggiunto, se espressamente a ciò delegato), al fine di assicurare un indirizzo unitario, di garantire un regolare svolgimento delle indagini, la riservatezza e la dignità delle persone a qualsiasi titolo interessate dalle indagini stesse.

E' fatto assoluto divieto ai Sostituti di rilasciare dichiarazioni e fornire notizie agli organi di informazione relative ad indagini loro delegate o all'attività giudiziaria dell'ufficio, fatto salvo il caso in cui siano a ciò espressamente delegati dal Procuratore della Repubblica e ciò avvenga – alla presenza del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto – in occasione di conferenza stampa programmate dal Procuratore della Repubblica stesso come di seguito specificato.

Su delega del Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto può provvedere alla redazione dei comunicati stampa aventi ad oggetto l'esecuzione di provvedimenti cautelari e la definizione di procedimenti di particolare rilievo, nell'ambito delle sezioni da lui coordinate; alla diffusione dei comunicati stampa provvede la segreteria del Procuratore della Repubblica, al quale gli stessi sono sottoposti preventivamente.

Alle conferenze stampa partecipa il Procuratore della Repubblica che può farsi affiancare o sostituire dal Procuratore Aggiunto . Alle stesse conferenze stampa sarà anche presente – su richiesta del Procuratore della Repubblica - il Sostituto assegnatario del procedimento interessato, che è, di volta in volta, autorizzato dal Procuratore della Repubblica a rilasciare dichiarazioni.

Il Sostituto assegnatario del procedimento può collaborare nella redazione del comunicato e nella preparazione della conferenza stampa, offrendo ogni utile elemento informativo.

## Paragrafo 16.

### I Vice Procuratori Onorari e l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore

L'organico dei Vice Procuratori Onorari è così composto :

NOMINATIVO VPO	ANZIANITA' SERVIZIO
<u>CAPPIELLO</u> GIOVANNI	12.01.1995
MERIANI GIUSEPPINA	22.04.1998
<u>SALVIA</u> PATRIZIA	19.04.2000
<u>TADDEI</u> MARILENA	10.10.2001
<u>SANTARSIERO</u> CARMINE	10.10.2001
BASILE ROSALBA	10.10.2001
<u>NARDOZZA</u> MICHELINA	21.07.2004
<u>GRIESI</u> DANIELA	31.05.2006

Come sopra precisato, il numero dei magistrati onorari in servizio presso la scrivente Procura risulta notevolmente ridotto rispetto alla pianta organica, atteso che - dei 11 Vice procuratori onorari previsti nell'organigramma - soltanto 8 risultano effettivi.

In omaggio a quanto statuito dall'art. 2 del dec. l.vo n. 116/2017 presso la Procura di Potenza è stato istituito l'**Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica**.

La creazione del predetto ufficio è apparsa, non solo assolutamente necessaria sulla scorta di quanto disposto nel corpo della predetta normativa, ma anche assolutamente funzionale al buon andamento e alla migliore efficienza dell'attività giudiziaria.

Va precisato che le modifiche normative, relative all'attività funzionale dei Vpo, non si applicano ai magistrati onorari della Procura di Potenza, in quanto tutti già in servizio ( e da diversi anni ) presso il citato e ufficio, sicchè :

- 1) i Vice procuratori onorari, alla scadenza del quadriennio per i quali è intervenuta la conferma a sensi degli art. 1 e 2 D.Lvo 92/2016 ( o per i Vpo nominati successivamente all'entrata in vigore di tale normativa ), alla scadenza del quadriennio dalla nomina, potranno essere confermati, a domanda, per altri tre quadrienni, ma comunque non oltre 68 anni;
- 2) con riguardo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. **prima del 15 agosto 2017**, i Vpo potranno continuare a svolgere le attività sotto menzionate anche nei procedimenti per i reati di cui agli art. 589 e 590 c.p., conseguenti a infortunio sul lavoro o ad attività sanitaria;
- 3) per ciò che concerne il profilo remunerativo, **fino al 15 agosto 2021**:



- i Vpo continueranno a percepire l'indennità prevista dall'art. 4 D.L.Vo 273/1989 ( cioè l'indennità giornaliera pari a € 98 lordi, eventualmente raddoppiabile);

- ai VPO potrà essere richiesto un impegno lavorativo superiore a due giorni settimanali.

Per ciò che concerne l'assetto organizzativo ed il personale amministrativo dell'**Ufficio di collaborazione del Procuratore**, lo stesso deve essere composto dai Vpo in forza all'Ufficio, dai tirocinanti in formazione nonché da un adeguato personale di segreteria che dovrà assistere i magistrati onorari.

L'Ufficio di collaborazione del Procuratore, oramai inglobato nella 3<sup>a</sup> Sezione, sotto la direzione del Procuratore aggiunto, provvede a coordinare e dirigere le attività delegate ai Vice procuratori onorari, con particolare riferimento ai procedimenti penali – sia pendenti nella fase dibattimentale che in quella delle indagini preliminari – di competenza del Giudice di pace, delegati ai Vice procuratori onorari, curandone ogni adempimento utile e necessario, ivi compresi – tra gli altri - le deleghe di indagine, i provvedimenti di definizione dei fascicoli, le liste testi, ecc, ecc.

I locali dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore comprendono i seguenti spazi:

- un ufficio di segreteria, occupato da un assistente giudiziario e da un operatore giudiziario;
- un ufficio del Responsabile, occupato da un funzionario;
- un ufficio, a disposizione dei Vpo per lo svolgimento di tutte le attività loro delegate ( sia processuali che extraprocessuali ), come lo studio dei fascicoli di udienza ( anche di competenza del Tribunale monocratico ) e di quelli gestiti od eventualmente assegnati ai Vpo nell'ambito delle **attività della Sezione Definizione Affari Semplici ed Affari Urgenti** ( cfr. par. 17. ).

Relativamente alle attività di segreteria, con particolare riferimento al deposito delle deleghe di indagine, degli altri provvedimenti nonché allo scarico informatico dei provvedimenti definitivi, riguardanti i fascicoli a modd. 21 bis e 44 bis, i Vpo dovranno servirsi del personale di segreteria dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore, sopra indicato.

L'ufficio provvederà a gestire tutte le incombenze processuali ( compresa la citazione dei testi e le altre notifiche ), riguardanti i procedimenti di competenza del giudice di pace.

#### **a) Le attività processuali**

Come previsto a seguito dell'entrata in vigore del decreto n° 116/2017, **relativamente ai procedimenti iscritti dopo il 15 agosto 2017**, l'Ufficio può delegare ai Vpo le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento :

- nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
- nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, **ad eccezione delle ipotesi delittuose punite dagli artt. 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui**

**all'articolo 590-sexies del codice penale, iscritte dopo l'entrata in vigore del citato decreto, per le quali appare necessaria la presenza in udienza del magistrato togato ( art. 17, comma 3 ).**

- nelle udienze di giudizio direttissimo, soltanto nei confronti dei VPO che hanno offerto la loro disponibilità. Per questa tipologia di attività delegata, l'Ufficio predisporrà un turno dei V.P.O. per le udienze direttissime sulla base dell'elenco giornaliero dei giudici che dovranno celebrare l'udienza di convalida (ed eventuale giudizio direttissimo) adottato dal Tribunale rispettando, laddove possibile, l'abbinamento V.P.O./togato, previsto per la distribuzione delle udienze. Il V.P.O. delegato per l'udienza direttissima, qualora questa non dovesse coincidere con un'udienza ordinaria, dovrà presentarsi in Ufficio alle ore 09:30 e, nel solo caso che per tale ora non siano fissati procedimenti, potrà svolgere fino al momento dell'inizio dell'udienza attività di collaborazione. Ai fini della corresponsione della indennità dovuta, l'attività sarà certificata con la timbratura del badge già in dotazione al V.P.O. e potrà essere cumulata con quella svolta per la celebrazione dei processi con rito direttissimo, per i quali il cancelliere presente in udienza fornirà al V.P.O. la consueta attestazione di partecipazione. In caso di impedimento, il V.P.O. designato deve farsi carico della sostituzione con un altro V.P.O. dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio UDAS o al funzionario e/o cancelliere in servizio per i giorni del sabato o durante i pre-festivi e/o festivi;

Per quanto riguarda, invece, **i procedimenti iscritti prima del 15 agosto 2017**, fino allo scadere del primo quadriennio ( e dunque fino al 15 agosto 2021 ), i Vpo già in servizio presso la Procura di Potenza, potranno essere delegati a svolgere le funzioni e le attività processuali e fuori dei casi in cui è necessaria la presenza del Pm togato. Tale raccomandazione potrebbe riguardare in particolare i processi pendenti per i reati di cui agli art. 589 e 590 c.p., conseguenti a infortunio sul lavoro o ad attività sanitaria, rispetto ai quali risulta necessario ed opportuno che il Vpo interloquisca col Pm togato, titolare dell'udienza secondo il calendario, per concertare l'eventuale presenza personale in udienza del Sostituto procuratore.

E' inoltre necessaria la partecipazione in udienza del magistrato togato per tutti i procedimenti penali, a prescindere dalla data di iscrizione, che vedono un magistrato imputato o persona offesa ovvero un avvocato imputato, limitatamente alle ipotesi di reato collegati all'esercizio delle funzioni giudiziarie o della professione legale.

Il magistrato togato seguirà personalmente tutti quei processi che, secondo una valutazione preventiva del Sostituto designato per l'udienza secondo il calendario, richiedano la sua presenza in considerazione della complessità, delicatezza, natura del reato, risonanza o rilievo sociale dei fatti trattati o che comunque possano implicare ripercussioni per l'ufficio.

Ricorrendo particolari e prevalenti esigenze di ufficio, che non rendano possibile assicurare la partecipazione del magistrato togato alle udienze monocratiche diverse da quelle sopra indicate, saranno adottate nello specifico le iniziative necessarie.

In relazione ai procedimenti iscritti dopo il 15 agosto 2017 va altresì precisato che :

- lo svolgimento della funzione del PM all'udienza dibattimentale da parte del Vpo, per ciò che concerne i procedimenti per i reati a citazione diretta (**con esclusione del reato di cui all'art. 590 c.p. conseguente a infortunio sul lavoro o a professione sanitaria**) comprende altresì le determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena presentata prima dell'apertura del dibattimento, senza che sia necessaria la consultazione con il Pm togato.
- per tutti gli altri procedimenti (ossia quelli **per i reati di competenza del Tribunale monocratico con udienza preliminare** nonché quelli **reato di cui all'art. 590 c.p. conseguente a infortunio sul lavoro o a professione sanitaria**), le determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena, presentata prima dell'apertura del dibattimento, potranno essere prese dal Vpo solo dopo specifica consultazione con il Pm togato, che dovrà apporre il proprio visto sulla istanza di patteggiamento avanzata.

I V.P.O. designati per le udienze dibattimentali anoteranno nello **statino di udienza** (che verrà messo a loro disposizione dall'Ufficio Dibattimento), con sufficiente chiarezza, ogni elemento utile a comprendere lo svolgimento del processo e/o l'esito del processo, provvedendo ad indicare in forma precisa anche i testi da citare per la successiva udienza e/o l'eventuale attività che si rende necessaria ; nel caso di sentenza di assoluzione che ha disatteso la richiesta di condanna del p.m., preciseranno i motivi delle conclusioni formulate in udienza.

Ai fini delle eventuali **impugnazioni**, si statuisce che i Vpo dovranno presentare, entro 5 gg. dalla sentenza, lo statino delle udienze monocratiche al Pm di turno per quell'udienza.

I Vpo dovranno altresì depositare lo statino di ciascuna udienza, anche in copia, presso la segreteria del Procuratore.

La decisione sull'eventuale impugnazione e la redazione e presentazione dei motivi spetta al Procuratore aggiunto, o, per delega di quest'ultimo, al Sostituto individuato nel calendario quale titolare dell'udienza, che potrà acquisire dal V.P.O. ogni elemento utile.

Per ciò che concerne **l'assegnazione delle udienze**, tenuto conto delle informazioni fornite dal Tribunale e dagli uffici del Giudice di pace, alla stregua dei criteri fissati nel programma organizzativo del 10.7.2017, occorre provvedere alla distribuzione delle udienze tra i Vpo secondo la seguente tabella :

**1) Al dott. CAPPIELLO verranno assegnate le seguenti udienze :**

- Udienza del Giudice di Pace di Pescopagano (1° venerdì del mese);

- Udienza del Giudice monocratico dr.ssa Valentina ROSSI (tutti i lunedì del mese);  
( 5 deleghe di udienza + 12 deleghe extra processuali)

**2) Alla dr.ssa MERIANI verranno assegnate le seguenti udienze :**

- Udienze del Giudice di Pace di Potenza dr.ssa ROSSI ( 3° e 4° mercoledì del mese);
- Udienza Giudice Monocratico dr. CONTE ( 2° mercoledì del mese);
- Udienze del Giudice di Pace di Potenza dr.ssa POTENZA( tutti i martedì del mese);  
( 7 deleghe di udienza + 10 deleghe extra processuali)

**3) Alla dr.ssa SALVIA verranno assegnate le seguenti udienze :**

- Udienze del Giudice di Pace di Potenza dr.ssa ROSSI ( 2° ed eventuale 5° mercoledì del mese);
- Udienza del Giudice di Pace di Bella – (1° giovedì del mese)
- Udienze Giudice monocratico dr. VERARDI ( 2° venerdì del mese);
- Udienze Giudice monocratico dr.ssa RIZZO – ( 2° martedì del mese)
- Udienze Giudice monocratico dr.ssa DEL GROSSO (1°, 3° e 4 ° mercoledì del mese );

**4) Alla dr.ssa BASILE verranno assegnate le seguenti udienze :**

- Udienze Giudice monocratico dr. PIGNATA - ( 1° e 3° giovedì del mese);
- Udienze Giudice monocratico dr. SERGI ( tutti i mercoledì del mese );
- Udienza Giudice monocratico dr. PIGNATA ( 1° lunedì del mese );
- Udienza del Giudice monocratico dr. GALLO ( 4° lunedì).

(8 deleghe di udienza + 9 deleghe extraprocessuali).

**5) Alla dr.ssa TADDEI verranno assegnate le seguenti udienze :**

- Udienza del Giudice di Pace di Calvello ( 1° lunedì del mese );
- Udienza del Giudice di Pace di Bella ( 4° mercoledì del mese );
- Udienze Giudice monocratico dr. DI IESU ( 2° venerdì del mese );
- Udienza del Giudice monocratico dr. PIGNATA – ( 3° ed eventuale 5° lunedì);
- Udienza Giudice Monocratico dr.ssa ZAMPOLI ( tutti i martedì del mese ).

(8 deleghe di udienza + 9 deleghe extraprocessuali).

**6) Alla dr.ssa NARDOZZA verranno assegnate le seguenti udienze :**

- Udienze Giudice monocratico dr.ssa CRISTOFARO - ( tutti i mercoledì del mese);
- Udienze Giudice monocratico dr. PIGNATA - ( 2° e 4° lunedì e 2° giovedì del mese);
- Udienza del Giudice monocratico dr. TARQUINO (4° venerdì del mese);

**7) Al dr. SANTARSIERO verranno assegnate le seguenti udienze :**

- Udienze Giudice monocratico dr. BAGLIONI - ( 1° e 3° giovedì del mese );

- Udienze Giudice monocratico dr. PIGNATA - ( 4° ed eventuale 5° giovedì del mese);
- Udienze Giudice di Pace di Vietri di Potenza - ( 3° ed 4° martedì del mese);
- Udienze Giudice di Pace di Viggiano - (1° e 2° martedì del mese);
- Udienza del Giudice di Pace di Potenza dr.ssa ROSSI – ( 1° mercoledì del mese)  
(8 deleghe di udienza + 9 deleghe extra processuali)

**8) Alla dr.ssa GRIESI verranno assegnate le seguenti udienze :**

- Udienze Giudice di Pace di Melfi - (1° e 3° mercoledì del mese ed eventuali udienze straordinarie);
- Udienze Giudice di Pace di Venosa - ( 1° e 3° venerdì del mese ed eventuali udienze straordinarie);
- Udienza Giudice Monocratico dr.ssa DEL GROSSO ( 2° ed eventuale 5° mercoledì del mese );  
(5 deleghe di udienza + eventuali deleghe per udienze straordinarie).

In riferimento alla **sostituzione del Vpo** delegato per l'udienza, si dispone quanto segue.

In caso di impedimento e/o assenza del Vice Procuratore Onorario delegato alla singola udienza, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di comunicare all'Ufficio tempestivamente e comunque non appena possibile il sopravvenuto impedimento o l'assenza, deve applicarsi un meccanismo di sostituzione automatica, regolato in base al criterio dell'anzianità di servizio in ordine decrescente ed in maniera circolare.

In particolare :

- 1) in caso di in caso di impedimento e/o assenza del Vice Procuratore Onorario delegato alla singola udienza, il magistrato onorario impedito od assente verrà sostituito, secondo l'ordine indicato nella tabella sopra riportata, da quello immediatamente meno anziano in servizio ;
- 2) nel caso in cui anche quest'ultimo dovesse risultare impedito, assente o comunque impossibilitato per la predetta sostituzione, verrà designato il successivo magistrato onorario meno anziano in servizio e così via, scorrendo la graduatoria secondo l'anzianità di servizio in ordine decrescente;
- 3) qualora l'impedimento o l'assenza dovesse riguardare il magistrato onorario meno anziano tra quelli in servizio (corrispondente allo stato alla dr. ssa GRIESI), lo stesso sarà sostituito dal magistrato più anziano tra quelli in servizio (ossia il dr. CAPPIELLO);
- 4) qualora non risultasse possibile designare alcun Vice Procuratore Onorario per contestuale impedimento di tutti i magistrati onorari, l'udienza verrà trattata dal Sostituto Procuratore risultante di turno dal calendario delle udienze.

## **b) Le attività extraprocessuali e l'attività di collaborazione**

Ai Vice Procuratori onorari viene inoltre delegato il compimento di alcune ulteriori attività di natura extraprocessuale. Tali attività, già regolamentate nel programma organizzativo del 10 luglio 2017, vanno rimodulate alla luce della riforma della magistratura onoraria e, in particolare, in base a quella che viene definita quale “**attività di collaborazione**” del Vpo.

Infatti, in base a quanto affermato nell'art. 16 lett. a) del dec. l.vo n° 116/2017, il Vice procuratore onorario “*coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti*”.

In sostanza, l'attività di collaborazione può riguardare qualsiasi procedimento, pendente anche in fase di indagine, e può essere finalizzata altresì alla stesura di singoli atti ( di indagine e/o di definizione del procedimento penale ), ad eccezione delle richieste di misura cautelare o interdittiva, che non possono in alcun modo essere delegate al Vice procuratore onorario.

Il riconoscimento normativo delle attività di collaborazione, espletabili da parte dei Vpo, consente di prevedere e disporre l'impiego di costoro nell'ambito della **Sezione Affari Semplici**.

L'utilizzo dei magistrati onorari all'interno della citata Sezione comporterà, ovviamente, una riduzione del loro contributo nell'attività di collaborazione ed affiancamento ai singoli Sostituti : tale svantaggio sarà notevolmente compensato, a favore dei magistrati togati, dal minor carico di lavoro, determinato proprio dall'assegnazione alla Sezione Affari semplici di tutti i reati di minor rilevanza.

**La liquidazione dell'indennità giornaliera** è strettamente collegata all'attività processuale ovvero a quelle extraprocessuali, svolte dal singolo Vpo.

A tale scopo, tutti i Vpo potranno svolgere **nella stessa giornata ed anche cumulativamente** tutte le attività loro delegabili ( attività processuale ed attività extraprocessuale ) purché non venga superato il limite delle 17 attività delegate tra attività processuali (delega di udienza) e attività extra processuali (attività di collaborazione) , limite che sale a 22 per i soli VPO che hanno dato la loro disponibilità a rappresentare la Pubblica Accusa in caso di udienze con giudizio direttissimo. Ai fini del diritto all'indennità è necessario che maturino i seguenti presupposti :

- a) nel caso di attività processuale ( delega all'udienza ), la singola indennità spetta al Vpo delegato, qualunque sia stata la durata dell'udienza, alla stregua di quanto certificato dal cancelliere di udienza, che attesti altresì la presenza del Vpo;
- b) nel caso di attività extraprocessuale, la singola indennità spetta al Vpo qualora la durata dell'attività sia ricompresa tra le 4,30 e le 5 ore, così come risultante dalla modalità di rilevazione della permanenza in Ufficio;
- c) la doppia indennità sarà corrisposta :

- nel caso di udienza che duri più di 5 ore ;
  - nel caso di udienza, pur durata meno di 5 ore, a cui si aggiunga l'eventuale diversa attività extraprocessuale che abbia fatto superare il limite delle 5 ore;
- d) il superamento delle 5 ore deve essere congruo e non può consistere in un breve lasso di tempo.

Il diritto all'indennità per l'attività extraprocessuale svolta, qualunque sia il suo contenuto, sarà riconosciuta secondo l'orario di permanenza del Vpo negli uffici di Procura, secondo quanto risultante dal badge in possesso del magistrato onorario.

## **Paragrafo 17.**

### **Gli organismi dell'ufficio**

#### **a) L'Assemblea dei Magistrati della Procura.**

In tutti i casi in cui risulti necessario ed opportuno per il migliore funzionamento dell'Ufficio, per un confronto su nuove normative o su particolari argomenti e per la ottimizzazione organizzativa dello stesso possono essere indette, su iniziativa del Procuratore della Repubblica, specifiche riunioni con i Sostituti e con il Procuratore aggiunto.

La convocazione viene programmata, con comunicazione scritta, inviata anche mediante posta elettronica, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione, salvo eccezionali ragioni d'urgenza che impongano un termine inferiore.

Nell'atto di convocazione, il Procuratore della Repubblica indica l'ordine del giorno, con gli argomenti da trattare ( che possono anche essere integrati ) nei lavori assembleari.

La partecipazione alle riunioni richiede la presenza necessaria di tutti i Sostituti, in quanto è manifestazione di condivisione di scelte da parte dei magistrati della Procura con l'obiettivo di migliorare l'attività e l'organizzazione della Procura.

Le riunioni possono essere richieste anche da singoli o da più Sostituti o dal Procuratore aggiunto, allorché attengano a problematiche di carattere generale riguardanti l'organizzazione dell'ufficio, l'individuazione e la realizzazione degli obiettivi istituzionali.

Le decisioni approvate dall'Assemblea dei Sostituti, anche a maggioranza, non sono mai vincolanti per il Procuratore della Repubblica, che di esse però dovrà tenerne conto ove si riservi di decidere.

Del contenuto e delle argomentazioni trattate in occasione delle riunioni viene redatto un dettagliato verbale: di esso è vietata in modo assoluto la divulgazione con qualsiasi mezzo, salvo specifica autorizzazione motivata del Procuratore della Repubblica.

#### **b) L'Ufficio Studi e documentazione**

In seno alla Procura è istituito l'Ufficio Studi, che può essere composto da n. 2 Sostituti. La durata dell'incarico è di 4 anni, prorogabile per altri 2. L'assegnazione avviene mediante interpello e secondo criteri predeterminati.

La competenza di tale Ufficio consiste nell'acquisizione, anche di iniziativa, elaborazione e documentazione di dati, interpretazioni ed informazioni di ordine normativo e giurisprudenziale.

Esso costituisce un importantissimo strumento per agevolare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, il rispetto delle norme del giusto processo e delle disposizioni ordinamentali.

L'attento lavoro dell'Ufficio Studi permette la costante ricerca e diffusione delle novità legislative e giurisprudenziali nelle materie di competenza dell'ufficio nonché l'individuazione di eventuali profili di criticità nell'applicazione delle norme di legge e la ricerca di soluzioni giurisprudenziali condivise, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Nel caso in cui emergano profili di particolare interesse per l'Ufficio, derivanti dall'applicazione e/o interpretazione di novità legislative o giurisprudenziali, l'Ufficio Studi redige documenti di sintesi che verranno sottoposti all'attenzione dei Sostituti anche in occasione delle periodiche riunioni assembleari.

### **Paragrafo 18.**

#### **Dipartimenti e Sezioni specializzate**

Si conferma quanto previsto nel precedente programma :

*“..Per quanto concerne i criteri di assegnazione degli affari ai Magistrati, si fa osservare che l'organizzazione di questo Ufficio, come anche nel piano in precedenza vigente, continua a fondarsi sul criterio della specializzazione, consentendo comunque ai Magistrati una turnazione periodica nelle varie attribuzioni, in modo da garantire l'acquisizione e l'affinamento di una professionalità comune a tutti.*

*L'esperienza precedente ha dimostrato che in tal modo si è resa complessivamente più efficiente ed efficace l'attività giudiziaria e la risposta alle richieste di giustizia.*

*Resta operante anche l'assegnazione, secondo criteri prefissati, dei fascicoli c.d. “generici” .....*



*Per migliorare proprio la risposta di giustizia e per renderla più spedita, il nuovo programma prevede una migliore distribuzione delle risorse umane e una più attuale competenza specialistica.*

*Non si può non riconoscere che i risultati conseguiti dalle singole sezioni, nelle quali finora questo Ufficio è stato articolato, possono ritenersi più che soddisfacenti soprattutto grazie all'impegno profuso da tutti i colleghi, anche della D.D.A., nelle situazioni di emergenza, in particolare seguite alla unificazione della Procura di Melfi a quella di Potenza e per la successione di trasferimenti, che hanno rischiato di far aumentare in maniera preoccupante l'arretrato di tutte le sezioni, esclusa la D.D.A. naturalmente.*

*Il risultato è stato molto lusinghiero, anche per la creazione di una sezione stralcio, che ha concluso brillantemente il compito affidatole.*

*L'analisi dei flussi di lavoro in generale e un monitoraggio delle materie di competenza specialistica, a seguito di incontri dei rappresentanti di ciascuna sezione, hanno reso utile l'adozione di alcune modifiche che potranno meglio rispondere agli obiettivi che il nuovo programma si propone.*

*La realizzazione di moduli organizzativi quali Dipartimenti e Sezioni, nel rispetto delle attribuzioni proprie del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, si propone di favorire la coesione interna dell'Ufficio in vista degli obiettivi comuni da raggiungere, promovendo lo scambio dei dati, delle notizie ed informazioni ed un utile confronto di opinioni ( in sede di Assemblea dell'ufficio ) non solo nelle materie di competenza delle varie sezioni ma più in generale con riferimento all'attività giudiziaria dell'Ufficio nel suo complesso, anche mediante la creazione di un Responsabile dell'Ufficio Studi e Documentazione...”*

Tanto premesso, sulla base del nuovo assetto organizzativo

#### **il 1^ Dipartimento sarà così costituito :**

dalla 1^ Sezione, costituita dalla D.D.A e dal gruppo di lavoro competente anche in materia di eversione e terrorismo;

dalla 2^ Sezione “Pubblica Amministrazione” che tratta i reati contro la P.A., ambientali e urbanistici;

#### **il 2^ Dipartimento sarà così costituito:**

la 3^ Sezione “UDAS” in cui saranno ricompresi la Sezione Affari Semplici e l'Ufficio Collaborazione del Procuratore.

la 4^ Sezione “Fasce deboli” che tratta dei reati contro la Famiglia, contro le c.d. “fasce deboli”, frode alimentare e la sicurezza sul lavoro;

la 5^ Sezione “Criminalità economica” che tratta i reati finanziari e reati contro l'economia;

## **Paragrafo 19.**

### **Criteri di assegnazione dei Magistrati ai Dipartimenti e alle Sezioni**

Ciascuna delle indicate sezioni sarà coordinata dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto ovvero, in mancanza di entrambi, dal Sostituto più anziano.

I criteri di assegnazione dei Sostituti ai gruppi di lavoro costituiti dai Dipartimenti e dalle Sezioni privilegiano l'esigenza prioritaria di garantire la funzionalità dell'Ufficio. Ne segue che, ferma restando la necessità di procedere ad interpello per la copertura dei posti vacanti, per la composizione delle Sezioni, saranno privilegiate le oggettive attitudini e la concreta esperienza dei magistrati (desumibile anche dalla loro anzianità di servizio ed in ruolo, dai pregressi incarichi, ecc) .

I magistrati provenienti da altri Uffici saranno assegnati alle Sezioni con posti vacanti, sulla base dei criteri di valutazione sopra esposti all'esito di interpello che coinvolgerà anche gli altri magistrati dell'Ufficio legittimati.

Nel caso di copertura parziale dei posti vacanti ( per trasferimento del Sostituto od altra causa ) il Procuratore della Repubblica, valutate comparativamente i carichi di lavoro e le esigenze delle diverse Sezioni, anche a seguito di Assemblea dell'Ufficio, stabilirà l'ordine di precedenza nella copertura dei posti vacanti.

A tal fine in assenza di manifestazione di disponibilità dei magistrati interpellati per la copertura dei posti, provvederà mediante assegnazione del magistrato con la minore anzianità nel ruolo.

La permanenza massima nelle Sezioni è di 10 anni, che decorrono dalla data di effettiva assegnazione, e la minima è di 2 anni, salvo specifiche ed urgenti ragioni di servizio impongano di derogare a tale termine.

L'assegnazione alla D.D.A., laddove si renda vacante uno dei 3 posti, è regolata da specifiche norme di legge e circolari del C.S.M., in particolare dalla circ. del 19.11.2010, adottata con delibera del 17.11.2010.

Le aree di competenza territoriale della D.D.A. sono assegnate in via esclusiva rispettivamente a ciascuno dei 4 P.M. della D.D.A. : quella del Tribunale di Matera ( D.ssa Piccininni ) fatto salvo il futuro ingresso di altro Magistrato da designare, quella del Tribunale di Potenza ( Dr Salvia), e quella di del Tribunale di Lagonegro ( dr. Montemurro).

**Paragrafo 20.**  
**Organizzazione dell'Ufficio**

La nuova organizzazione dell'Ufficio è articolata nel modo seguente:

**PRIMO DIPARTIMENTO**

**1^ SEZIONE**

***Direzione Distrettuale Antimafia e Gruppo di lavoro Antiterrorismo***

**Coordinatore:** Il Procuratore della Repubblica – 4 Sostituti in pianta organica

**Magistrati:** D.ssa Anna Gloria Piccininni – Dott. Gerardo Salvia – Dott. Vincenzo Montemurro – uno da designare

La scarsità del numero di Magistrati di questo Ufficio Distrettuale (peraltro, caratterizzato da un continuo *turn over* di Sostituti ) sia in termini assoluti che rispetto ai fenomeni di criminalità comune ed organizzata che contraddistinguono il suo territorio – invero assai sottovalutati, mentre le indagini rivelano la presenza di potenti gruppi mafiosi autoctoni che operano sia autonomamente che in sinergia con strutturate *'ndrine* calabresi, clan campani e clan pugliesi – in uno con la non particolare virulenza del fenomeno terroristico hanno indotto ad abolire l'autonoma sezione Antiterrorismo e a concentrare nella 1^ Sezione ( rafforzata con un altro Sostituto) sia la DDA che il Gruppo di lavoro Antiterrorismo in uno con la trattazione di specifiche ipotesi di reati spia..

I Sostituti addetti alla 1 Sezione – che per le ragioni specificate nel paragrafo 2 sono previsti nel nr di 4 - curano esclusivamente la trattazione, sia nelle indagini che nelle udienze preliminari e dibattimentali innanzi agli Uffici del Distretto:

dei procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51 comma 3-bis, quater c.p.p. e di tutti quelli connessi e /o probatoriamente collegati con questi ultimi, ovvero che, per le concrete modalità del fatto, per la personalità o i precedenti dei soggetti che risultano coinvolti negli stessi, ovvero per i contatti ed i collegamenti fra tali soggetti ed esponenti del terrorismo o di organizzazioni di tipo mafioso, necessitano di un coordinamento investigativo con le indagini relative ai delitti di cui all'art 51 comma 3 bis e quater cpp in quanto funzionale all'azione di contrasto alle organizzazioni di tipo mafioso o

terroristico. Si intendono per reati che per le loro modalità sono d'interesse per la 1<sup>a</sup> Sezione quelli che, per la loro concreta attuazione, presuppongono, un collegamento fra il/i soggetti coinvolti e sistemi di criminalità organizzato o terroristica. A titolo esemplificativo, quelli che riguardano ingenti quantitativi di armi, ovvero grandi quantitativi di esplosivi, congegni micidiali, armamento bellico, materiale radioattivo o (parti di) armamento atomico, gas nervini (o simili), sostanze idonee a consentire attacchi batteriologici ed epidemie, ingenti quantitativi di stupefacenti, reati contro la personalità dello Stato sintomatici dell'esistenza di un progetto di sovvertimento violento e/o comunque illegale dell'ordinamento costituzionale o che, comunque, facciano ipotizzare fondatamente un legame fra il/i soggetti coinvolti ed organizzazioni terroristiche e/o eversive.

Inoltre nella sfera di competenza della D.D.A., confluiranno, come reati spia del più grave delitto di cui all'art 74 dpr 309/90, tutte le fattispecie criminose di cui all'art. 73 DPR 309/90 . Ciò a meno che non siano state già trattate dal magistrato di turno ai fini della convalida dell'arresto il quale comunque dovrà creare una copia del fascicolo da iscrivere a mod 45 che trasmetterà alla DDA ovvero salvo intesa con il PM DDA che potrà richiedere di trasmettere gli atti – dopo la convalida e prima che venga esercitata l'azione penale – ove i fatti risultino collegati o connessi con proprie indagini.

L'esperienza investigativa, infatti, ha insegnato che assai di frequente, proprio partendo da singoli episodi di detenzione e spaccio/cessione di stupefacenti è possibile ricostruire l'intera filiera associativa che si muove alle spalle dello spacciatore.

Altri reati spia da attribuire alla DDA saranno : le estorsioni, salvo che non si tratti di vicende che si inseriscono in contesti familiari, di vicinato o simili e che comunque non consentono in alcun modo un collegamento con la criminalità organizzata nel qual caso saranno distribuite a pioggia come reati generici; le rapine a banche, uffici postali, supermercati, centri commerciali, portavalori, ed altre che, per la gravità dei fatti e la professionalità evidenziata, si appalesino come una azione pianificata da bande collegate alla criminalità organizzata, mentre le rapine non attribuite alla DDA saranno distribuite come reati generici a pioggia; le violazioni dell'art 256 D.Lvo 152/2006 che per la modalità dei fatti e la quantità e qualità dei rifiuti illegalmente trattati, gestiti e trasportati facciano ragionevolmente presumere l'esistenza di un traffico organizzato; i reati di cui agli artt 473 e 474 laddove per le modalità del fatto e per la quantità di merce contraffatta possa ritenersi il verosimile coinvolgimento di associazioni a delinquere operanti nello specifico settore (fattispecie di competenza DDA ex art 51 comma 3 bis cpp). Rientreranno, altresì, nella sfera di competenza della DDA, quali reati spia, l'usura con eccezione di quella bancaria e delle società finanziarie (di competenza della 5<sup>a</sup> sezione), il traffico in contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed idrocarburi, fattispecie tutte che l'esperienza investigativa ha mostrato essere di norma gestite da organizzazione criminali di tipo mafioso, strutturate e capaci di controllare il territorio;

Le fittizie intestazioni, i delitti di riciclaggio e reimpiego (salvo i casi in cui non siano connesse ad indagini di “specialistica” in corso di altra sezione ) il delitto di concorrenza illecita ( quasi sempre legato a fenomeni di criminalità organizzata).

Rientrano pure nella competenza della DDA tutti i reati di competenza distrettuale ex art. 51 comma 3 quinquies c.p.p. - inclusi quelli di pedopornografia minorile e di prostituzione minorile quasi sempre collegati al fenomeno della tratta di esseri umani – di competenza DDA - nonché alle attività di organizzazioni criminali strutturate.- con esclusione delle fattispecie da 615 ter a 640 quinquies indicate nell’art 51 comma 3 quinquies che rimangono di competenza della 5^ sezione, in quanto di norma non collegati a fenomeni di criminalità organizzata;

tutte le misure di prevenzione patrimoniale e personale e, quindi, le relative udienze, fatti salvi i casi in cui, scaturendo il procedimento di prevenzione da una indagine penale di altra sezione indagini lo stesso PM delegato alle indagini penali esprima la richiesta di essere co-delegato al procedimento di Prevenzione ovvero il Procuratore della Repubblica ritenga che per la complessità dell’indagine sia necessario co-delegare tale Magistrato.

Il Procuratore della Repubblica riserva a sé medesimo la direzione ed il coordinamento generale della 1^ sezione, fatta salva l’attività di collaborazione del Procuratore Aggiunto nel verificare il rispetto delle direttive del Procuratore e del coordinamento richiesto

Alla D.D.A./Antiterrorismo sono assegnati n. 4 Sostituti.

Il Procuratore mantiene diretti e personali rapporti con la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e deve essere immediatamente informato di ogni attività di indagine che comporti il coinvolgimento di altra Procura Distrettuale e per la quale si rende necessario un coordinamento investigativo, che richieda la partecipazione della Procura Nazionale.

La permanenza è di 10 anni, come per le altre Sezioni.

L’assegnazione alla D.D.A., laddove si renda vacante uno dei 4 posti, è regolata da specifiche norme di legge e circolari del C.S.M., in particolare dalla circ. del 19.11.2010, adottata con delibera del 17.11.2010.

Le aree di competenza territoriale della D.D.A. sono assegnate in via esclusiva rispettivamente a ciascuno dei 4 P.M. della D.D.A. : quella del Tribunale di Matera ( Piccininni ed altro da designare e quella del Tribunale Potenza ( Dr. Salvia ), Tribunale di Lagonegro ( dr. Montemurro).

Attualmente all’unico magistrato assegnato all’rea territoriale coincidente con il Circondario del Tribunale di Matera sono assegnati tutti gli affari DDA relativi a reati di competenza distrettuale commessi in quel circondario. Quando saranno assegnati due magistrati a tale area, salvo un ampio ricorso alla co-assegnazione, gli affari saranno suddivisi secondo un criterio principale di attribuzione di competenza per “gruppi criminali” storici ( Scarzia, Mitidieri da una parte e Schettino e Russo dall’altra)

ed uno residuale di carattere geografico : zona costiera ( Metaponto, Scanzano Ionico, Marina di Pisticci, Policoro e Nova Siri) e zona interna del Circondario a partire da Matera città.

Al magistrato addetto all'area geo-criminale di Lagonegro, che presenta minore incidenza di procedimenti sulla criminalità di tipo mafioso rispetto agli altri due circondari del Distretto, saranno anche assegnati, in co-delega con il Procuratore della Repubblica, tutti i delitti di cui all'art 51 comma 3 quater cpp, tutti i delitti "d'interesse" antiterroristico (così come indicati e definiti sopra) per i quali sarà prevista la co-assegnazione al Procuratore della Repubblica, nonché:

tutti i procedimenti relativi ad associazioni a delinquere (non collegate ad associazioni mafiose operanti nel distretto, nel quale caso il PM viene individuato secondo il consueto criterio territoriale) finalizzate a commettere i delitti di cui ;

- a) agli artt. 473 e 474 cp;
- b) agli artt.600, 601, 601 bis e 602 cp;
- c) agli artt.600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 bis cp in danno di minorenni;
- d) agli artt.609 quater, 609 quinquies, 609 octies cp in danno di minorenni e 609 undecies cp;
- e) all' art.12 commi 3 e 3 ter del Testo Unico sull'immigrazione;
- f) all'art. 22 comma 3 legge 91/1999 (traffico di organi umani) e a tutte le ipotesi di traffico di rifiuti (e relativi reati spia);

Inoltre, al Magistrato DDA addetto al territorio di Lagonegro andranno pure assegnati, in via esclusiva ( e salvo che non si tratti di attività criminose controllate da associazioni mafiose radicate nel Distretto, nel qual caso il PM verrà individuato secondo i consueti criteri territoriali):

tutti i procedimenti riguardanti le associazioni a delinquere di cui all'art 291 quater DPR nr 43 del 1973 ( contrabbando TLE);

tutti i procedimenti per i delitti di cui agli artt 414 bis (istigazione alla pedopornografia), 473, 474, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 undecies cp ;

tutti i procedimenti per traffico illecito di rifiuti e relativi reati spia, laddove le relative attività illecite non siano controllate da associazioni mafiose operanti nel distretto (nel quale caso il PM viene individuato secondo il consueto criterio territoriale). Ciò sul presupposto che tale fenomeno criminale nel territorio sottoposto alla giurisdizione di questa DDA, allo stato, pure avendo assunto proporzioni imponenti in considerazione della presenza di importanti impianti industriali, tuttavia non è legato (al pari delle attività delittuose indicate nei punti da **a ad f**) alle attività ed agli interessi delle associazioni mafiose autoctone, con la conseguenza che le indagini su tali traffici, di norma, possono prescindere sia da una contestuale azione investigativa sui clan, che dalla conoscenza delle specifiche dinamiche di ciascuna delle organizzazioni mafiose radicate nel Distretto

In caso di segnalazioni relative a fatti di criminalità anche potenzialmente rientranti nella previsione dell'art. 51 comma 3 bis C.p.p., pervenute al P.M. di turno ordinario, questi provvederà a informare immediatamente il collega di turno per la D.D.A. che prenderà la direzione delle indagini, il quale informerà, a sua volta, immediatamente il Procuratore della Repubblica e, in sua assenza, il Procuratore Aggiunto.

**- Le riunioni di coordinamento della DDA, lo scambio di atti ed informazioni all'interno della DDA ed i rapporti con la Dna**

La circolazione delle informazioni all'interno della DDA è regola fondamentale a presidio del buon andamento delle indagini anti-mafia ed anti-terrorismo. Ferma restando la necessità di una continua interlocuzione fra tutti i 3 Magistrati addetti alla Sezione, che altro non è che una esplicazione, in tali materie, del principio di *leale collaborazione* all'interno dell'Ufficio, si prevede che (di regola) il 2<sup>o</sup> ed il 4<sup>o</sup> lunedì pomeriggio di ogni mese si tenga una riunione di coordinamento DDA per l'aggiornamento sui principali filoni d'indagine. Motivi di opportunità, contingenze investigative, impedimenti, possono consentire di spostare in altra data la riunione ovvero di convocarne di ulteriori. A tali riunioni sarà sempre invitato, a cura della Segreteria del Procuratore, il Magistrato di Collegamento della Dna.

Le determinazioni e le comunicazioni formali che riguardano i rapporti DDA-DNA ovvero i rapporti fra questa DDA ed altre DDA, dovranno essere assunte dal Procuratore della Repubblica ovvero dallo stesso viste o trasmesse. Tuttavia, i Sostituti potranno e dovranno avere rapporti di scambio informativo diretto con il Magistrato di collegamento della DNA e con i Magistrati di altre DDA. Tali scambi informativi, per evidenti esigenze di coordinamento, dovranno essere comunicati ( o preannunciati nei casi di maggiore delicatezza) anche dal Procuratore della Repubblica.

Per rendere effettivo lo scambio informativo, oltre al già previsto obbligo di inserire in *Baca dati Sidna* tutti gli atti dei procedimenti assegnati alla 1<sup>a</sup> sezione ovvero a magistrati della DDA ( fatte salve le richieste cautelari che saranno inserite con la procedura del *lucbettamento* fino al momento dell'eventuale esecuzione della OCCC – che sarà inserita in *Sidda-Sidna* con contestuale de-secretazione della Richiesta cautelare) si prevede :

- a) che tutti i verbali d'interrogatorio dei CdG ovvero qualsiasi altro atto istruttorio di rilievo sia trasmesso entro gg 3 per opportuna conoscenza a tutti i componenti della DDA ed al magistrato di collegamento della DNA per posta elettronica;

- b) che tutte le richieste d'intercettazione ovvero i decreti d'urgenza in tema d'intercettazioni siano trasmessi entro gg 3 per opportuna conoscenza a tutti i componenti della DDA ed al magistrato di collegamento della DNA per posta elettronica;
- c) che le richieste cautelari siano trasmesse per posta elettronica ( ovvero ove non possibile in altro modo tecnicamente idoneo ) a tutti i componenti della DDA ( il Procuratore della Repubblica, avrà già ricevuto tale copia per l'apposizione del Visto) al Magistrato di Collegamento della Dna entro gg 3 dalla loro trasmissione al Gip;
- d) l'esecuzione delle ordinanze cautelari sarà comunicata il giorno precedente al magistrato di Collegamento della Dna a cura del magistrato assegnatario.

E' fatto obbligo a tutti i magistrati della DDA, richiedere agli Ufficiali di PG applicati alla banca dati Sidda-Sidna, in occasione di snodi fondamentali delle indagini ( acquisizioni di dichiarazioni collaborative, richieste cautelari, deposito informative, ecc ) le risultanze presenti in Sidda-Sidna con riferimento ai soggetti fisici e giuridici d'interesse emersi dalle investigazioni, al fine di accertare sia l'esistenza di eventuali precedenti investigazioni svolte da questo stesso Ufficio sugli stessi soggetti, che di indagini collegate di altre DDA, che potrebbero o arricchire ed allargare il quadro delle acquisizioni da effettuare, ovvero imporre un coordinamento investigativo con altro Ufficio.

Per ciò che riguarda la gestione dei collaboratori di Giustizia e dei detenuti al 41 bis, appare necessaria una più stringente regolamentazione di tutti gli adempimenti connessi, rispetto a quelli già previsti nel precedente Progetto Organizzativo .

In proposito si dispone che :

- la gestione del verbale illustrativo dei Collaboratori di Giustizia sarà assegnata al PM distrettuale competente per l'area geo-criminale in cui il collaboratore di giustizia ha (esclusivamente o principalmente) operato da un punto di vista criminale . Alla gestione "amministrativa" della collaborazione provvede il medesimo PM distrettuale. Alla stesura del primo verbale illustrativo partecipa anche il Procuratore della Repubblica, che ove lo ritenga necessario potrà partecipare anche ai successivi. In ogni caso ove emergano, dalle dichiarazioni del collaboratore, profili d'interesse anche per altre e diverse aree geo-criminali rispetto a quelle curate dal PM assegnatario della collaborazione, quest'ultimo ne darà immediato avviso al Procuratore della Repubblica che, in ogni caso, per motivi di collegamento investigativo, potrà, comunque, disporre che a uno o più verbali partecipi anche altro Magistrato della DDA o dell'Ufficio;
- nei primi centottanta giorni, di regola, ogni qual volta sarà escusso il Collaboratore di Giustizia, sarà redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, che sarà



sospeso e riaperto nel corso della successiva istruttoria. Nell'ultimo verbale illustrativo saranno formulate (nuovamente) le domande previste dall'art 16 quater legge 45/2001 e soprattutto sarà redatta l'attestazione del CdG di non essere in possesso di ulteriori notizie ed informazioni di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali;

- la gestione dei detenuti in regime speciale ex art 41 bis OP sarà assegnata al Magistrato che ha formulato la proposta di applicazione dello speciale regime detentivo in quanto titolare del procedimento nel cui ambito è emersa la particolare pericolosità ed il ruolo di vertice o, comunque, di primo piano dell'indagato/imputato. All'uopo ogni PM Distrettuale, all'esito di ogni indagine o procedimento nelle materie di cui all'art 51 3<sup>o</sup> comma bis e quater cpp, segnalerà, al Procuratore della Repubblica se, fra gli indagati/imputati ve ne siano alcuni nei cui confronti sia applicabile lo speciale regime detentivo e, in tale caso, redigerà anche una bozza di proposta di applicazione dello speciale regime detentivo, che, se condivisa, sarà sottoscritta, anche, dal Procuratore della Repubblica e trasmessa al Ministro della Giustizia. Tale annotazione, nel caso di procedimenti per associazione di tipo mafioso ovvero per associazione con finalità di terrorismo o di eversione, sarà redatta all'esito delle indagini preliminari, anche in caso negativo. In questo caso il Procuratore della Repubblica, ove vada di contrario avviso ritenendo sussistenti, in uno o più casi, i presupposti per l'applicazione del regime speciale detentivo, redigerà personalmente la relativa richiesta .

Inoltre, per garantire:

- 1) una più efficiente gestione della collaborazione, ed, in particolare, per consentire, per un verso, una più rapida conoscenza dello sviluppo cronologico della collaborazione e, quindi :
  - A) dell'applicazione e revoca del piano provvisorio di protezione ovvero dello speciale programma di protezione;
  - B) della condotta extra-processuale e processuale serbata dal collaboratore;
  - C) delle segnalazioni del SCP relative a problematiche ovvero ad infrazioni disciplinari del collaboratore o di componenti il suo nucleo familiare;
  - D) delle determinazioni adottate dalla Commissione Ministeriale e dei ricorsi giurisdizionali proposti contro tali decisioni;
  - E) di tutti i pareri espressi sulla collaborazione e sul collaboratore sia da questo che da altri Uffici;

2) la necessaria possibilità incrociare e raccordare le risultanze di cui ai punti da a) ad e), con quelle relative al concreto contenuto della collaborazione ed ai suoi effettivi risultati processuali ed investigativi;

Si prevede:

- 1) che per tutte le collaborazioni con la Giustizia in corso, vale a dire per tutti i collaboratori attivi, e per quelle future, sia istituito un mod. 45 che contenga tre sotto-fascicoli :
  - a) il primo relativo carteggio di cui ai punti A) e seguenti di cui appena sopra;
  - b) il secondo con tutti i verbali illustrativi della collaborazione in originale (e con supporto digitale sia informatico che audio) e con tutti i verbali d'interrogatorio e di esame dibattimentale in copia (che saranno inseriti nel fascicolo non solo dal PM delegato a trattare la collaborazione ma da tutti i PPMM di questo ufficio che procederanno all'interrogatorio o all'esame del collaboratore) ;
  - c) il terzo nel quale saranno inseriti tutti provvedimenti giurisdizionali (ordinanze cautelari e sentenze) ottenuti da questo Ufficio sulla base delle dichiarazioni del collaboratore ovvero dei sequestri probatori effettuati o di altri significativi elementi di riscontro fattuale ( rinvenimento di cadaveri, armi, ecc) . Tale inserimento sarà effettuato non solo dal PM delegato a trattare la collaborazione ma da tutti i PPMM di questo ufficio che otterranno detti provvedimenti o acquisiranno l'indicato riscontro fattuale e che avranno cura di trasmettere al magistrato titolare del fascicolo della collaborazione , tali risultanze.

Al fine, poi, di gestire in modo più appropriato la detenzione in regime speciale ex art 41 bis OP, si dispone, anche che sia istituito un mod 45 per ciascuno dei detenuti in relazione al quale sia stata richiesta da questo ufficio l'applicazione regime speciale di cui all'art 41 bis OP, che contenga :

- la richiesta di applicazione di regime speciale e gli atti a supporto;
- il provvedimento ministeriale;
- il carteggio della detenzione (segnalazioni del DAP, colloqui, missive sottoposte a visto di censura, ecc)
- proroghe del regime speciale, relativi pareri e provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza di Roma;
- tutti gli atti processuali di rilievo ( sentenze, ordinanze, sequestri, informative, ecc) ostensibili che riguardano il detenuto e che sono intervenute dopo l'applicazione dello speciale regime detentivo. Tali atti saranno inseriti a cura non solo dal PM delegato a trattare la collaborazione ma da tutti i PPMM di questo ufficio che acquisiscono il provvedimento pertinente.

Tutta la corrispondenza relativa alla gestione dei detenuti in regime di 41 bis OP ed ai collaboratori di Giustizia sarà predisposta in bozza dal Magistrato assegnatario del mod.45, sottoposta al Procuratore della Repubblica e trasmessa con doppia firma del procuratore della Repubblica e del PM assegnatario. In caso di dissenso insanabile fra Procuratore e PM provvederà direttamente il Procuratore della Repubblica.

## 2^ SEZIONE

### *Delitti contro la pubblica amministrazione - Reati in materia di rifiuti ed ambiente – reati urbanistici e di pubblici appalti*

**Coordinatore:** Il Procuratore della Repubblica – 3 Sostituti in pianta organica -

**Magistrati:** Antonio D'Antona in applicazione extra distrettuale – dr.ssa Licia Vivaldi e dr.ssa Valeria Farina Valaori,

#### **Competenza specifica per norme :**

1. delitti (consumati o tentati) previsti e puniti dalle disposizioni del codice penale comprese tra gli articoli 314 e 356 C.P., ad eccezione - nel caso vengano in rilievo procedimenti immediatamente definibili ovvero definibili con indagini speditive ( per la definizione di indagine speditiva, vedi infra) dei seguenti delitti di competenza della 6^ Sezione : 334,335,336,337,341 bis. 349, 350 c.p.
2. delitti previsti e puniti dagli artt. 640 cpv. n° 1), 640-bis c.p.;
3. delitti previsti e puniti dagli artt. 476, 477, 478, 479 e 480 c.p.;
4. reati in materia di pubblici appalti (art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646, modificato dall'art. 8 della legge n. 55 del 1990, in relaz. all'art. 118 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
5. delitti contro l'ambiente ( dall'art. 452 bis all'art. 452 terdecies C.P.)ad eccezione di quelli di competenza DDA;

6. reati in materia di rifiuti e inquinamento (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- reati in materia edilizia ed urbanistica (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione dei reati di cui agli artt. 44 lett b) - qualora si tratti di piccoli manufatti, tipo verande, balconi, ecc - 72, in rel. all'art 65, 95, in rel agli artt 93 e 94 – contravvenzioni relative alla omessa denuncia di lavori in cemento armato o in zona sismica) essendo tutte fattispecie di competenza della 6<sup>a</sup> Sezione e sempre che si tratti di procedimenti di immediata definizione ovvero definibili in modo speditivo). Fattispecie delittuose di cui agli artt. 648 (escluso il secondo comma), 648 bis, 648 ter c.p. e 12 quinquies L.365/1992, attuale art. 512 bis c.p. ove appaiano come reinvestimenti di soggetti che hanno commesso reati contro la P.A.
  - , i delitti di riciclaggio e reimpiego se collegati ad indagini preliminari relative a reati di competenza specialistica della sezione;

### *Misure di Prevenzione*

Attesa l'abolizione della 3<sup>a</sup> Sezione Indagini, originariamente dedicata, tra le altre cose, alla gestione delle Misure di Prevenzione e in aggiunta a quanto precedente stabilito in merito alle attribuzioni del Procuratore e del Procuratore Aggiunto (con riferimento alla possibilità di dare impulso a misure di prevenzione sulla base delle indagini preliminari svolte in sede penale) occorre disciplinare *ex novo* i criteri della loro trattazione da parte di questo Ufficio.

In primo luogo, deve esaminarsi il caso in cui la richiesta di applicazione della Misura di prevenzione provenga dalle Forze dell'Ordine.

In questo caso i procedimenti saranno assegnati - e si tratta dei casi quantitativamente prevalenti - dal Procuratore della Repubblica, alla oramai potenziata Direzione Distrettuale Antimafia sia ove i proposti risultino collegati o contigui alla criminalità organizzata ovvero condannati o processati per reati-spia di competenza della DDA (spaccio di stupefacenti, usura, estorsione, rapina, illegale detenzione di armi) . Ove, invece, il profilo criminale del proposto e la sua specifica pericolosità lo ricolleghino a reati di "specialistica" di competenza di una diversa e specifica Sezione Indagini, il procedimento sarà assegnato dal Procuratore della Repubblica ad un componente di una di tali sezioni. Così per esempio, il proposto gravato in prevalenza da precedenti penali per reati contro la PA, sarà assegnato a Magistrato della II sezione, mentre quello gravato in prevalenza da reati di

bancarotta e tributari sarà assegnato a Magistrato della 5<sup>a</sup> sezione ed infine quello gravato in prevalenza da reati di violenza sessuale a Magistrato della 4<sup>a</sup> sezione. Nei residuali casi, ove si tratti di Misura di Prevenzione personale, il procedimento sarà assegnato “a pioggia” fra i magistrati delle sezioni ordinarie, ove si tratti, invece, di Misura di Prevenzione Patrimoniale, il procedimento sarà assegnato alla DDA posto che l'accumulazione di capitali di dubbia provenienza, in capo ad un soggetto che non risulta coinvolto in reati che generano alti profitti ( ad esempio in materia di stupefacenti, di reati finanziari o di bancarotta, di reati contro la PA, ecc) configura una fattispecie d'interesse per la DDA, in quanto l'anomala ricchezza trova, di norma, logica spiegazione nel collegamento del soggetto, anche quale prestanome, a circuiti di criminalità organizzata. All'interno della DDA i procedimenti di prevenzione sono attribuiti secondo il noto criterio di ripartizione territoriale vigente nella DDA. Nel caso la competenza per la Misura di prevenzione non sia della DDA il procedimento sarà attribuito secondo gli stessi criteri automatici vigenti per l'assegnazione dei procedimenti penali, salvo la deroga in caso di “precedente” , deroga che deve riconoscersi anche nel caso in cui, nella sezione di a cui è attribuita la trattazione della Misura di Prevenzione, uno dei magistrati abbia trattato, in sede penale, procedimenti a carico del proposto.

Laddove, invece, le Misure di Prevenzione nascono, secondo il meccanismo già sopra illustrato, a seguito del confronto fra Coordinatore di sezione e Sostituto delegato alle indagini, al momento di predisposizione dell'avviso ex art 415 bis cpp (ovvero al momento di esercizio dell'azione penale laddove non preceduto da detto avviso), saranno assegnati dal Coordinatore della Sezione allo stesso Sostituto Procuratore che ha condotto le indagini preliminari da cui è scaturita l'iscrizione a SIPPI.

Tutte le notizie di reato relative all'art. 75 d. lgs 159/2011 - Violazione della Sorveglianza Speciale di ps saranno assegnate al magistrato già titolare del fascicolo in cui è stata applicata la Misura di Prevenzione (anche ai fini della richiesta di aggravamento della Misura di Prevenzione). Nel caso in cui il Magistrato che ha trattato la Misura di Prevenzione violata non fosse più in servizio presso questo Ufficio, il procedimento sarà assegnato come un qualsiasi procedimento cd *generico* salvo non ricorra l'aggravante di cui all'art 416 bis 1 cp, nel qual caso, ovviamente, scatta la competenza della DDA.

Per le indagini patrimoniali da svolgere - tranne casi di particolare complessità delle investigazioni, nel quale caso saranno delegati, a seconda della materia, il Nucleo di Polizia economica e finanziaria ovvero il Gico della GdF - saranno delegate in via esclusiva all'Aliquota della GdF della Sezione di PG in sede ovvero alle Compagnie della GdF con divieto assoluto, per tutti i magistrati dell'Ufficio, salvo provvedimento autorizzativo del Capo dell'Ufficio, di delegare le indagini e gli approfondimenti patrimoniali ed economici ad altro personale di PG.

## SECONDO DIPARTIMENTO

### 3<sup>^</sup> SEZIONE

#### *Sezione Definizione Affari Semplici ed Affari Urgenti – Ufficio di Collaborazione del Procuratore*

**Coordinatore:** Il Procuratore aggiunto – nr 1 Sostituto in pianta organica ( cd “magistrato responsabile”)

**Magistrato Responsabile** Ersilio Capone

La 3<sup>^</sup> Sezione di lavoro è composta, oltre che dall'Ufficio di Collaborazione del Procuratore , dall'unità di Definizione Affari Semplici ed Affari Urgenti.

L'istituzione della Sezione Affari Semplici permette, per un verso, una gestione più agile e celere degli Affari di pronta definizione - senza che i relativi adempimenti gravino sulle Segreterie d'indagine - e, per altro verso, consente ai magistrati togati di concentrare il loro impegno professionale sulle indagini relative ai reati che suscitano maggiore allarme sociale ovvero che richiedono conoscenze specialistiche, fattispecie nelle quali appare indispensabile una conduzione più efficace delle investigazioni, affidando, invece, ad apposita Sezione con personale specificamente addestrato, sotto il controllo e la responsabilità del Magistrato togato, la definizione degli affari che non richiedono particolari investigazioni ovvero conoscenze specialistiche.

Allo stesso tempo, è stata avvertita la necessità di creare una struttura stabile che coadiuvi il Magistrato di turno esterno per tutti gli adempimenti urgenti ( convalide di arresti, perquisizioni e sequestri, richieste d'intercettazioni urgenti, laddove non sia già pendente un procedimento penale, conferimento di incarichi per consulenze medico-legali, autoptiche, su stupefacenti, ecc. ) struttura che, per evidenti ragioni di economia di mezzi e personale, sarà accorpata – unitamente alla unità di Definizione Affari Semplici - in una unica Sezione, che sostanzialmente diventa una Sezione di “servizio” per tutti i Magistrati dell'ufficio, deputata a trattare sia gli affari semplici che quelli urgenti.

Tale Sezione garantisce, dunque, sia una maggiore rapidità nella trattazione dei procedimenti di agevole definizione ( e, quindi, una maggiore qualità ed approfondimento nella trattazione delle indagini più complesse e specialistiche cui i PM possono dedicarsi con più tempo), sia gli adempimenti connessi agli affari urgenti, che non vengono quindi più curati dalle segreterie dei magistrati.

La Sezione Definizione Affari Semplici ed Affari Urgenti è coordinata dal Procuratore aggiunto che dirige l'intera attività della sezione, la cui concreta operatività è gestita da un Sostituto procuratore, nella funzione di **Magistrato Responsabile**.

### Affari di competenza della Sezione Definizione Affari Semplici

Nell'ottica di garantire la massima operatività della Sezione, in omaggio a criteri oggettivi, occorre delimitare la sua competenza alle indagini relative ad una serie di reati che, per le loro caratteristiche e la loro struttura, potrebbero consentire :

- 1) una definizione immediata del fascicolo ;
- 2) ovvero una definizione adottabile all'esito di un'attività di indagine di tipo speditivo.

Si intende per **attività speditiva d'indagine** :

- a) l'escussione di una o al massimo due persone informate sui fatti;
- b) l'identificazione di uno al massimo due soggetti fisici o giuridici (sempre ove ciò sia agevole), l'individuazione di un luogo ( ove sia agevole);
- c) l'acquisizione di documenti presso uno specifico ente pubblico;
- d) l'individuazione del titolare di una utenza telefonica ovvero di un indirizzo IP;
- e) l'accertamento sulla provenienza delittuosa di un bene ed analoghe attività.

In ogni caso la delega, oltre alla richiesta di identificazione di un soggetto fisico o giuridico, non potrà richiedere più di una specifica attività d'indagine, fra quelle sopra esemplificativamente indicate.

E' assolutamente necessario che la delega per lo svolgimento dell'attività speditiva d'indagine contenga sempre un termine entro cui dovrà essere esitata.

Rientrano nelle attività della Sezione – fatta salva la clausola di salvaguardia di cui appresso - i seguenti affari :

- 1) le vane perquisizioni eseguite d'iniziativa dalla PG;

in tutti i casi nei quali non sia necessario richiedere misure cautelari (reali o personali), deleghe d'indagine, ovvero atti d'indagine del PM, ovvero, ancora, allorquando sia sufficiente una sola delega o attività d'indagine di agevole svolgimento, laddove il procedimento sia a carico di **noti**, per i delitti di cui agli artt :

- 2) 334 c.p.- sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro;
- 3) 335 c.p. – violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro;
- 4) 336 e 337 c.p. – violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale;
- 5) 341 bis cp oltraggio a PU;
- 6) 349 e 350 cp violazione di sigilli e agevolazione colposa di violazione di sigilli da parte del custode;

- 7) 385 c.p. evasione;
- 8) 388 cp mancata esecuzione di provvedimento del giudice (**ad eccezione della mancata esecuzione ovvero della elusione di provvedimenti che riguardino l'affidamento dei minori di competenza della IV sezione**) ;
- 9) 388 bis cp – violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento e sequestro;
- 10) 388 ter cp mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie;
- 11) 482 c.p. in relazione all'art 477 cp falsità in certificati o autorizzazioni amministrative commesse da privato ove non si tratti di documenti validi per l'espatrio;
- 12) 483 c.p. falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico;
- 13) 489 c.p uso di atto falso;
- 14) 493 ter cp uso indebito di carte di credito ( già 55 decreto legislativo 261/2007 uso indebito di carte di credito e carte analoghe);
- 15) 494, 495, 495 bis e 496 cp; false generalità e false dichiarazione sulle qualità personali proprie o altrui;
- 16) 544 bis, ter, quater e quinquies c.p., maltrattamento ed uccisione animali cp
- 17) 588, 1 comma c.p. – rissa non aggravata;
- 18) 582 cp, che non siano di competenza del giudice di pace;
- 19) 590 cp, che non siano di competenza del giudice di pace e ad esclusione delle fattispecie connesse a colpa professionale e di quelle commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a 20 giorni;
- 20) 595 c.p., nelle ipotesi aggravate di cui ai commi 3° e 4°; 610, 393 e 393 c.p. 612, 2° comma, c.p. – minaccia
- 21) 626 c.p. furti a querela, che non siano di competenza del giudice di pace;
- 22) 631 c.p. - usurpazione di immobile, che non sia di competenza del giudice di pace;
- 23) 632 c.p. - deviazione di acque, che non sia di competenza del giudice di pace;
- 24) 633-639bis c.p. - occupazione di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico
- 25) 635 c.p. – danneggiamento, che non siano di competenza del giudice di pace;
- 26) 636 c.p. - introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, che non siano di competenza del giudice di pace;
- 27) 638 c.p. - uccisione di animali altrui, che non siano di competenza del giudice di pace ;
- 28) 639 c.p. – imbrattamento di cose altrui, che non siano di competenza del giudice di pace;



- 29) 640 e 646 c.p. – truffa ed appropriazione indebita (limitatamente alle fattispecie di evidente rilievo civilistico)
- 30) 648 c.p., laddove la ricettazione riguardi un singolo bene di non rilevante valore ( telefono cellulare, motorino, bicicletta, ecc) e non sia commesso da recidivo;
- 31) tutte le contravvenzioni previste dal codice penale, ad eccezione di quelle di competenza del giudice di pace ( artt. 689, 690 e 691 );**
- 32) artt. 100, 186, commi 2 e 7 , 186 bis, 187, commi 7 e 8 - circolazione con targhe alterate, guida in stato d'ebbrezza da sostanze alcoliche e da sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi al test, laddove connessi ai reati di omicidio stradale e lesioni personali gravi e gravissime;
- 33) art. 4 legge 110/75 - porto in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere
- 34) artt. 6 bis e 6 ter della Legge 13 dicembre 1989, n. 401
- 35) art. 44 lett. B) DPR 380/2001, qualora si tratti di manufatti di scarse dimensioni ( verande, balconi e simili ) . Al fine di consentire la rapida trattazione del procedimento sarà trasmessa a tutte le forze di pg circolare nella quale sarà richiesto di indicare nella CNR la presunta epoca di realizzazione/ultimazione dei lavori edilizi e la pendenza di richiesta di permessi di costruire in sanatoria;
- 36) art. 72 (in rel. all'art. 65) DPR 380/2001 omessa denuncia lavori in cemento armato. Al fine di consentire la rapida trattazione del procedimento sarà trasmessa a tutte le forze di pg circolare nella quale sarà richiesto di indicare nella CNR la presunta epoca di realizzazione/ultimazione dei lavori edilizi e la pendenza
- 37) art. 95 ( in relazione agli artt 93 e 94 ) DPR380/2001 omessa denuncia lavori edilizi in zona sismica; Al fine di consentire la rapida trattazione del procedimento sarà trasmessa a tutte le forze di pg circolare nella quale sarà richiesto di indicare nella CNR la presunta epoca di realizzazione/ultimazione dei lavori edilizi e la pendenza
- 38) fattispecie contravvenzionali ex D.Lgs. 81/2008, se non accompagnate da infortuni sul lavoro e sempre che siano estinguibili ex artt. 20 e ss. D.Lgs. 758/1994;
- 39) fattispecie di cui al dpr 115/2002 ( falsa attestazione per il gratuito patrocinio);
- 40) art 2 legge 638/1983, omesso versamento trattenute INPS;
- 41) art 4 L 628/1961 omesse o errate notizie all'Ispettorato del Lavoro;
- 42) reati di cui agli artt 13 e 14 Decreto Legislativo 286/98 e succ mod;
- 43) Ogni altra ipotesi contravvenzionale che non sia ricompresa nella competenza delle Sezioni specializzate;**

in tutti i casi nei quali non siano necessarie deleghe d'indagine, ovvero atti d'indagine del PM, ovvero, ancora, allorquando sia sufficiente una sola delega o attività d'indagine di agevole svolgimento, laddove il procedimento sia a carico di ignoti – sia per i reati sopra indicati - nonché per i delitti di cui agli artt :

44) 610, 392 e 393 c.p.

45) 624, 624 bis-625 c.p. furto semplice ed aggravato;

46) 640 ter truffa informatica;

47) 615 ter cp – intrusione informatica.

48) 493 ter cp ( già art 55 decreto legislativo 261/2007 ) uso indebito di carte di credito e carte analoghe;

49) artt. 6 bis e 6 ter della Legge 13 dicembre 1989, n. 401

I fascicoli iscritti a Mod. 45 e relativi a lesioni personali senza proposizione di querela sono altresì assegnati alla 3<sup>a</sup> Sezione.

Qualora uno di tali reati presenti profili di connessione con altre fattispecie di competenza degli altri gruppi specializzati, la trattazione del procedimento sarà curata dal gruppo specializzato competente. Nei casi in cui la connessione operi con reati di competenza di più gruppi specializzati, si procederà all'assegnazione del procedimento al gruppo specializzato, competente per il reato più grave tra quelli connessi.

### **Affari Urgenti**

Inoltre, saranno di competenza della struttura amministrativa della sezione tutti gli adempimenti relativi al turno esterno dei Magistrati, quindi la ricezione dei verbali di arresto, sequestro e perquisizione ( all'uopo sarà trasmessa una circolare a tutte le forze di p.g. del Distretto ) la loro fascicolazione, la predisposizione della relativa modulistica, la trasmissione degli atti al Gip, le notifiche, e gli avvisi a difensori, tutte le attività prodromiche allo svolgimento dei giudizi direttissimi ( trasmissione fascicolo al Tribunale, predisposizione di copie, avvisi, notifiche, ecc. ) la convocazione dei consulenti tecnici medico-legali e di altri consulenti necessari per lo svolgimento di accertamenti urgenti, la predisposizione della relativa modulistica. Esauriti gli adempimenti urgenti il fascicolo – ove non risulti definito con il rito direttissimo – sarà trasmesso alla Segreteria del magistrato designato.

### **Organizzazione della Sezione**

Coordinatore della Sezione è il Procuratore Aggiunto della Repubblica, che dovrà garantire la funzionalità della Sezione e del personale di pg e di quello amministrativo, garantire il collegamento fra le Sezione Affari Semplici e le altre sezioni e riferire al Procuratore della Repubblica sull'andamento della sezione, sulle eventuali criticità e su ogni fatto di rilievo.

Addetto alla Sezione è, inoltre, il Magistrato Responsabile, che sarà individuato dopo apposito interpellato.

Faranno parte della Sezione tutti i Vice Procuratori Onorari che manifesteranno la loro disponibilità, ad eccezione dei due Vpo che sono delegati per la trattazione e definizione dei fascicoli, aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice di pace.

Il personale di Polizia giudiziaria e quello amministrativo, addetto alla Sezione, sarà composto : 3 Ufficiali di PG dell'Aliquota Carabinieri, compresi i due che già attualmente svolgono l'attività di primo smistamento dei fascicoli; 2 Ufficiali di PG dell'Aliquota PS; 1 Ufficiale di pg dell'Aliquota GdF; nr. 3 operatori; 2 Assistenti Giudiziari, nr. 1 Cancellieri, nr 1 Funzionario di cancelleria.

Il Procuratore Aggiunto individuerà con proprio provvedimento, che sarà sottoposto al visto del Procuratore della Repubblica, le unità di personale giudiziario e di PG che, nell'ambito della Sezione, dovranno essere deputate alla trattazione degli Affari urgenti a supporto del Magistrato di turno esterno;

### **Procedure operative**

Tanto premesso, i due ufficiali di PG attualmente addetti al primo smistamento delle notizie di reato, smisteranno gli affari fra tutte le Sezioni 1,2,,4,5 al Procuratore della Repubblica ovvero al Procuratore aggiunto ( che ovviamente potranno, ove lo ritengano, trasmettere per competenza alla Sezione Affari Semplici fascicoli che considerino di competenza di tale sezione), predisponendo le schede di iscrizione. Per la 3 sezione, quella degli Affari Semplici, il Magistrato Responsabile della Sezione riceverà le notizie trasmesse dai predetti ufficiali di p.g. e valutata, in primo luogo, la corretta qualificazione del fatto provvederà a sottoscrivere la stessa e ad auto-assegnarsela. Tale provvedimento sarà vistato dal Procuratore aggiunto. Ove, invece, il magistrato responsabile ritenga che la notizia di reato non sia inquadrabile, neppure in astratto, in una fattispecie di competenza della sezione affari semplici ovvero che, in concreto, l'affare (seppure in astratto, per titolo di reato, sia di competenza della 3 Sezione ) non sia definibile in modo speditivo, secondo i criteri sopra indicati, trasmetterà l'incarto al Procuratore aggiunto ( che, ovviamente, nei casi dubbi, sarà comunque consultato preventivamente) con un breve appunto, per le sue determinazioni sulla iscrizione.

In caso di contrasto fra il Magistrato Responsabile e il Procuratore Aggiunto prevarrà l'orientamento del secondo che, comunque, informerà il Procuratore della Repubblica delle decisioni assunte.

Ove, in concreto, secondo la valutazione del Magistrato Responsabile, ovvero di quest'ultimo e/o del Procuratore Aggiunto, gli affari che in astratto sarebbero di competenza della Sezione Affari semplici, non risultino definibili in modo speditivo (per la complessità degli accertamenti da svolgere) sarà firmato dal Magistrato Responsabile e dal Procuratore Aggiunto, apposito modello di trasmissione con

dicitura “Affare non prontamente definibile” ed il fascicolo sarà inviato per l’iscrizione e l’assegnazione ordinaria ed, in particolare, il procedimento sarà trasmesso dal Procuratore Aggiunto ad una sezione specialistica (ove la fattispecie sia di competenza di una delle 5 sezioni d’indagine), ovvero, ove si tratti di reato generico, sarà assegnata, dal Procuratore Aggiunto, al Magistrato individuato secondo i noti criteri automatici. Nel caso si tratti di Sezione specialistica ovvero di magistrato addetto alla Sezione Specialistica coordinata dal Procuratore della Repubblica, il fascicolo sarà inviato a quest’ultimo per la successiva assegnazione.

Il magistrato responsabile della Sezione ed il Procuratore Aggiunto hanno il compito di ricevere, altresì i difensori di parti offese ed indagati, ove gli stessi richiedano di conferire con il Magistrato titolare dell’indagine.

**La delega** per lo svolgimento dell’attività speditiva d’indagine, come sopra precisato, deve **contenere sempre un termine entro cui dovrà essere esitata.** Il rispetto del termine, entro cui l’attività delegata deve essere compiuta, sarà attentamente monitorata dal Funzionario di Cancelleria addetto alla sezione, che, non appena perverrà l’esito della delega, la sottoporrà al Magistrato Responsabile della Sezione per le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale ovvero sull’archiviazione.

Nel caso non sia possibile definire il procedimento penale ovvero, in tutti i casi in cui sia necessaria altra attività di indagine, il magistrato Responsabile della Sezione informerà il Procuratore Aggiunto che, ove concordi, provvederà alla trasmissione del fascicolo al Procuratore della Repubblica o a Sezione del proprio Dipartimento, per l’assegnazione del fascicolo ad altra sezione.

Il Funzionario addetto alla Segreteria, nel caso in cui l’esito della delega non sia pervenuto nei termini indicati nella stessa, informerà il Magistrato responsabile ed il Procuratore Aggiunto. Quest’ultimo, presi eventuali contatti con la PG, solleciterà, comunque, la stessa per iscritto fissando un nuovo termine che, complessivamente (tenuto conto cioè dei termini assegnati con la precedente delega) non potrà mai **superare la durata di 5 mesi.** Nel caso di ulteriore mancato rispetto del termine assegnato (che sarà ancora una volta annotato nel registro di cui sopra e, in caso di ulteriore superamento comunicato dal Funzionario addetto al Procuratore Aggiunto) della questione sarà investito il Procuratore della Repubblica;

Nei casi dubbi il Magistrato responsabile della sezione consulterà il Procuratore Aggiunto.

Ove, nell’ambito di procedimento a carico di ignoti, a seguito della delega d’indagine speditiva sia stato individuato l’autore del reato, il procedimento sarà sottoposto, a cura del Magistrato Responsabile della Sezione di turno, l’esito d’indagine pervenuto, al Procuratore della Repubblica Aggiunto che lo delegherà ad un Sostituto del suo Dipartimento ovvero lo trasmetterà al Procuratore della Repubblica ove si tratti di procedimento di competenza del Dipartimento coordinato di quest’ultimo. Ove non sia stato individuato il soggetto indiziato del reato, ovvero ne risulti impossibile l’individuazione, il

medesimo Magistrato adotterà le conseguenti determinazioni per la richiesta di archiviazione del procedimento a carico di ignoti..

Sia nei procedimenti contro noti che contro ignoti, per i quali è possibile una definizione ( richiesta di archiviazione ovvero atto di esercizio dell'azione penale ) alle condizioni sopra descritte, il Magistrato Responsabile della Sezione, che ha proceduto alla iscrizione dell'Affare, anche avvalendosi del supporto dei VPO e degli Ufficiali di PG della sezione, provvederà ad assumere le relative determinazioni.

Salvo i due Vpo che sono sistematicamente impegnati nell'attività di trattazione e definizione dei fascicoli di indagine, aventi ad oggetto i reati di competenza del Giudice di pace, tutti i Vpo, che abbiano manifestato la loro disponibilità, potranno essere impiegati nella Sezione, garantendo un apprezzabile e periodico impegno in tale nuova funzione.

Nell'ambito della Sezione Affari Semplici, le funzioni delegabili ai Vpo, nel pieno rispetto di quanto previsto dal dec. l.vo 116/2017, potranno consistere in :

- a) **attività di collaborazione** al Magistrato Responsabile e al Procuratore aggiunto;
- b) **assegnazione e trattazione di determinati fascicoli**, dalla origine fino alla definizione.

Per **attività di collaborazione** ( sub a ) deve intendersi :

- predisposizione di qualunque atto utile ad istruire il procedimento, che sarà sottoposto al vaglio e alla firma del Magistrato Responsabile o, in assenza di costui, del Procuratore aggiunto;
- predisposizione della richiesta di decreto penale e di qualsiasi atto di esercizio penale ovvero della richiesta di archiviazione, che saranno comunque posti all'attenzione del Magistrato Responsabile o, in sua assenza, del Procuratore aggiunto per la relativa ed eventuale sottoscrizione.

Nel caso di **assegnazione e trattazione di fascicoli** ( sub b ), il Vpo titolare potrà adottare le determinazioni utili e necessarie ai fini della definizione del procedimento penale che gli è stato assegnato, ferma restando la possibilità di consultare il Magistrato Responsabile o il Procuratore aggiunto.

All'uopo il Magistrato Responsabile provvederà a controllare, correggere, e quindi eventualmente a sottoscrivere, le minute dei provvedimenti redatti dai V.P.O. o dal personale di P.G. secondo le direttive dallo stesso impartite.

### **Reati di competenza del Giudice di pace**

In seno all'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, resta confermata l'unità organizzativa affidataria di tutti i procedimenti penali, di competenza del giudice di pace ( mod. 21 bis e 44 bis ), dalla iscrizione fino alla loro definizione.

Tale unità organizzativa, sotto la direzione del Procuratore aggiunto, su delega del Procuratore della Repubblica, provvede a coordinare e dirigere le attività delegate ai Vice procuratori onorari, con particolare riferimento ai procedimenti penali – sia pendenti nella fase dibattimentale che in quella delle indagini preliminari – di competenza del Giudice di pace, delegati ai Vice procuratori onorari, curandone ogni adempimento utile e necessario, ivi compresi – tra gli altri - le deleghe di indagine, i provvedimenti di definizione dei fascicoli, le liste testi, ecc, ecc.

A tale unità, composta da due Vice procuratori onorari ( allo stato i dottori Giovanni CAPPIELLO e Giuseppina MERIANI ), sono delegati, in via esclusiva ed alternata, per la trattazione, istruzione e definizione, tutti i fascicoli iscritti ai modd. 21 bis e 44 bis, di competenza del Giudice di Pace, con esclusione dei procedimenti che vedono un magistrato indagato o persona offesa, che saranno invece assegnati ai Sostituti secondo quanto già stabilito per i procedimenti ex art. 11 c.p.p..

Nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, i due Vice procuratori onorari, ai sensi dell' art. 17, co. 1, lett. b) del dec. l.vo n° 116/2017, possono :

- a) svolgere direttamente (o per il tramite della polizia giudiziaria) singoli atti di indagine;
- b) avanzare motivata richiesta di archiviazione ex art. 17 d.lgs. n. 274/2000;
- c) esercitare l'azione penale, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 274/2000.

Nei casi di procedimenti per fatti-reato di particolare interesse o rilevanza nonché in tutti i casi in cui il Procuratore aggiunto lo ritenga opportuno, verrà apposta sulla copertina del fascicolo la dicitura “*obbligo di riferire*”.

Tale indicazione comporterà l'obbligo per il Vpo di :

- comunicare al Procuratore aggiunto tutte le iniziative istruttorie e definitive che intende adottare;
- trasmettere, una volta redatti e sottoscritti, i singoli atti al “**Visto**” del Procuratore : in mancanza di tale visto, l'atto del Vpo non può essere eseguito dalla segreteria dell'Ufficio di collaborazione.

**Il visto del Procuratore aggiunto è inoltre necessario su tutti gli atti :**

- che abbiano un effetto invasivo, come i decreti di perquisizione e/o sequestro;
- che comportino una spesa per l'erario, come le consulenze tecniche.

Fuori dei casi indicati, non è necessaria la trasmissione al Procuratore della Repubblica degli atti di indagine e/o di quelli definitivi per il conseguente visto.

Sono assegnati alla citata unità, come già precisato, tutti i procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace, così come ricompresi nel seguente elenco :

1) per i delitti consumati o tentati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

581, 582 ( limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente ), 590 (limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni), 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635, primo comma ( eccetto i casi in cui si ricorrano le aggravanti di 636 e salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639, primo comma (solo beni mobili), come disposto dall' art. 3, comma 3, lett. a), Legge 15.07.2009, n. 94 );

2) per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale:

689, 690 e 691.

3) per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , recante "Testo unico in materia di sicurezza";
- b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione "; (7)
- c) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati";
- d) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";
- e) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362 , recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- f) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";
- g) articoli 3 , terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 , recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
- h) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 , recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi";

- i) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 , recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici";
- j) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;
- k) articolo 13 , comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Resta ferma la competenza del Tribunale per i reati di cui ai punti 1. 2. e 3., se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 , 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Si rammenta che sono stati abrogati i seguenti reati :

- articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918 ;
- articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329 ;
- articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528 ;
- articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107 ;
- articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311;
- articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 ;
- articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

## 4^ SEZIONE

### *Delitti contro la famiglia - Reati relativi alle c.d. "fasce sociali deboli" - Reati concernenti gli alimenti, l'igiene e la sicurezza del lavoro*

**Coordinatore:** Procuratore Agg.to – nr 2 Sostituti in pianta organica -

**Magistrati:** Sarah Masecchia – Magistrato da designare– con il supporto del Procuratore Aggiunto che riceve il 30% del carico di specialistica ;

#### **Competenza specifica per norme:**

- delitti di omicidio e lesioni colpose per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela della salute dei lavoratori (infortuni sul lavoro e malattie professionali),
- delitti p. e p. dagli artt. 437 e 451 c.p., se connessi ai reati precedenti;
- delitti di lesioni e omicidi colposi per colpa professionale;



- delitti previsti e puniti dagli artt. 388 2<sup>^</sup> comma nella parte relativa a provvedimenti concernenti l'affidamento di minori , 556-569, 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), 570 bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ) ( 571 (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), 573 (Sottrazione consensuale di minorenni), 574 (Sottrazione di persone incapaci), 574 bis c.p. (sottrazione di minori, anche internazionale),578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale), 579 (Omicidio del consenziente), 580 ( Istigazione o aiuto al suicidio ), 583 bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 586 bis ( Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni degli atleti ) 591 (Abbandono di persone incapaci), 593 (Omissione di soccorso), 593 bis ( Interruzione colposa di gravidanza) e 593 ter ( Interruzione di gravidanza non consensuale) cod. pen.;
- delitti contro la personalità individuale; esclusi quelli di competenza D.D.A.
- delitto di caporalato ( art 603 bis cp) ;
- delitti previsti e puniti dagli artt. 606 (Arresto illegale), 607 (Indebita limitazione della libertà personale), 608 (Abuso di autorità contro arrestati o detenuti), 609 (Perquisizione e ispezione personali arbitrarie) cod. pen.;
- delitti contro la libertà personale, previsti e puniti dagli artt. 609-bis (Violenza sessuale), 609-*quater* (Atti sessuali con minorenne), 609-*quinqies* (Corruzione di minorenne), 609-*octies* (Violenza sessuale di gruppo), 609 undecies c.p.(adescamento di minori), 612-bis (Atti persecutori) cod. pen.;
- 643 (Circonvenzione di persone incapaci) cod. pen.;
- 734-bis (Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale) cod. pen.;
- reati in materia di prostituzione ( artt. 3 e 4 L. 20 febbraio 1958, n. 75);
- reati in materia di aborto (artt. 17, 18, 19, 21 L. 22 maggio 1978, n. 194);
- reati in materia di immigrazione clandestina e reati connessi ( ex artt. art. 12 e 22, comma12, D. Lgs.25 luglio 1998, n. 286) salvi i casi competenza DDA laddove il reato sia collegato alle attività di strutture associative;
- reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – ex D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626), qualora accompagnati da infortuni sul lavoro o che non siano estinguibili ex artt. 20 e ss. del dec. l.vo 785/1994, qualora dalle indagini condotte in questa materia dovessero emergere profili di reità di cui all'art. 603 bis la competenza passerà alla 1<sup>^</sup> Sezione Indagini DDA;

- delitti contro il matrimonio : reati previsti e puniti dagli artt. 556, 558, 566, 567, 568 cod. pen. ;
- Affari civili: in materia di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, separazione personale, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, stato delle persone, diritto d'asilo e rifugiati ; elettorato attivo e passivo e tutte le altre questioni civili ove è previsto l'intervento o il parere del Pubblico Ministero.

Come precisato in seguito, nel caso di infortuni mortali sul lavoro ovvero di infortuni che determinano pericolo di vita, e sempre che la sezione sia a pieno organico, l'attività di sopralluogo immediato sarà di regola svolta da un magistrato della 4<sup>a</sup> Sezione, secondo un turno all'uopo predisposto.

## 5<sup>a</sup> SEZIONE

### *Criminalità economica, finanziaria ed informatica*

**Coordinatore:** Il Procuratore Agg.to – nr 3 Sostituti in pianta organica -

**Magistrati:** magistrato da designare - Matteo Soave - Giuseppe Borriello

#### **Competenza:**

7. delitti in materia fallimentare e, in particolare, quelli previsti e puniti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e succ. modif. e integrazioni (artt. 216, 217, 218, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237 cpv.);
8. delitti in materia societaria e, in particolare, quelli previsti e puniti dagli artt. 2621 ( come modificato dalla legge del 27 maggio 2015 n° 69 ), 2622, 2624, 2625 cpv. e 3° comma, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634, 2635 ( come modificato dall'art. 1, comma 76, della legge del 27 novembre 2012 n° 190 ), 2636, 2637, 2638 cod. civ.;
9. delitti in materia bancaria e finanziaria, in particolare, quelli previsti e puniti dall'art. 55, comma 9, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (che ha sostituito la fattispecie di cui agli artt. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella L. 5 luglio 1991, n. 197); art. 130, 131, 131-*bis*, 132, 135, 136, 137, 139, 141 D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; artt. 166, 167, 168, 169, 170, 170-*bis*, 172, 173, 173-*bis*, 174-*bis*, 174-*ter*, 177, 178, 184, 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
10. delitti in materia tributaria e, in particolare, quelli previsti e puniti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;

11. delitti in materia doganale e, in particolare, quelli previsti e puniti dagli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291-bis, 291-ter, 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dagli artt. 1, 66, 67, 69, 70 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
12. delitto previsto e punito dagli artt. 513, cod. pen.;
13. delitti in materia di diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-septies, 171-octies, 171-octies.1; L. 20 luglio 1985, n. 400, artt. 1 e 2), di tutela della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127, commi 1 e 1-bis, 198, commi 1 e 2 D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) e contraffazione di marchi (art. 473, 474 e 517 cod. pen.);
14. tutti i reati previsti dal capo I e II del titolo VII c.p. da 453 a 475 cp (reati riguardanti la falsità in monete, valori di bollo e segni di autenticazione) salvo i reati di competenza della 1^ sezione.
15. tutti i reati contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio del cp, compresi fra l'art 499 e l'art. 517 quinquies c.p.,
16. reati a matrice informatica : 640 ter c.p, e 615 ter, 615 quater, 615 quinquies c.p, da 617 bis a 617 sexies da 635 bis a 635 quater;
17. reati previsti dall'art. 640 all'art. 647 c.p. (eccezion fatta per l'art. 643 c.p. di competenza 4^ Sezione Indagini e per l'art. 644 c.p. di competenza DDA), ad eccezione delle ipotesi di truffa ed appropriazione indebita che afferiscano a fattispecie di evidente rilievo civilistico;
18. ;
19. 648 bis cp; 648 ter c.p.; 512 bis cp (già 12 quinquies 356/92) non aggravati dall'art 416 bis e sempre che siano collegati ad indagini preliminari di specialistica svolti dalla sezione ;
20. adempimenti relativi alle materie regolanti gli ordini professionali , i revisori contabili, la sorveglianza sui pubblici registri, i concorsi per notai e magistrati, legalizzazioni ed apostille.

## Paragrafo 21.

### Assegnazione dei procedimenti, delle udienze, dei turni ed adempimenti successivi

L'assegnazione dei procedimenti, delle udienze e dei turni di reperibilità e l'esecuzione dei correlati adempimenti avviene in base ai seguenti criteri.

#### A) Assegnazione dei procedimenti ed adempimenti

Il Procuratore o, il Procuratore Aggiunto (ovvero in assenza di entrambi, il Sostituto più anziano dell'Ufficio) dispongono, ciascuno per gli affari di competenza del proprio Dipartimento, la iscrizione di tutti i procedimenti ( a mod. 21 e 21 bis – 44 e 44 bis – 45 – 46 ) e la successiva assegnazione ai Magistrati, nel rispetto della materia specialistica di ciascuna Sezione, secondo l'ordine decrescente di anzianità.

I procedimenti che non rientrano nella specifica competenza delle 5 Sezioni specialistiche, in quanto relativi ai reati cd “generici” ( oramai particolarmente ridotti in considerazione della istituzione della 3 Sezione ) saranno distribuiti “a pioggia” fra tutti i magistrati in servizio, tranne che al magistrato responsabile della Sezione Affari semplici ed ai magistrati della DDA . Tale assegnazione sarà effettuata dal Procuratore della Repubblica ovvero dal Procuratore Aggiunto a seconda della appartenenza ad uno o all'altro Dipartimento del Magistrato a cui dovrà essere assegnato il procedimento.

Per l'attività preparatoria alla iscrizione ed assegnazione dei procedimenti, di specialistica o generica, per una prima verifica della notizia di reato e per un primo inquadramento della fattispecie configurabile, sarà svolta con la collaborazione di personale amministrativo e di P.G. assegnato alla Sezione Affari Semplici .

I procedimenti di competenza della D.D.A. vengono assegnati secondo l'area territoriale di competenza attribuita in via esclusiva a ciascuno dei 4 Sostituti, anche secondo criteri di collegamento investigativo con procedimenti già assegnati. Saranno delegati, secondo il territorio di competenza, anche procedimenti “ordinari” che siano considerati reati spia o di interesse DDA salvo i casi di competenza esclusiva del PM distrettuale di Lagonegro.

Sono assegnati al Sostituto titolare del "*precedente*" i procedimenti iscritti nei registri modd. 21, 44 e 45 relativi allo stesso fatto nonché a fatti connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o a indagini collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p. rispettivamente ai fatti e alle indagini di cui al procedimento iscritto anteriormente, indipendentemente dal registro in cui questo sia stato iscritto, anche se quest'ultimo sia stato definito con avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., con richiesta di archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio, emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, richiesta

di giudizio immediato, formulazione del consenso sulla richiesta di patteggiamento, richiesta di decreto penale. Nei casi in cui il procedimento successivo rientri nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella del precedente, il Procuratore della Repubblica – valutata la complessità del procedimento ed rilievo del precedente - può disporre l'assegnazione del nuovo procedimento ad altro Sostituto, diverso da quello titolare del precedente.

Nel caso di concorso tra reato specialistico e reato non specialistico prevale il criterio della specialità. In caso di concorso tra reati non specialistici, l'assegnazione viene decisa dal Procuratore dando prevalenza o al criterio del reato con pena più grave o a quello che ha comportato un particolare impegno nelle indagini. Infine nel caso di concorso tra reati specialistici al criterio del reato più grave può prevalere quella del reato più significativo ( ad es: violenza carnale seguita da rapina, prevarrebbe il reato di violenza carnale se considerato il reato-obiettivo a cui è seguita la consumazione dell'altro ) salvo il caso già illustrato dei reati di competenza della 3<sup>a</sup> Sezione..

Al fine di assicurare una perequazione dei carichi di lavoro tra i Sostituti delle varie Sezioni, esclusa la D.D.A., si tiene conto sia dei procedimenti di specialistica sia di quelli generici. Eventuali sperequazioni, accertate in base a dati statistici acquisiti, potranno essere ridimensionate agendo sull'assegnazione dei generici, secondo modalità discusse e approvate in sede di Assemblea dell'Ufficio.

I procedimenti per i reati di cui agli artt. 368, 369, 371-*bis*, 371-*ter* e 372 c.p. sono di regola assegnati al Sostituto del procedimento principale, anche se definito; ove quest'ultimo risulti coassegnato a più Sostituti, il procedimento successivo verrà assegnato al Sostituto primo assegnatario, con possibilità di coassegnazione agli altri; ove esso risulti trattato da Sostituti diversi, il procedimento successivo verrà assegnato al Sostituto che ha definito il procedimento principale; qualora non sia possibile l'assegnazione al magistrato che ha trattato il procedimento principale, si procederà ad assegnazione in automatico. I procedimenti per falsa testimonianza e calunnia originati da richiesta di copia di atti formulata dal Sostituto d'udienza sono assegnati a detto Sostituto. Andrà assegnato al Sostituto che ha rassegnato le conclusioni se gli atti siano stati trasmessi dal Giudice d'ufficio con la sentenza o su richiesta delle parti private, salvo che si tratti di V.P.O., nel qual caso il procedimento è assegnato secondo i criteri di cui sopra;

Qualora un procedimento, inviato precedentemente per competenza ad altra Autorità Giudiziaria, venga restituito a quest'Ufficio, si procede a nuova iscrizione e all'assegnazione al Sostituto originariamente assegnatario, sempre che presti ancora servizio presso questo Ufficio. In caso di trasferimento del Sostituto ad altro Ufficio, il procedimento verrà assegnato con il sistema automatico ad un Sostituto della sezione competente o in automatico se non specialistico.

In caso di passaggio del Sostituto da una sezione ad un'altra (anche se si tratti della sezione DDA), avrà luogo il *trascinamento* di tutti i procedimenti già assegnati al magistrato trasferito;

Nel caso di trasferimento del Sostituto ad altro Ufficio, il Procuratore della Repubblica, entro un congruo termine prima della prevedibile data della presa di possesso del nuovo ufficio, può disporre l'interruzione dell'assegnazione dei procedimenti allo stesso.

Nel caso di cui al punto che precede, i procedimenti di materia generica e specialistica già assegnati al Sostituto trasferito sono costituiti in un ruolo da assegnare immediatamente al Sostituto, che sia privo di ruolo, proveniente da altro ufficio, che sia assegnato alla medesima sezione del magistrato trasferito. Qualora ciò non sia possibile, i procedimenti specialistici potranno essere riassegnati all'interno delle sezioni competenti e distribuiti tra i Sostituti che le compongono; i procedimenti di materia generica potranno essere ridistribuiti tra tutti i restanti Sostituti in servizio, eccetto quelli della Sezione DDA.

Le assegnazioni dei procedimenti sono sospese durante l'assenza dal servizio, di durata non inferiore a 30 giorni consecutivi, per congedo straordinario o per altri motivi diversi dal congedo ordinario.

In tutti i casi di prevedibile assenza prolungata dall'ufficio, anche per congedo ordinario, il Sostituto segnala al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione competente, i procedimenti pendenti di particolare urgenza e rilievo e, in particolare, quelli con misure cautelari in atto.

Nel caso di assenza di particolare e lunga durata, il Procuratore della Repubblica può disporre la riassegnazione del procedimento ove ciò risulti opportuno in ragione del numero o della complessità degli atti da compiere o dell'esistenza di misure cautelari personali o reali in atto o di istanze difensive di definizione del procedimento.

Per quanto riguarda particolari tipi di procedimento, sono assegnati nei modi seguenti: a) le sentenze dichiarative di fallimento sono iscritte a mod. 45 e assegnate ai Sostituti della 5<sup>a</sup> Sezione; b) le richieste di accesso fiscale, iscritte a mod. 45 sono trattate dalla 5<sup>a</sup> Sezione;

L'assegnazione del procedimento al Sostituto, relativamente alla fase delle indagini preliminari, resta tale fino alla sua definizione con richiesta di archiviazione ovvero esercizio dell'azione penale, sotto qualsiasi forma : nel caso in cui dovesse risultare necessaria un'attività integrative di indagine, alla stessa provvederà il Sostituto assegnatario.

Competente a richiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 c.p.p., è il Sostituto già assegnatario del procedimento definito, ovvero, su autorizzazione del Procuratore, il Sostituto titolare del procedimento, cui il fascicolo archiviato risulti connesso. Qualora il suddetto magistrato sia stato trasferito ad altro ufficio, sarà delegato in automatico un Sostituto individuato secondo le regole generali di competenza.

Nei casi di co-assegnazione il procedimento si considera assegnato a tutti i Magistrati delegati. Il primo assegnatario, o secondo diversa scelta decisa dai co-delegati, ha la materiale gestione del fascicolo e dovrà tenere aggiornato, anche verbalmente, il co-delegato in ordine all'evoluzione delle indagini, ai risultati investigativi raggiunti e ad eventuali iniziative assunte in via di urgenza. Gli atti urgenti, tra cui

in particolare richieste di intercettazioni, di perquisizione ed altro, potranno essere firmate, eccezionalmente in caso di assenza non breve del co-delegato, anche da uno solo dei co-delegati, previo immediato preventivo avviso all'altro co-delegato. Egualmente, in caso di particolare urgenza, anche per misure cautelari personali o patrimoniali, potrà firmare uno solo dei codelegati, previa intesa ed assenso dell'altro delegato. In caso di dissenso la questione sarà sottoposta urgentemente, anche telefonicamente, all'attenzione del Procuratore o del Procuratore Aggiunto per le loro valutazioni a seconda del Dipartimento che viene in rilievo e secondo le regole già enunciate.

Il Sostituto assegnatario del procedimento è tenuto alla redazione della lista testi al momento della stesura dell'atto di esercizio dell'azione penale : nel caso di decreto penale di condanna opposto con conseguente celebrazione di giudizio immediato, alla redazione della lista testi provvederà sempre il Sostituto assegnatario del fascicolo. In caso di trasferimento del titolare del procedimento, per cui non sia stata redatta la lista testi, si provvederà secondo quanto statuito al punto 12.

Nel caso di fascicoli definiti da parte di magistrati non più in servizio presso questa Procura e per i quali giungano richieste/seguiti come, ad esempio, redazione liste testi, istanze di liquidazione, ecc. le stesse dovranno essere sottoposte al Procuratore o al Procuratore Aggiunto a seconda della Sezione cui erano assegnati i magistrati titolari dei fascicoli in questione al momento della loro definizione che provvederanno ad assegnare il fascicolo ad altro Sostituto in servizio nelle sezioni di loro competenza.

Nel caso di istanze per le quali è necessario acquisire il parere del Pubblico Ministero che vengano presentate oralmente o anche in forma scritta nel corso dell'udienza le stesse saranno valutate dal PM delegato per l'udienza medesima che esprimerà, sempre in udienza, il proprio parere ( anche, se necessario e possibile consultandosi per le vie brevi con il PM delegato alle indagini, ove in servizio) salvo casi di eccezionale complessità in cui il Magistrato potrà riservarsi il parere ( ma, in questi casi eccezionali, lo stesso Magistrato provvederà subito dopo l'udienza a segnalare al Procuratore della Repubblica di avere riservato il parere su una determinata istanza proposta in udienza).

In tutti gli altri casi, cioè per le istanze presentate fuori udienza, le stesse verranno sottoposte al Sostituto procuratore delegato per le indagini, ovvero, in mancanza, al Sostituto procuratore che ha preso parte all'ultima udienza; allorché il magistrato che ha preso parte all'ultima udienza sia magistrato di altro Ufficio oppure non presti più servizio presso questa Procura, le stesse saranno sottoposte al Procuratore o al Procuratore Aggiunto in base alla Sezione di appartenenza del magistrato titolare del fascicolo.

## B. Trattazione dei Procedimenti ex art 11 CPP

Non vi è dubbio che l'Amministrazione della Giustizia si alimenta della credibilità di chi la amministra. E se la notizia di reato a carico del Magistrato è fondata, è indispensabile procedere con il massimo rigore e la massima celerità, anche per impedire che la Giustizia sia (ulteriormente) amministrata di chi si è mostrato inadeguato.

Spesso, però, proprio chi svolge con rigore la propria attività giudiziaria, viene colpito con denunce strumentali. Dunque ancora una volta, come si vede, si determina la necessità di svolgere con la massima celerità, trasparenza e rigore gli accertamenti del caso.

Per questa ragione i procedimenti in cui il magistrato è parte offesa ovvero indagato devono essere, con rigore, celermente istruiti e definiti da Magistrati esperti nella materia in trattazione. Nondimeno, i delitti commessi da magistrati, ovvero in danno di Magistrati, non rappresentano di per sé, una categoria *di reati* caratterizzata da un paradigma standardizzato ed uniforme, tale da richiedere una specializzazione professionale. Si possono presentare, infatti, fattispecie diversissime, dall'abuso edilizio alla rapina, dalla corruzione alla truffa e così via. E ciascuna di queste fattispecie merita di essere trattata, ove possibile, da Magistrati che hanno specifica esperienza nelle indagini relative alla specifica tipologia di reato che viene in rilievo.

Dunque, per i reati commessi da Magistrati, ovvero commessi in danno di questi, appare soluzione ottimale, quella di seguire i criteri generali di assegnazione previsti dal progetto organizzativo vigente, che è stato concepito proprio per garantire una celere trattazione degli affari più semplici ed un adeguato approfondimento per quelli più allarmanti e che richiedono una specifica preparazione professionale.

Va precisato, tuttavia, che nei casi, assai numerosi (come dimostrato dal relevantissimo numero di archiviazioni) di denunce di natura del tutto generica nei quali il Magistrato viene accusato di imprecisati abusi nella amministrazione della Giustizia (e che, già *prima facie*, appaiono riconducibili alla fisiologica opinabilità delle decisioni giudiziarie che, come noto, possono essere impugnate in sede propria o al più, a presunti illeciti disciplinari o a semplici disfunzioni del sistema processuale) ovvero di esposti palesemente incoerenti, se non deliranti o incomprensibili, il Procuratore della Repubblica – ove neppure *in nuce* siano ravvisabili gli elementi costitutivi di un reato contro la pubblica amministrazione (corruzione, abuso di ufficio, ecc)- procederà ad iscrivere il procedimento a mod 45 e designerà, per la trattazione dell'affare, secondo criteri automatici, tutti i Magistrati dell'Ufficio. In questi casi, assai numerosi, infatti, una automatica assegnazione dei procedimenti alla 2<sup>a</sup> sezione determinerebbe un evidente squilibrio a svantaggio dei magistrati addetti alla stessa.



Tutti i procedimenti relativi a Magistrati dovranno essere sottoposti al V° del Procuratore prima della loro definizione.

### **C . Trattazione dei mod 45;**

I mod 45, gli stessi, fatte salve le regole particolari e specifiche via via illustrate nel progetto organizzativo, saranno distribuiti in modo automatico secondo i normali criteri di competenza per materia delle diverse sezioni.

### **D) Assegnazione delle udienze ed adempimenti**

Si conferma pienamente il precedente programma organizzativo, fatte salve le udienze di Prevenzione :

*“L’assegnazione di tutte le udienze ( preliminare, dibattimentale collegiale e dibattimentale monocratica nonché giudici di pace per i quali sia necessaria la presenza del Pm togato ) ai Sostituti viene realizzata, predisponendo un calendario di ampia durata ( non meno di 18 mesi ), nel quale per ogni udienza viene indicato il Pm assegnatario, individuato secondo il criterio dell’anzianità decrescente.*

*Tale criterio non ha valore per i Sostituti della DDA, per i quali l’assegnazione delle udienze segue il criterio territoriale di rispettiva competenza.*

- 1) *Si rammenta che, in virtù del protocollo sottoscritto con l’Ufficio Gip e con il Tribunale – Sez. Penale -, che sancisce in capo ai citati uffici giudicanti di rispettare, nella fissazione delle date delle udienze, il calendario delle udienze predisposto dalla Procura, lo stesso Sostituto, assegnatario del fascicolo di indagine, continuerà a trattare lo stesso procedimento in tutte le successive fasi processuali : in tal caso, il medesimo Sostituto dovrà provvedere a tutti gli eventuali adempimenti che dovessero risultare necessari nel corso delle fasi successive ( pareri, richieste, istanze di ogni contenuto ).*
- 2) *Qualora, per qualsiasi ragione, per la trattazione delle fasi successive (udienza preliminare o dibattimentale) venisse designato altro Sostituto, diverso da quello assegnatario del procedimento originario (circostanza che, ad es., potrebbe aver luogo nel caso in cui l’Ufficio giudicante seguisse altro criterio di fissazione delle date di udienza), al fine di ridurre l’autonomia valutativa e decisionale del Pm assegnatario dell’udienza, dovranno essere rispettati i seguenti criteri:*
  - a) *a seguito dell’esercizio dell’azione penale, il Sostituto assegnatario del procedimento provvederà a tutti gli eventuali adempimenti che dovessero risultare necessari ( pareri, richieste, istanze di ogni contenuto ) fino a sette giorni prima della celebrazione della prima udienza preliminare ovvero, nel caso di procedimenti definiti con decreto di citazione diretta, fino a tre giorni prima della prima udienza dibattimentale;*
  - b) *agli adempimenti che si renderanno necessari dopo il termine di sette giorni prima della celebrazione della prima udienza preliminare ovvero, nel caso di procedimenti definiti con decreto di citazione diretta, fino a tre giorni prima della prima udienza dibattimentale, provvederà il Sostituto designato per l’imminente udienza;*
  - c) *agli stessi adempimenti che insorgessero a seguito della prima udienza (preliminare o dibattimentale) o di successiva udienza, deve provvedere il Pm che vi partecipato ;*

- d) *il Sostituto che ha preso parte all'udienza preliminare in cui il fascicolo è stato definito, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari fino alla celebrazione della prima udienza dibattimentale;*
- e) *nel caso di procedimenti relativi a fatti di particolare rilievo, per tutti gli adempimenti che dovessero risultare comunque necessari e, in particolar modo, per ciò che concerne i pareri in materia di patteggiamento e di misure cautelari in essere, il Pm assegnatario dell'udienza potrà consultare il Sostituto titolare delle indagini, al fine di concordare le determinazioni da adottare..."*

Per le udienze innanzi al Tribunale – Sezione Civile verrà predisposto un turno mensile che include tutti i magistrati esclusi quelli appartenenti alla DDA per la partecipazione alle sole udienze che prevedano la trattazione delle amministrazioni di sostegno e dei procedimenti instaurati dalla Procura stessa, salvo casi eccezionali segnalati al Procuratore dal Sostituto interessato a partecipare ad un'udienza civile perché relativa a fatti connessi con indagini in corso. Per le udienze di prevenzione, deve considerarsi che sulla base del presente Progetto Organizzativo, con particolare riguardo alle Misure Patrimoniali, si tratta di attività che riguarda (specie con riferimento alla Prevenzione patrimoniale) una materia di rilievo strategico per l'Ufficio (assegnata, peraltro, in via prevalente alla DDA). Ne segue che l'assegnazione del procedimento di prevenzione patrimoniale al PM, continui ad operare anche a seguito dell'inoltro della richiesta di sequestro e confisca ovvero di Sorveglianza Speciale al Tribunale Misure di Prevenzione, con il conseguente obbligo, per il Magistrato assegnatario, di sostenere la pubblica accusa in tutte le udienze fino al definitivo pronunciamento del Tribunale. Il PM assegnatario del procedimento di prevenzione patrimoniale dovrà riferire al Procuratore della Repubblica ovvero al Procuratore Aggiunto ( a seconda della sezione di appartenenza del PM e salvo i casi di assenza del primo o del secondo, nel qual caso si riferirà al Coordinatore di Sezione presente) almeno due giorni prima di ciascuna udienza, lo stato della procedura e le iniziative istruttorie intraprese dal Tribunale richiesta dalle controparti e le conseguenti strategie della pubblica accusa. Per la trattazione delle Udienze di Prevenzione sarà quindi predisposto un turno di Udienze *ad hoc* possibilmente – ma non necessariamente - di pari durata rispetto al turno ordinario, cercando di concentrare ed abbinare ( o meglio, di fare abbinare dal Tribunale) la trattazione delle Misure di prevenzione richieste da uno specifico Sostituto, con i turni di udienza dello stesso. All'uopo saranno presi gli opportuni accordi con la Presidenza del Tribunale.

Lo svolgimento di tali udienze (che sarà parificata ad una udienza Collegiale se viene in rilievo la trattazione di procedimenti di Prevenzione Patrimoniale e ad una udienza Preliminare se si tratta di Prevenzione Personale) sarà ovviamente conteggiata nel numero complessivo delle udienze che ciascun Sostituto dovrà svolgere. Nel caso di Udienze nelle quali saranno trattate sia Misure di prevenzione Patrimoniali che Personali, queste ultime saranno trattate dal magistrato designato per la trattazione della Misura patrimoniale.

## E. Assegnazione del turno di reperibilità ed adempimenti

Si conferma, quasi completamente, il precedente programma organizzativo :

*“...A tutti i Sostituti della Procura, compresi quelli della DDA che hanno dato la loro disponibilità, viene assegnato un turno di reperibilità con durata settimanale.*

*Il turno decorre dal lunedì alle ore 10 e termina il successivo lunedì alle ore 10.*

*La reperibilità ricomprende sia il servizio di turno cd. “esterno” (atti urgenti delle indagini, decessi, espianti, ecc.) che quello riguardante gli arrestati e/ o fermati.*

*Il Sostituto addetto al turno è sempre reperibile per tutta la durata settimanale, anche attraverso un recapito telefonico mobile, per ricevere comunicazioni in ordine ad arresti, fermi di polizia giudiziaria o del p.m., fermi per identificazione, nonché per richieste urgenti di intercettazione e di perquisizione relativamente a notizie di reato non ancora iscritte, di nulla osta alle espulsioni e di espianto di organo.*

*Nei casi di morte sospetta e, comunque, in tutti casi in cui si prospetti la necessità di urgenti scelte investigative, il Sostituto addetto al turno assume direttamente la direzione delle indagini, anche recandosi sul luogo del reato ovvero presso gli uffici della p.g. procedente per impartire le prime direttive, assicurare che nessuno degli adempimenti necessari venga trascurato ed ascoltare le persone che possano fornire informazioni nell'immediatezza dei fatti.*

*Nei casi in cui il Sostituto interviene personalmente sul luogo del reato o presso gli uffici della p.g. procedente e, comunque, in ogni caso di fatti di particolare rilevanza o allarme sociale, il Sostituto di turno esterno informa immediatamente il Procuratore della Repubblica ovvero il Procuratore Aggiunto, rispettivamente coordinatori della sezione di lavoro interessata.*

*Nel caso di notizie di reato di competenza specialistica, su disposizione del Procuratore della Repubblica o del Procuratore aggiunto, al Sostituto di turno può essere affiancato un Sostituto della sezione specialistica.*

*In caso di segnalazioni di fatti anche potenzialmente riconducibili alla materia del terrorismo o dell'eversione, il Sostituto di turno informa il Procuratore della Repubblica ed il Sostituto della DDA, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo investigativo : il Sostituto della DDA può assumere tempestivamente la direzione delle indagini, anche al fine del necessario sopralluogo.*

*Il Sostituto di turno esterno provvede alla valutazione delle richieste di intercettazioni telefoniche urgenti per procedimenti da iscrivere e al compimento delle attività urgenti.*

*Provvede, inoltre, in merito al sequestro probatorio o preventivo quando la notizia di reato, non ancora iscritta, sia segnalata dalla polizia giudiziaria per l'urgenza e dalla stessa sottoposta per l'immediata valutazione al pubblico ministero in ordine alle esigenze di assicurare la prova, evitare conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato o impedire la commissione di altri reati.*

*Le notizie di reato trattate dal magistrato di turno, quando richiedono la richiesta di convalida di arresto o fermo, sono sempre assegnate allo stesso magistrato ....”*

Diversamente da quanto previsto nel precedente Progetto Organizzativo : sono, sempre, assegnate al magistrato di turno esterno anche le altre notizie di reato, comunque acquisite durante il turno, nel caso vi sia stato un suo intervento urgente effettuato di persona e sempre che il Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore Aggiunto nel caso di fatti rientranti nella competenza del suo Dipartimento, non ritenga che per la esistenza di precedenti, ovvero di indagini collegate, ovvero ancora per la natura particolarmente specialistica della notizia di reato, il procedimento non vada assegnato al titolare del precedente, ovvero del Sostituto titolare di indagini connesse o collegate, ovvero a Magistrato della sezione specialistica anche in co-delega con il Magistrato di turno esterno.

Nel caso di morte per incidente sul lavoro, ovvero di grave incidente sul lavoro che determini un pericolo di vita per il lavoratore, l'attività di sopralluogo sarà ordinariamente svolta dal magistrato di turno della sezione 4<sup>^</sup> (che sarà avvisato dal magistrato di turno esterno, sempre che il Magistrato di turno esterno non sia, anche, addetto alla 4<sup>^</sup> sezione nel qual caso, ovviamente, provvederà personalmente) individuato secondo una turnazione all'uopo predisposta.

Atteso il numero di Magistrati addetti alla 4<sup>^</sup> Sezione, per contemperare la necessità di dare efficienza e funzionalità all'azione dell'Ufficio con la presenza "sul campo" di magistrati particolarmente specializzati in occasione di gravi eventi, con l'altrettanto doverosa necessità di assicurare il diritto al riposo ed alle ferie dei Magistrati della 4<sup>^</sup> Sezione: 1) il meccanismo di sopralluogo del magistrato specializzato sarà operativo solo nel caso in cui vi sia piena copertura – con la presenza in servizio di tre Magistrati – dei tre posti previsti in pianta organica per la 4<sup>^</sup> Sezione; 2) in ogni caso l'intervento del PM specializzato nei casi sopra indicati sarà assicurato solo nei giorni feriali fra lunedì e venerdì e sempre che l'attività esterna debba avere inizio fra le 8,30 e le 17,30. In tutti gli altri casi il sopralluogo sarà, svolto dal magistrato di turno esterno ; 3) nel caso in cui l'attività di sopralluogo si protragga, comunque, oltre i limiti temporali indicati, il Magistrato della 4<sup>^</sup> sezione che l'ha eseguita avrà diritto a riposo compensativo; 4) nel caso che il Magistrato di turno della 4<sup>^</sup> sezione sia impegnato in udienze, improcrastinabili attività istruttorie, ovvero altro servizio, il sopralluogo sarà svolto dal 1<sup>^</sup> supplente ed in caso d'impedimento di questi, dal 2<sup>^</sup> supplente . In caso di contemporaneo impedimento ( fra cui rientra anche il godimento di congedo ordinario la cui concessione non è in alcun caso impedita dal previo inserimento del magistrato nel turno della 4<sup>^</sup> sezione ) di tutti e tre i Magistrati della Sezione, procederà il magistrato di turno esterno. In casi di particolare ed eccezionale gravità – di cui riceverà avviso dal Sostituto di turno ovvero dal Procuratore Aggiunto –il Procuratore della Repubblica sentito quest'ultimo – a prescindere dal momento in cui si verifica l'incidente – in ogni caso potrà comunque delegare il Magistrato della sezione specializzata per il sopralluogo.

Nel caso in cui sarà il Magistrato di turno esterno a svolgere il sopralluogo, il procedimento sarà poi, di norma, trattato da quest'ultimo in co-delega con il magistrato della Sezione 4<sup>^</sup>.

In ogni caso sarà assicurata dal Magistrato che, in questi casi, effettua il sopralluogo la presenza di una Polizia Giudiziaria specializzata ( Ispettorato del Lavoro ovvero del Nucleo CC presso il predetto Ispettorato, ovvero ancora del Dipartimento di prevenzione – Unità operativa Salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro della ASL).

In caso di fatti di criminalità anche potenzialmente rientranti nella previsione dell'art. 51, comma 3-bis e quater c.p.p., pervenute al Sostituto di turno, questi provvede ad informare immediatamente il Procuratore della Repubblica ed collega di turno della D.D.A, per il suo immediato intervento.

In ogni caso - in tutti i casi di fatti di particolare rilevanza o allarme sociale – il PM di turno informa immediatamente, il Procuratore della Repubblica che può assumere, in via di urgenza, unitamente al PM di Turno, la direzione delle indagini con eventuali sopralluoghi ( ad es. in caso di omicidio ).

Nel caso in cui durante il turno esterno venga dato avviso della consumazione di un grave delitto di violenza sessuale o di genere o domestica rientrante nella competenza della 4<sup>a</sup> sezione e sia necessario un immediato intervento del magistrato di turno, questi avviserà il Procuratore Aggiunto coordinatore della 4<sup>a</sup> sezione, ovvero in sua assenza, il Procuratore della Repubblica, che disporrà un immediato coordinamento con il Magistrato di turno della 4<sup>a</sup> sezione ed, ove necessario, per fatti di particolare gravità, nei limiti temporali sopra previsti con riferimento ai gravi incidenti sul lavoro, l'intervento di quest'ultimo (anche unitamente al Magistrato di turno esterno).

Per il resto si conferma il precedente Programma Organizzativo :

*I procedimenti relativi a **decessi** sono assegnati al Sostituto di turno che ha ricevuto per primo la notizia, ad eccezione dei seguenti casi:*

- *decessi a seguito di infortunio sul lavoro e per colpa professionale, che sono assegnati a Sostituti della 4<sup>a</sup> sezione;*
- *omicidi commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, i quali sono assegnati al Sostituto della 1 Sezione competente ;*
- *omicidi di competenza della DDA, i quali sono assegnati ai Sostituti della DDA;*
- *omicidi dolosi o preterintenzionali di prossimi congiunti conviventi o di altre persone conviventi o, comunque, commessi nell'ambito di relazioni familiari o affettive, i quali sono assegnati a Sostituti della 4<sup>a</sup> Sezione;*
- *omicidi dolosi o preterintenzionali connessi o collegati a delitti rientranti nella competenza specialistica di una sezione, i quali sono assegnati a Sostituti appartenenti a quest'ultima, con eventuale coassegnazione al magistrato del turno esterno che per primo ha ricevuto la notizia.*

*Per ciò che riguarda gli arresti ed i fermi, il Pm di turno provvede a valutare:*

- c) *le informative di reato pervenute, anche via mail, alla Procura durante il periodo settimanale;*

d) *le informazioni, relative a notizie di reato, di cui abbia avuto contezza tramite comunicazione telefonica per il tramite della P.G., quando anche la corrispondente informativa sia stata depositata dopo la scadenza del turno settimanale.*

*In tutti i suddetti casi, adotterà tutti i necessari provvedimenti, curando l'iscrizione della notizia di reato e ogni altro adempimento previsto dagli artt. 388 e segg. C.p.p.*

*L'assegnazione dei turni di reperibilità viene fatta tra tutti i Sostituti, compresi quelli della DDA che hanno offerto la loro disponibilità, utilizzando il criterio dell'anzianità decrescente...*"

Ad integrazione del precedente Progetto organizzativo si prevede, invece, che nel caso di decessi comunicati al Magistrato di turno esterno, riferiti, però, ad eventi occorsi in precedenza, in relazione ai quali già pende procedimento penale, lo stesso PM di turno comunicherà al titolare del procedimento l'avvenuto decesso. In questo caso i due Magistrati concorderanno tempi, modalità e quesiti da porre in sede di consulenza autoptica il cui incarico sarà, poi, concretamente conferito dal PM di turno . In caso d'insanabile contrasto fra i due Magistrati l'incarico sarà dato dal titolare del fascicolo ( sempre che sia presente in servizio).

## **Paragrafo 22.**

### **Assenza del Procuratore della Repubblica - Le ferie e la sostituzione dei magistrati assenti**

Durante il periodo lavorativo (non feriale) in caso di assenza del Procuratore della Repubblica – per congedo, malattia od altro - superiore a tre giorni, le relative funzioni sono assunte dal Procuratore Aggiunto; in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Sostituto Procuratore della Repubblica con maggiore anzianità di servizio. In questi casi, ove possibile, il Procuratore della Repubblica sarà avvisato immediatamente e personalmente, ove occorra col mezzo del telefono, delle notizie di reato di particolare rilievo e di ogni altra questione che presenti i caratteri della gravità

Durante il periodo feriale, dal 1<sup>^</sup> al 31<sup>^</sup> Agosto, in caso di assenza del Procuratore della Repubblica, lo stesso è sostituito dal Procuratore Aggiunto che informa immediatamente e personalmente, ove occorra col mezzo del telefono, il Procuratore della Repubblica delle notizie di reato di particolare rilievo e di ogni altra questione che presenti i caratteri della gravità . In caso di assenza sia del procuratore della Repubblica che del Procuratore Aggiunto, le funzioni del Procuratore della Repubblica sono assunte dal Magistrato di turno esterno (reperibilità) che pure dovrà informare - immediatamente e

personalmente - ove occorra col mezzo del telefono, il Procuratore della Repubblica delle notizie di reato di particolare rilievo di ogni altra questione che presenti i caratteri della gravità.

Durante il periodo feriale, il Magistrato di turno di reperibilità (turno esterno) , ferma restando l'assegnazione dei procedimenti secondo i criteri indicati nel presente progetto organizzativo e fermi restando i consueti adempimenti del turno, provvederà a svolgere o delegare alla pg, tutti gli atti d'indagine che rivestano i caratteri d'urgenza (intercettazioni, perquisizioni, sequestri, escussione di testi o parti offese in occasione di gravi eventi delittuosi ovvero di delitti che, per le loro circostanze di tempo, luogo e persona, impongano una immediata escussione). Quanto alle richieste cautelari, ove le stesse rivestano carattere di urgenza, in assenza del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore Aggiunto, potranno essere inoltrate anche nel periodo feriale solo dopo avere acquisito l'assenso del Procuratore della Repubblica (o del Procuratore Aggiunto per le materie di sua competenza) che sarà contattato anche telefonicamente e dare l'assenso per via telefonica *mail*. Stessa procedura è prevista per l'emissione di Decreto di Fermo. Al loro rientro in servizio il Procuratore della Repubblica ovvero il Procuratore Aggiunto, ratificheranno l'assenso per iscritto.

**Per il resto si conferma il precedente progetto organizzativo :**

### 7) *Le ferie*

*La regolamentazione delle ferie deve basarsi sull'art. 16 del dec. l.vo n. 132/2014 convertito in l. 162/2014 e sulle misure adottate dal Csm, in esecuzione delle citata norma, con la delibera del 26 marzo 2015 e con la Circolare sulle modalità di godimento delle ferie (Circolare n. P. 10588 del 22 aprile 2011 - Delibera del 21 aprile 2011), aggiornata proprio a seguito della citata novità legislativa.*

*Presso la Procura di Potenza deve essere attuata una adeguata programmazione delle ferie complessivamente spettanti al magistrato, con riserva di fruizione di alcuni giorni, preferibilmente non superiori al massimo della metà del monte ferie complessivo, da usufruire anche al di fuori del periodo feriale.*

*Per il godimento del periodo di ferie estive il Sostituto dovrà redigere specifica domanda entro il termine fissato di anno in anno con provvedimento del Procuratore della Repubblica ( tendenzialmente non successivo al 15 maggio ).*

*Per il godimento delle ferie residue, il principio di fondo è la loro tendenziale fruizione entro l'anno in cui le stesse sono maturate, fermo restando una doverosa gradualità nel superamento dei limiti temporali stabiliti per il godimento delle ferie.*

*Alla stregua di quanto sancito nella citata delibera del Csm, il primo di tali limiti temporali è quello dell'anno, poi vi è quello del primo semestre dell'anno successivo e, solo come estrema ratio ed a causa di ineludibili esigenze di servizio, è ammissibile il superamento anche di quest'ultimo limite.*

*I criteri offerti dal Csm verranno così attuati : all'esito del periodo estivo, l'Ufficio comunicherà al Sostituto il numero dei giorni di ferie da fruire entro la fine dell'anno.*

*Il Sostituto potrà fruire delle ferie arretrate, non godute durante l'anno di riferimento, entro il primo semestre dell'anno seguente ovvero, quando ciò non sia possibile, solo per imprescindibili esigenze di servizio, non appena tali esigenze siano cessate.*

*Il godimento delle ferie deve essere effettivo e non può coincidere con giornate in cui siano fissati impegni di udienza od altre attività inderogabili od urgenti.*

*Nei casi in cui il magistrato debba personalmente compiere atti o attività, caratterizzati da urgenza, può richiedere al dirigente di essere richiamato in servizio. La richiesta deve essere formulata con almeno sette giorni di anticipo, se possibile.*

*Il Procuratore provvede in modo motivato al richiamo in servizio del magistrato per il giorno o i giorni ritenuti strettamente necessari, previa valutazione in ordine alla indispensabilità del predetto rientro.*

*I magistrati, oltre alle ferie, hanno diritto di fruire entro l'anno, a titolo di giornata di riposo per festività soppresse:*

*a) di ufficio, di due giornate in aggiunta al congedo ordinario per ferie, la cui durata continuativa deve conseguentemente prolungarsi;*

*b) a domanda, di quattro giornate, anche frazionate.*

*In entrambi i casi deve tenersi conto anche delle esigenze di servizio.*

*Al Sostituto che abbia sostenuto l'impegno del turno di reperibilità settimanale, alla stregua di quanto disposto con ordine di servizio del 6 maggio 2015, è riconosciuto "il recupero delle energie lavorative, da fruire tenendo conto delle esigenze dell'ufficio e della programmazione del lavoro del magistrato".*

*Il recupero delle energie spese dal magistrato durante il periodo di turno settimanale non consiste automaticamente in una giornata di assenza o di esenzione dal lavoro conseguente all'espletamento dei turni predetti.*

*E' stato disposto, pertanto, che il magistrato possa a tale scopo, una volta esaurite le attività e gli adempimenti di turno e/o connessi al turno, fruire **al massimo di un giorno di esonero** utile al "recupero di energie lavorative" nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre una settimana dalla conclusione del turno, dandone mirata comunicazione al Procuratore della Repubblica.*

*Tale ultima facoltà non potrà essere esercitata dal magistrato in giornata in cui già risulti programmato o comunque fissato altro impegno, specie se di udienza.*

*Va inoltre rammentato che, in base a quanto disposto dal Csm, "... la giornata del sabato impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti sopravvenute ed indifferibili".*

## **8) Le sostituzioni**

*Le sostituzioni dei Sostituti, in caso di assenza momentanea, congedo per ferie ( eccezion fatta per quelle estive ) o per qualsiasi altro impedimento, devono essere regolamentate in base a criteri oggettivi e, comunque, idonei a salvaguardare l'efficienza dell'ufficio.*

*Nella convinzione che, ricorrendone i presupposti, saranno necessariamente applicati i rimedi organizzativi appresso specificati, resta chiaro che, nei casi non disciplinati dal presente progetto organizzativo, verranno adottati specifici e mirati provvedimenti che, ponderando e contemperando tutte le esigenze, stabiliranno la scelta adeguata per la sostituzione.*



*In relazione alla sostituzione del magistrato assente **per l'udienza e/o per il turno di reperibilità** risulta preferibile l'adozione di un meccanismo di ampia portata che coinvolga, alle condizioni sotto indicate, tutti i magistrati.*

### **A) Atti urgenti**

*Con riferimento **agli atti e agli adempimenti urgenti**, appare proficuo ed efficace far ricorso ad un meccanismo di sostituzione che operi, principalmente, all'interno di ciascuna delle sezioni di lavoro, anche in considerazione della specificità delle materie e dei reati, trattati nei procedimenti assegnati al magistrato da sostituire.*

*Tenuto conto della anzianità di servizio dei Sostituti, facenti parte di ciascuna delle sezioni, il criterio prescelto è quello dell'anzianità di servizio in ordine decrescente che consenta opportunamente l'adozione di un meccanismo di sostituzione automatica - da applicarsi in maniera circolare - del Sostituto assente: quest'ultimo, pertanto, sarà sostituito dal magistrato immediatamente meno anziano in servizio, appartenente alla stessa sezione, come da elenco sotto riportato.*

*Qualora sia assente il magistrato più giovane in servizio all'interno della sezione, lo stesso sarà sostituito dal magistrato più anziano, in base ad uno schema che opera in linea circolare.*

*In riferimento alle sezioni eventualmente composte da meno di tre magistrati, è evidente che, in caso di assenza di un magistrato, per la sua sostituzione verrà automaticamente designato l'altro magistrato in servizio.*

*Resta d'intesa che, in caso di assenza di tutti i magistrati interessati, all'atto urgente provvederà il Pm di turno.*

*Qualora, in quest'ultimo caso, il Pm di turno non sia ancora legittimato e l'atto e/o l'adempimento urgente sia di pertinenza della DDA o comunque interessi indagini di competenza della DDA, all'adempimento provvederà il Procuratore della Repubblica ovvero il Procuratore Aggiunto.*

*In considerazione del fatto che l'assenza del magistrato può avere una durata più o meno lunga, risulta necessario applicare i seguenti correttivi :*

a) *nei casi di sostituzione per periodi brevi o comunque entro i 3 giorni di assenza, il magistrato assente verrà sostituito, **per il compimento degli atti urgenti** ( come la proroga delle intercettazioni, l'imminente scadenza dei termini di indagine, l'esecuzione ed i pareri in tema di misure cautelari, l'inoltro di atti ex art. 309 c.p.p. al Tribunale del Riesame, ecc. ecc. ) - dal collega meno anziano in servizio all'interno della stessa sezione di lavoro ovvero, per le sezioni eventualmente composte da due magistrati, dall'altro collega in servizio;*

b) *nei casi di sostituzione per periodi compresi tra i 4 ed i 10 giorni, il magistrato assente verrà sostituito **per il compimento degli atti urgenti** da ciascuno degli altri magistrati in servizio presso la stessa sezione di lavoro, scelti progressivamente secondo l'ordine di anzianità di servizio decrescente, per un periodo di tempo suddiviso in parti uguali tra i predetti Sostituti in servizio ovvero, per le sezioni eventualmente composte da due magistrati, dall'altro collega in servizio e dal Procuratore aggiunto;*

c) *nei casi di sostituzione per periodi più lunghi, la designazione del magistrato sarà oggetto di specifico provvedimento del Procuratore della Repubblica che potrà contemperare tutte le esigenze...*"

## **B) Udienze**

*Per ciò che riguarda i Sostituti in servizio nella DDA, in considerazione della specificità della materia e della complessità dei processi, la sostituzione del magistrato assente, designato per una o più udienze (preliminari e/o dibattimentali), sarà automaticamente garantita dall'altro Sostituto in servizio.*

*Nel caso in cui il Sostituto distrettuale in servizio fosse contestualmente impegnato in altra udienza o in altra indifferibile attività, verrà designato, su delega del Procuratore, l'altro Sostituto distrettuale: solo nel caso in cui nessuno dei Sostituti della DDA fosse disponibile, verrà delegato dal Procuratore il primo dei magistrati non in servizio nella DDA (che sia legittimato e che non abbia altri impegni di udienza nella data interessata), individuato di volta in volta secondo l'ordine di anzianità decrescente: la designazione del magistrato disponibile sarà relativa ad una sola udienza e, a rotazione, coinvolgerà tutti i sostituti legittimati.*

*Per ciò che riguarda gli altri Sostituti in servizio nelle altre sezioni di lavoro, la sostituzione del magistrato assente, precedentemente designato per una o più udienze, sarà garantita e soddisfatta da un magistrato supplente, individuato in base ad un calendario di durata annuale che stabilisca una successione, a cadenza settimanale, di tutti i magistrati secondo il criterio dell'anzianità di servizio in ordine decrescente.*

*L'Ufficio a tale scopo provvederà all'inizio di ogni anno a predisporre un calendario della supplenza, nel quale ogni magistrato (eccetto quelli in servizio nella DDA) verrà designato quale Sostituto supplente per la durata, ciascuno, di una settimana.*

*Il calendario verrà predisposto dall'Ufficio facendo in modo che il Sostituto supplente non sia, nella medesima settimana, anche designato quale Pm di turno reperibile.*

*Nel caso in cui il Sostituto supplente fosse contestualmente impegnato in altra udienza, verrà designato il primo dei magistrati disponibili e in servizio, immediatamente meno anziano di quello supplente.*

*Nell'ottica di compensare i carichi di lavoro, il magistrato assente, che sia tornato in servizio, dovrà a sua volta sostituire il Sostituto supplente in analoga udienza ed alla prima occasione utile.*

## **C) Turni di reperibilità**

*In caso di assenza del magistrato, designato per il turno di reperibilità, la sua sostituzione per lo svolgimento dell'intero turno o di una parte di esso sarà garantita dal magistrato che, in base ai calendari dell'Ufficio, sia designato per il turno immediatamente successivo ovvero, qualora anche quest'ultimo fosse a sua volta assente, da quello designato per il turno ulteriore.*

*Nel caso in cui la sostituzione abbia riguardato l'intero turno, il magistrato assente sarà automaticamente designato per il periodo di turno spettante, in base al calendario dell'Ufficio, al magistrato che lo ha sostituito, operandosi in tal modo uno scambio dei rispettivi periodi.*

*Qualora la sostituzione abbia riguardato solo una parte del turno ( ad es. perché l'assenza del magistrato è iniziata dalla giornata di mercoledì ), il magistrato sostituente svolgerà il suo periodo di turno con ordinaria durata settimanale che, nel caso specifico, terminerà nella medesima giornata della settimana successiva ( nell'esempio fatto prima il termine sarà il mercoledì della settimana successiva ).*

*La parte residua del turno sarà assegnata al magistrato assente frattanto tornato in servizio.*

*Resta possibile, in tutti i casi previsti nei precedenti punti, l'adozione di soluzioni alternative che verranno proposte e concordate dai magistrati direttamente interessate e che, per la loro concreta applicazione, dovranno essere approvate dal Procuratore della Repubblica.”*

Il presente programma organizzativo della Procura della Repubblica di Potenza - che sostituisce ogni altro programma organizzativo - entra in vigore il **16 giugno 2020**.

Gli ordini di servizio e tutte le altre disposizioni interne incompatibili con il presente provvedimento sono revocati.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza, al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al Presidente del Tribunale in sede, nonché, per il mezzo della posta elettronica, a tutti i Magistrati dell'Ufficio, ai V.P.O., alla Segreteria del Dirigente Amm.vo, alla Segreteria del Procuratore, ai Funzionari Amministrativi e a tutte le Segreterie dei Magistrati.

**Potenza, 16/06/2020**

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

*Francesco Curcio*